



LA CONSULENZA TECNICA NEI PROCEDIMENTI DI CONFISCA



Settembre 2024

32



LA CONSULENZA TECNICA NEI PROCEDIMENTI DI CONFISCA

A cura della
Commissione di Studio UNGDCEC
“Diritto penale dell’Economia e Consulenze Tecniche”

(ultimo aggiornamento settembre 2024)

Fondazione Centro Studi UNGDCEC – Quaderno Knos 32

Delegati Giunta UNGDCEC

Carolina Rumboldt

Enrico Lombardo

Delegati Fondazione

Danilo Di Giacomo

Claudia Menaguale

Presidente Commissione

Rosanna Dispenza

Segretario Commissione

Vincenzo Caterino

SOMMARIO

Prefazione	7
Introduzione	9
CAPITOLO I – Introduzione alle C.T. penali	12
1. Disposizione della perizia penale nella fase dell’incidente probatorio o in sede dibattimentale	12
1.1. Introduzione	12
1.2. La perizia penale nella fase dell’incidente probatorio	15
1.3. La perizia penale in sede dibattimentale	21
2. Ruolo del consulente tecnico nel processo penale	29
2.1. Introduzione	29
2.2. Nomina del Consulente da parte del Pubblico Ministero	29
2.3. Nomina del Consulente da parte del Giudice	33
3. Profilo del consulente tecnico	38
3.1. Requisiti professionali e competenze necessarie	41
3.2. Procedura di nomina e registrazione	43
4. Compiti e responsabilità del consulente	46
4.1. Analisi dei compiti durante le diverse fasi del processo penale	45
4.2 Rispetto dei principi etici e professionali nell’esercizio delle attività	54

5. I Compensi del consulente tecnico	61
5.1 I Riferimenti normativi.....	61
5.2 La determinazione dei compensi	63
5.3 Istanza di liquidazione.....	69
5.4 L'opposizione del decreto di liquidazione	74
5.5 La fatturazione del compenso.....	68
CAPITOLO II – Modalità operative e metodologiche per la redazione della C.T. penale.....	77
1. Confische di sproporzione: allargata e di prevenzione.....	77
1.1 La confisca allargata (o estesa o per sproporzione) ex art. 240-bis c.p.	77
1.1.1. Profili generali	77
1.1.2. Presupposti di carattere soggettivo	80
1.1.3. Presupposti di carattere oggettivo	85
1.1.4. Il sequestro e la confisca per equivalente (o di valore) ..	91
1.2. La confisca di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011	95
1.2.1 Profili generali	95
1.2.2. Presupposti di carattere soggettivo	97
1.2.3. Presupposti di carattere oggettivo	99
1.2.4. Il sequestro e la confisca di prevenzione.....	100
2. La sperequazione tra accumulazioni patrimoniali e disponibilità finanziarie.....	112

2.1 Richiesta documenti ed autorizzazioni ricevute	118
2.2 Strumenti e tecniche utilizzate nella raccolta, analisi e presentazione delle prove sulle iniziative imprenditoriali....	124
2.2.1. Origine e successiva evoluzione della società ed i principali avvenimenti aziendali	127
2.2.2. Analisi dei movimenti sul capitale sociale e delle operazioni da e verso i soci	133
2.2.3. Analisi degli investimenti societari e delle relative coperture finanziarie	139
2.2.4. Analisi degli acquisti e delle vendite immobiliari e relative modalità di pagamento	149
2.2.5. Analisi del conto cassa e assimilati	170
2.3 Strumenti e tecniche utilizzate nella raccolta, analisi e presentazione delle prove analisi del nucleo familiare	173
2.3.1 Gli investimenti ed i disinvestimenti immobiliari ed in beni mobili registrati.....	176
2.3.2 Analisi dei conti correnti e dei valori mobiliari in testa all'indagato ed al nucleo familiare	179
2.3.3 Analisi delle entrate e degli esborsi finanziari in testa alle persone fisiche e la compatibilità con i redditi dichiarati.....	183
2.3.4. Sperequazione patrimoniale e l'utilizzo dei dati ISTAT: un'analisi dettagliata	188
CAPITOLO III – Case Study.....	196
1. Case Study	196

1.1. Operazioni preliminari.....	196
1.2. Note metodologiche generali	197
1.3. Disamina delle categorie di reddito/entrate – cenni sulla situazione familiare	198
1.3.1. Capacità reddituale.....	200
1.3.2 Capacità reddituale famiglia	206
1.3.3. Capacità reddituale Sig. XXXX.....	207
1.4 Disamina delle categorie degli impieghi/uscite	207
1.4.1 Uscite.....	212
1.5. Costo della vita – indice base Istat	212
1.6 Conclusioni e sintesi quesito	213

PREFAZIONE

Il presente lavoro a cura della Commissione di Diritto Penale dell'Economia e Consulenze Tecniche, si occuperà di analizzare il delicato ruolo che può assumere il Dottore Commercialista nell'ambito delle Consulenze Penali.

La perizia e quindi il ruolo del Perito assumono un ruolo fondamentale nell'ambito del processo penale.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di fornire un utile strumento per chi si appropria a questi incarichi in ambito diritto penale, andando ad analizzare i vari ruoli che potrà assumere il Dottore Commercialista, da Consulente Tecnico a Consulente di Parte nell'ambito delle indagini preliminari o nell'ambito di un procedimento già introdotto, il tutto senza trascurare le relative responsabilità.

La delicatezza del ruolo è confermata non soltanto dalle elevate competenze tecniche richieste in materie economico-giuridiche, ma anche nel giusto equilibrio che il professionista è chiamato ad adottare, tanto quale consulente d'ufficio quanto quale consulente di parte dell'accusa.

Per questo lavoro vanno i nostri ringraziamenti al Presidente della Commissione Rosanna Dispenza ed al collega Antonio Di Santo che, oltre ad avere proposto l'interessante approfondimento dell'argomento oggetto del testo, ne hanno coordinato la predisposizione.

Unitamente a loro, un ringraziamento speciale va a tutti i componenti della Commissione che vi hanno partecipato e che hanno contribuito alla stesura, mettendo a disposizione le loro conoscenze ed esperienze.

Nell'ottica di un confronto e di una costante condivisione che da sempre contraddistinguono lo spirito Unione, ci auguriamo che il testo possa essere utile per i colleghi che vogliono avvicinarsi al settore del Diritto Penale e perché no, anche ai colleghi che assumono già il ruolo di Consulente nei procedimenti penali. Non possiamo infine non ringraziare il Presidente della Fondazione Centro Studio UNGDCEC, dott. Francesco Savio, ed i consiglieri dell'area per il supporto scientifico e per il lavoro di revisione ed *editing*.

Carolina Rumboldt

Membro di Giunta UNGDCEC – Delegato Commissione Diritto penale dell'Economia e Consulenze Tecniche

Enrico Lombardo

Membro di Giunta UNGDCEC – Delegato Commissione Diritto penale dell'Economia e Consulenze Tecniche

INTRODUZIONE

Questo quaderno nasce dalla volontà di fornire una guida per lo svolgimento dell'attività di consulente tecnico in sede penale. In ambito penale, la perizia viene riconosciuta quale mezzo di prova e la normativa di riferimento è rinvenibile nel Codice di Procedura Penale al Libro II, rubricato tra le Prove al Titolo II che tratta per l'appunto i mezzi di prova. La finalità della perizia è quella di integrare e fornire ulteriori conoscenze al Giudice. Nello specifico, la consulenza tecnica contabile "Forensic accounting" consiste nell'applicazione di competenze tecniche, allo scopo di individuare i reati economici e finanziari sulla base dei quesiti posti dall'autorità giudiziaria. In tale contesto, il consulente tecnico è chiamato ad applicare competenze specialistiche in materia di contabilità, finanza, metodi estimativi, determinate aree del diritto, ricerca e capacità investigative; ciò al fine di raccogliere, analizzare e valutare la documentazione probatoria e di interpretare e comunicare i risultati. Come è noto la perizia può essere disposta su richiesta dell'accusa, quindi della parte pubblica, ovvero d'ufficio dal Giudice anche in sede d'appello nei casi di rinnovazione dell'istruttoria, su richiesta del Giudice delle Indagini Preliminari ai fini dell'assunzione delle decisioni di un caso e dal Giudice dell'Udienza Preliminare quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche.

L'elaborato si compone di tre parti, nel **Primo Capitolo** viene ripercorso l'inquadramento della consulenza tecnica trattando la disposizione della perizia (nella fase dell'incidente probatorio o in sede dibattimentale), il ruolo che può assumere il perito

tecnico (consulente del Pubblico Ministero o del Giudice), i requisiti professionali che deve possedere, i compiti e le responsabilità che gli vengono riconosciuti e la determinazione dell'onorario ad esso spettante per l'esecuzione dell'incarico.

Nel **Secondo Capitolo** vengono trattati gli aspetti operativi e le modalità di redazione della consulenza tecnica nei sequestri penali, fornendo preliminarmente un focus sull'inquadramento giuridico delle confische di sproporzione (allargata e di prevenzione), sulla definizione della sperequazione tra l'accumulazione patrimoniale e le disponibilità finanziarie e sugli strumenti di indagine (le tecniche di raccolta delle prove e delle analisi del nucleo familiare) che il consulente può adoperare per svolgere il proprio incarico.

Infine, il **Terzo Capitolo**, è dedicato all'analisi di un caso pratico, ripercorrendo tutte le fasi di predisposizione e di analisi che devono essere espletate nella redazione dell'elaborato tecnico.

Alla stesura di questo Quaderno hanno partecipato i componenti della Commissione di Diritto Penale dell'Economia e delle Consulenze Tecniche e a loro va la nostra profonda gratitudine per aver messo a disposizione dell'Unione tempo ed energie. Infine, un ringraziamento va alla Giunta UNGDCEC, alla Fondazione Centro Studi e ai Delegati per averci supportati e permesso di approfondire questo tema che ha condotto alla stesura della prima guida per la redazione della consulenza tecnica in sede penale.

Rosanna Dispenza

*Presidente della Commissione Diritto penale dell'Economia e Consulenze
Tecniche*

Antonio Di Santo

Componente della Commissione e Referente al lavoro

CAPITOLO I – INTRODUZIONE ALLE C.T. PENALI

1. Disposizione della perizia penale nella fase dell'incidente probatorio o in sede dibattimentale

a cura di Andrea Fazi

1.1. Introduzione

Il processo penale è sempre più influenzato dalla conoscenza scientifica, in cui la perizia e la figura del perito rivestono un ruolo fondamentale. Infatti, la perizia rappresenta uno degli strumenti probatori più importanti nel processo penale, in quanto permette di integrare le conoscenze del Giudice con quelle di esperti in specifiche materie tecniche-scientifiche¹. La sua corretta disposizione e gestione sono cruciali per garantire un equo svolgimento del processo e l'accertamento della verità².

Nell'ambito delle consulenze tecniche contabili o "*forensic accounting*", come definite nella letteratura internazionale, il con-

¹ Le Sezioni Unite della Suprema Corte parlano espressamente di mezzo di prova "neutro", ossia non classificabile né a carico, né a discarico dell'imputato (Si v. Sez. Un., 23.03.2017, n. 39746). Giunta F., *Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio*, in *Criminali*, 2014, 566 ss..

² AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di G. Ubertis, Milano, 1992.

sulente tecnico è chiamato ad applicare competenze specialistiche in contabilità, finanza e metodi quantitativi in generale al fine di raccogliere, analizzare e valutare la documentazione probatoria e interpretare e comunicare i risultati. Invero, la *forensic accounting* consiste nell'applicazione di competenze tecniche allo scopo di individuare reati economici e finanziari sulla base degli *standard* richiesti dall'autorità giudiziaria.

Questo capitolo si propone di esaminare in dettaglio le modalità e le circostanze in cui la perizia viene disposta, focalizzandosi sulle fasi dell'incidente probatorio e del dibattimento.

Nel contesto dell'incidente probatorio, la perizia può essere richiesta in situazioni in cui vi è il rischio che la "prova"³ non possa essere acquisita successivamente durante il dibattimento. Questa fase preliminare è particolarmente delicata, poiché mira a preservare prove fondamentali che potrebbero andare perdute o alterate. Il Giudice delle indagini preliminari (GIP) gioca un ruolo chiave in questa fase, decidendo sulla necessità e l'urgenza della perizia, spesso su istanza di una delle parti.

Durante il dibattimento, la perizia assume un ruolo ancora più centrale. È in questa fase che avviene la formazione della prova in contraddittorio tra le parti⁴. Il Giudice può disporre la perizia d'ufficio oppure su richiesta delle parti, sempre con l'obiettivo di chiarire aspetti tecnici complessi che richiedono competenze

³ Melchionda A., voce "Prova" (*dir. proc. pen.*), in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 650.

⁴ Melchionda A., *L'esperimento giudiziale*, in Marzaduri E., *Le prove*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, dir. da Chia-vario M.-Marzaduri E., Torino, 1999, p. 302.

specifiche⁵. La nomina del perito, la formulazione dei quesiti, e il rispetto del principio del contraddittorio sono elementi fondamentali che garantiscono l'affidabilità e l'imparzialità della prova peritale⁶.

L'art. 220, comma 1, del c.p.p. prevede che la perizia sia *“ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”*. Invero, possiamo desumere che la stessa sia obbligatoria ogni qualvolta il giudicante riscontri la necessità di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze. Peraltro, la giurisprudenza è unanime nel considerare la perizia quale *“indispensabile strumento probatorio”* necessario laddove ricorra il *“presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione dei dati”*⁷.

La struttura di questo capitolo è organizzata per fornire una visione completa e dettagliata del processo di disposizione della perizia penale. Inizieremo con un'analisi delle disposizioni normative che regolano la perizia, per poi esaminare le procedure specifiche dell'incidente probatorio e del dibattimento. Infine, discuteremo il ruolo del perito, i suoi poteri e le modalità di valutazione delle sue conclusioni da parte del Giudice.

⁵ Dominioni O., *L'esperienza italiana di impiego della prova scientifica nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 601.

⁶ Mura A., *Teorema di Bayes e valutazione della prova*, in *Cass. pen.*, 2004.

⁷ *Cass. pen.*, sez. IV, 27.06.2019, n. 28102.

In sintesi, questo capitolo intende offrire una guida pratica e approfondita su come la perizia penale viene disposta e gestita nelle diverse fasi del processo, sottolineando l'importanza di procedure rigorose e del rispetto dei principi del contraddittorio e dell'imparzialità per garantire la giustizia e l'efficacia del sistema giudiziario.

1.2. La perizia penale nella fase dell'incidente probatorio

L'incidente probatorio rappresenta una fase cruciale nel processo penale italiano, essenziale per la raccolta di prove che potrebbero diventare difficilmente ripetibili durante il dibattimento. La perizia penale in questa fase assume un ruolo fondamentale, poiché contribuisce a cristallizzare elementi di prova che potrebbero influenzare significativamente l'esito del processo⁸. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui l'ammissione della perizia è rimessa alla valutazione discrezione del giudicante.

Questo capitolo esplorerà in dettaglio la natura e la funzione della perizia penale durante l'incidente probatorio, analizzando le procedure, le garanzie processuali e l'utilizzo delle perizie durante il dibattimento. L'incidente probatorio, regolato dagli articoli 392-404 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), consente l'acquisizione anticipata di prove in una fase antecedente al dibattimento. Questo strumento è fondamentale nei casi in cui vi

⁸ Amodio E., *Perizia e consulenza tecnica nel quadro probatorio del nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 171.

sia il rischio concreto che le prove possano deteriorarsi o diventare irrecuperabili nel tempo⁹. L'incidente probatorio garantisce così la conservazione della qualità della prova, assicurando che essa possa essere utilizzata efficacemente durante il processo. L'incidente probatorio si attiva su richiesta del pubblico ministero, della parte civile o dell'imputato, e la decisione finale spetta al giudice, il quale valuta la necessità e l'urgenza della procedura. L'*iter* dell'incidente probatorio prevede una fase preliminare in cui il giudice valuta la richiesta, stabilendo se esistono i presupposti per procedere. Successivamente, viene fissata un'udienza in cui si raccolgono le prove attraverso esami, testimonianze e perizie.

Durante l'incidente probatorio, il giudice può nominare un perito per esaminare specifici aspetti tecnici o scientifici della prova¹⁰. La scelta del perito è cruciale, poiché egli deve possedere competenze specifiche e comprovata esperienza nell'ambito richiesto. La nomina avviene tramite un'ordinanza del giudice, che specifica i quesiti da sottoporre al perito e i termini per la presentazione della relazione peritale.

Il ruolo del perito è fondamentale: egli deve condurre accertamenti e valutazioni con rigore scientifico e imparzialità, fornendo una relazione dettagliata che diventerà parte integrante

⁹ Aprile E., *Le indagini tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4030.

¹⁰ Kostoris R.E., *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, 1993.

del fascicolo probatorio¹¹. La perizia deve essere esauriente e comprensibile, in modo da poter essere utilizzata efficacemente nel dibattimento.

La nomina è seguita da un giuramento del perito, il quale si impegna a svolgere il proprio incarico con obiettività e secondo scienza e coscienza.

La perizia penale nell'incidente probatorio si svolge attraverso diverse fasi, che includono:

- la raccolta dei dati;
- l'analisi dei materiali probatori;
- l'esecuzione di esperimenti o test;
- la formulazione delle conclusioni.

Ogni fase deve essere condotta con meticolosità e rigore metodologico per garantire l'affidabilità dei risultati.

Il perito raccoglie tutti i dati rilevanti, analizzandoli con metodologie scientifiche appropriate. Questo processo può includere verifiche, simulazioni, e l'utilizzo di strumenti tecnici avanzati. La raccolta dei dati è un passaggio critico, in quanto la qualità e la completezza delle informazioni influiscono direttamente sull'accuratezza della perizia. Invero, il principio alla base dell'attività peritale è quello della "ragionevolezza nella previ-

¹¹ Gasparini A., *Perizia, consulenza tecnica e altri mezzi di ausilio tecnico scientifici*, in Marzaduri E., *Le prove*, vol. I, *Le regole generali sulla prova*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, dir. da Chia-vario M.-Marzaduri E., Torino, 1999.

sione”, secondo cui ci deve essere una giustificazione ragionevole per ogni fase del processo di indagine, con i seguenti collari:

- l’acquisizione e l’esame dei dati devono proseguire fino a quando permane una base ragionevole per non interrompere l’attività;
- se non esiste una base ragionevole per continuare nell’indagine, il processo di raccolta e di esame dei dati deve terminare.

In particolare, qualsiasi attività peritale deve iniziare interrogandosi su quale reato possa essere stato commesso.

Durante la raccolta dei dati, il perito deve documentare ogni passaggio, annotando le procedure seguite e gli strumenti utilizzati. Questo garantisce la trasparenza del processo e consente alle parti di verificare la correttezza delle operazioni peritali. Inoltre, la documentazione dettagliata permette al perito di rispondere efficacemente a eventuali contestazioni o richieste di chiarimento durante il dibattimento¹².

Al termine dell’analisi, il perito redige una relazione dettagliata che include i metodi utilizzati, i risultati ottenuti e le conclusioni tratte. La relazione deve essere chiara e precisa. È essenziale che il perito esponga in modo rigoroso e trasparente il percorso logico e metodologico che ha portato alle sue conclusioni.

La relazione peritale deve inoltre contenere una valutazione critica dei dati raccolti, evidenziando eventuali limiti o incertezze

¹² Paonessa C., *Deontologia e prassi del consulente tecnico e del perito: spunti per un dibattito*, in *disCrimen*, 1/2019, 163 ss.

delle verifiche condotte. Questo approccio trasparente contribuisce a garantire l'affidabilità della perizia e permette al giudice e alle parti di comprendere appieno il significato dei risultati ottenuti.

La fase dell'incidente probatorio prevede una serie di garanzie processuali per le parti coinvolte. Queste garanzie includono il diritto di nominare consulenti tecnici di parte, la possibilità di assistere alle operazioni peritali e di formulare osservazioni o richieste di integrazione. Tali misure assicurano che le parti possano partecipare attivamente al processo di raccolta delle prove e contribuire alla loro valutazione.

La difesa ha il diritto di nominare un proprio consulente tecnico, il quale può assistere il perito del giudice durante le operazioni peritali. Il consulente tecnico di parte può formulare osservazioni e presentare controperizie, offrendo una visione alternativa o complementare rispetto a quella del perito nominato dal giudice. Questo diritto è fondamentale per garantire il principio del contraddittorio e l'equità del processo¹³.

Il consulente tecnico di parte può partecipare attivamente alle operazioni peritali, osservando le procedure seguite e intervenendo per sollevare eventuali dubbi o criticità. Inoltre, il consulente può richiedere l'esecuzione di ulteriori esami o *test*, qualora ritenga che le operazioni peritali condotte dal perito del giudice siano insufficienti o incomplete.

La relazione peritale ottenuta durante l'incidente probatorio è utilizzabile in dibattimento, garantendo che la prova raccolta

¹³ *Traverso F., Il diritto alla controprova nei rapporti con la perizia, in Dir. pen. proc., 1998, p. 596.*

mantenga la sua validità e integrità. Durante il dibattimento, il perito può essere chiamato a testimoniare e a chiarire i contenuti della sua relazione, rispondendo alle domande del giudice e delle parti. Questo permette di approfondire la valutazione della prova peritale e di contestare eventuali elementi controversi.

La validità della perizia dipende dalla correttezza metodologica e dall'imparzialità del perito. Le parti possono contestare la perizia, ma devono fornire motivazioni tecniche e scientifiche a sostegno delle loro contestazioni. La presenza di un consulente tecnico di parte può facilitare questa operazione, offrendo una valutazione critica e alternativa della perizia.

Il giudice, nel valutare la perizia, deve considerare diversi aspetti, tra cui la competenza del perito, la correttezza dei metodi utilizzati, e la coerenza delle conclusioni rispetto ai dati raccolti¹⁴. Una perizia ben condotta e documentata può fornire un contributo decisivo alla formazione del convincimento del giudice, mentre una perizia lacunosa o controversa può essere oggetto di contestazione e richiedere ulteriori approfondimenti¹⁵.

La perizia penale nella fase dell'incidente probatorio è uno strumento essenziale per garantire la raccolta e la conservazione delle prove. Attraverso una procedura rigorosa e garantista, si

¹⁴ Brusco C., *La valutazione della prova scientifica*, in *Dir. pen. Proc.*, 2008.

¹⁵ Mittone A., *Liberò convincimento e sapere scientifico: riflessioni sulla perizia nel processo penale*, in *Quest. Giust.*, 1983, p. 562. Nobili M., *Storie d'una illustre formula: il "liberò convincimento" negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003.

assicura che le prove tecniche possano essere utilizzate efficacemente durante il dibattimento, contribuendo alla formazione di un giudizio equo e fondato¹⁶. La perizia, se condotta con competenza e imparzialità, rappresenta un elemento fondamentale per la giustizia penale, offrendo una base scientifica per la valutazione delle prove e la decisione del giudice.

1.3. La perizia penale in sede dibattimentale

Il dibattimento rappresenta il cuore del processo penale, dove le prove vengono presentate, discusse e valutate pubblicamente. In questa fase, la perizia penale svolge un ruolo determinante nell'orientare il giudizio del tribunale attraverso la valutazione di elementi tecnici e scientifici¹⁷. La perizia in sede dibattimentale deve essere condotta con la massima attenzione, poiché le sue conclusioni possono influenzare in modo significativo l'esito del processo¹⁸. Questo capitolo esaminerà il ruolo del perito, le procedure di nomina, lo svolgimento della perizia e la sua valutazione durante il dibattimento.

La nomina del perito in dibattimento può avvenire d'ufficio o su richiesta delle parti. Il perito deve possedere competenze spe-

¹⁶ Canzio G., *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1190.

¹⁷ AA.VV., *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Milano, 2005.

¹⁸ Amodio E., *Il dibattimento nel nuovo rito accusatorio*, in *Giust. pen.*, 1989, III, c. 580.

cifiche e comprovata esperienza nel settore richiesto. La procedura di nomina prevede una valutazione preliminare delle competenze del perito, per assicurare che egli sia in grado di svolgere l'incarico con competenza e imparzialità.

Il perito in sede dibattimentale è chiamato a esporre e spiegare i risultati delle proprie analisi tecniche, rispondendo alle domande del giudice e delle parti¹⁹. La sua funzione è quella di offrire un contributo tecnico che supporti la comprensione e la valutazione delle prove da parte del tribunale²⁰. Il perito deve essere in grado di comunicare in modo chiaro e comprensibile, rendendo accessibili anche i concetti più complessi.

Il perito può essere esaminato sia dal pubblico ministero che dalla difesa. Durante l'esame, il perito deve spiegare in modo chiaro e comprensibile i metodi utilizzati e i risultati ottenuti, rispondendo a eventuali contestazioni o domande di chiarimento. Questa fase è cruciale, poiché permette al giudice e alle parti di valutare la competenza e l'imparzialità del perito, nonché la solidità delle sue conclusioni.

L'esame del perito si articola in diverse fasi: inizialmente, il perito espone la propria relazione peritale, illustrando i metodi utilizzati e i risultati ottenuti. Successivamente, il pubblico ministero e la difesa possono porre domande e formulare osservazioni. Il perito deve rispondere in modo esauriente, fornendo

¹⁹ Anche le dichiarazioni rese dal perito nel corso del dibattimento costituiscono prove dichiarative, sul punto si v. Cass. pen., sez. un., 28.01.2019 Pavan.

²⁰ AA.VV., *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di L. De Cataldo Neuberger, Padova, 2007.

spiegazioni dettagliate e, se necessario, integrando le informazioni contenute nella relazione peritale²¹.

Il giudice formula quesiti specifici ai quali il perito deve rispondere. Questi quesiti riguardano aspetti tecnici che necessitano di chiarimento per una corretta valutazione delle prove. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e preciso, per evitare ambiguità e garantire che il perito possa fornire risposte esaurienti e pertinenti²².

I quesiti peritali possono riguardare diversi aspetti del caso, tra cui l'analisi di prove materiali, la valutazione di dinamiche criminose, e la ricostruzione di eventi complessi. Il perito deve affrontare ogni quesito con rigore scientifico, utilizzando metodologie appropriate e documentando ogni passaggio del proprio lavoro²³.

La perizia in sede dibattimentale segue una procedura rigorosa che include:

- la raccolta di informazioni;
- l'analisi tecnica;
- la redazione della relazione peritale;

²¹ *Bolognari M., Il nuovo volto del dibattimento tra depotenziamento del contraddittorio e rinnovato ruolo dirigitico del giudice, Riv. disCrimen, 1.6.2023.*

²² *Bronzo P., La "riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale, in Cass. pen., 2022, p. 1313.*

²³ *Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali., in Sist. Pen., 2.11.2022.*

Ogni fase della perizia deve essere condotta con la massima attenzione, per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei risultati.

Il perito raccoglie tutti i dati necessari, esaminando documenti, oggetti e testimonianze. Questa fase è cruciale, poiché la qualità e la completezza dei dati influiscono direttamente sull'accuratezza della perizia. Il perito deve documentare ogni passaggio della raccolta dati, per garantire la trasparenza del processo e permettere alle parti di verificare la correttezza delle operazioni svolte.

Utilizzando metodologie scientifiche, il perito analizza i dati raccolti per formulare conclusioni precise. L'analisi tecnica deve essere condotta con rigore metodologico, utilizzando strumenti e tecniche appropriate. Il perito deve documentare ogni passaggio dell'analisi, per garantire la trasparenza del processo e permettere alle parti di verificare la correttezza delle operazioni svolte.

Il perito redige una relazione che descrive i metodi utilizzati, i risultati ottenuti e le conclusioni tratte. La relazione deve essere chiara e precisa, per permettere al giudice e alle parti di valutare correttamente le prove. La relazione peritale deve inoltre contenere una valutazione critica dei dati raccolti, evidenziando eventuali limiti o incertezze degli esami condotti.

La presentazione della perizia in dibattimento è un momento chiave del processo. Il perito deve illustrare in modo chiaro e comprensibile i risultati della sua analisi, rispondendo alle domande del giudice e delle parti. Questa fase permette di approfondire la valutazione della prova peritale e di contestare eventuali elementi controversi.

Le parti possono discutere e contestare la perizia. La difesa e l'accusa possono presentare consulenze tecniche di parte che contraddicono le conclusioni del perito del giudice. Questo confronto tra diverse interpretazioni tecniche contribuisce a garantire un processo equo e bilanciato.

La discussione della perizia si svolge attraverso l'esame e il controesame del perito. Durante questa fase, il perito deve rispondere in modo esauriente e puntuale alle domande delle parti, fornendo spiegazioni dettagliate e, se necessario, integrando le informazioni contenute nella relazione peritale. La capacità del perito di comunicare chiaramente e di difendere le proprie conclusioni è fondamentale per la credibilità della perizia²⁴.

Il giudice valuta la perizia sulla base della competenza e imparzialità del perito, della correttezza metodologica e della coerenza delle conclusioni. La perizia può essere decisiva per la formazione del convincimento del giudice, ma deve essere sottoposta a un esame critico e rigoroso.

Possiamo individuare tre principali criteri di valutazione²⁵:

- *competenza del Perito*: il giudice deve valutare la qualificazione ed esperienza del perito, assicurandosi che egli possieda le competenze necessarie per svolgere

²⁴ Nofri M., *Obbligatorio l'esame dibattimentale del perito già escusso in sede di incidente probatorio ex art. 392 comma 2 c.p.p.*, in *Giur. it.*, 1999, c. 383.

²⁵ Dondi E., *Problemi di utilizzazione delle "conoscenze esperte" come expert witness testimony nell'ordinamento statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001.

l'incarico; la competenza del perito è fondamentale per garantire l'affidabilità della perizia;

- *correttezza metodologica*: il giudice deve verificare i metodi utilizzati dal perito, assicurandosi che essi siano conformi agli *standard* scientifici; la correttezza metodologica è essenziale per garantire la validità dei risultati ottenuti;
- *coerenza delle conclusioni*: il giudice deve analizzare la coerenza logica delle conclusioni del perito rispetto ai dati raccolti; la coerenza delle conclusioni è fondamentale per garantire la credibilità della perizia.

La perizia penale fornisce un contributo essenziale alla formazione del giudizio. Il suo valore dipende dalla capacità di chiarire aspetti tecnici complessi e di fornire una base scientifica alle decisioni giudiziarie. Una perizia ben condotta e documentata può offrire un contributo decisivo alla formazione del convincimento del giudice, mentre una perizia lacunosa o controversa può essere oggetto di contestazione e richiedere ulteriori approfondimenti.

Nonostante la sua importanza, la perizia penale presenta alcune criticità e limiti. Questi possono riguardare la competenza del perito, la complessità delle analisi e la possibilità di contestazioni tecniche. È essenziale affrontare queste criticità con rigore e trasparenza, per garantire l'affidabilità delle prove peritali.

Parimenti, possiamo individuare tre principali criticità e limiti che può presentare la perizia penale²⁶:

- *competenza del Perito*: la scelta di periti non adeguatamente qualificati può compromettere l'affidabilità della perizia; è fondamentale selezionare periti con competenze specifiche e comprovata esperienza nel settore richiesto;
- *complessità delle analisi*: alcune perizie possono essere estremamente complesse e difficili da comprendere per i non addetti ai lavori; è essenziale che il perito sia in grado di comunicare in modo chiaro e comprensibile, rendendo accessibili anche i concetti più complessi;
- *contestazioni tecniche*: le parti possono contestare le conclusioni del perito, rendendo necessarie ulteriori verifiche; è importante che il perito documenti ogni passaggio del proprio lavoro, per garantire la trasparenza del processo e permettere alle parti di verificare la correttezza delle operazioni svolte.

La perizia penale in sede dibattimentale è uno strumento indispensabile per la giustizia, fornendo al giudice gli elementi necessari per una valutazione tecnica e scientifica delle prove. La sua efficacia dipende dalla competenza del perito, dalla correttezza metodologica e dalla capacità di presentare le conclusioni in modo chiaro e comprensibile. Nonostante le criticità, la perizia rimane un elemento fondamentale per garantire un processo equo e fondato su basi solide. La trasparenza, la docu-

²⁶ Putignano S., *L'errore scientifico nel processo penale*, Milano, 2007.

mentazione rigorosa e la possibilità di contestazione rappresentano garanzie essenziali per la credibilità e l'affidabilità della perizia penale, contribuendo a una giustizia più equa e accurata.

2. Ruolo del consulente tecnico nel processo penale

a cura di Andrea Fazi

2.1. Introduzione

Il consulente tecnico svolge un ruolo essenziale nel processo penale, fornendo supporto specialistico su questioni che richiedono conoscenze tecniche specifiche. La sua partecipazione è fondamentale per garantire che le decisioni giudiziarie siano basate su una comprensione accurata e approfondita degli elementi tecnici e scientifici del caso. Non è sufficiente che il consulente possieda le conoscenze tecniche richieste a dirimere una certa problematica; bensì, ciò che è maggiormente rilevante è l'abilità investigativa e l'attitudine a interpretare le questioni tecniche anche in un'ottica legale²⁷. Questo capitolo esaminerà le modalità di nomina e il ruolo del consulente tecnico sia quando è designato dal Pubblico Ministero, sia quando è nominato dal Giudice, evidenziando le differenze procedurali e funzionali tra le due situazioni.

2.2. Nomina del Consulente da parte del Pubblico Ministero

²⁷ Cass., II sez., n. 4523/1992.

La nomina del consulente da parte del Pubblico Ministero rappresenta un momento cruciale nel contesto del processo penale italiano. Tale figura, investita di specifiche competenze e conoscenze tecniche, ha il compito di supportare l'accusa nell'analisi e nella valutazione di elementi tecnici e scientifici che caratterizzano il caso dibattuto. Questo capitolo esplorerà dettagliatamente il processo di nomina del consulente da parte del Pubblico Ministero, analizzando i criteri di selezione, le competenze richieste e le implicazioni pratiche di questa figura nel contesto processuale.

Il consulente del Pubblico Ministero svolge un ruolo fondamentale nell'indagine e nel processo penale. Questa figura, nominata dal magistrato inquirente, offre un contributo tecnico e specialistico all'accusa, fornendo un'analisi approfondita degli elementi tecnici e scientifici rilevanti per il caso²⁸. Il consulente assiste il Pubblico Ministero nella valutazione delle prove e nell'elaborazione delle strategie processuali, contribuendo così alla costruzione dell'atto di accusa e alla presentazione delle prove in dibattimento²⁹.

La nomina del consulente da parte del Pubblico Ministero avviene secondo precisi criteri di selezione. Il magistrato inquirente sceglie esperti qualificati e affidabili nel settore tecnico-

²⁸ Sarti L., *L'obbligo di verità del consulente tecnico del p.m.*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 543 ss.

²⁹ Gasparre A., *Quale "status" per il consulente tecnico del pubblico ministero? Appunti per una lettura "multifocale"*, in *Riv. dir. pen. contemp.*, n. 9/2017, p. 43 ss.

scientifico correlato al caso in esame. La competenza e l'esperienza del consulente sono elementi cruciali nella fase di selezione, poiché garantiscono l'affidabilità e l'accuratezza delle analisi svolte³⁰.

Il Pubblico Ministero può avvalersi di un elenco di consulenti esperti, fornito da associazioni professionali o istituzioni accademiche, oppure può nominare consulenti specifici in base alle esigenze del caso. La scelta del consulente dipende dalle peculiarità del caso e dalla complessità delle questioni tecniche e scientifiche coinvolte.

Il consulente del Pubblico Ministero deve possedere competenze specifiche nel settore tecnico-scientifico di riferimento. Questa figura deve essere in grado di condurre analisi approfondite e di formulare conclusioni affidabili sulla base delle prove disponibili. Le competenze richieste possono variare a seconda della natura del caso, ma generalmente includono conoscenze approfondite in ambito tecnico-scientifico.

Il consulente deve essere in grado di interpretare correttamente le prove e di fornire al Pubblico Ministero un supporto valido nell'interpretazione e nella valutazione delle stesse. La sua competenza è fondamentale per garantire la solidità dell'atto di accusa e la validità delle prove presentate in dibattimento.

La nomina del consulente da parte del Pubblico Ministero ha varie implicazioni pratiche nel contesto processuale. Questa figura svolge un ruolo attivo nell'indagine preliminare, contri-

³⁰ Raffaele C., *Il consulente tecnico del pubblico ministero nelle indagini preliminari*, *Archivio della nuova procedura penale*, 1994, fasc. 5, p. 609 ss.

buendo alla raccolta e all'analisi delle prove. Il consulente assiste il Pubblico Ministero nella fase di preparazione del processo, fornendo consulenza tecnica e supporto nella valutazione delle prove.

Durante il dibattimento, il consulente può essere chiamato a testimoniare come esperto tecnico, illustrando al tribunale le sue conclusioni e rispondendo alle domande delle parti. La sua testimonianza fornisce al giudice un'analisi approfondita degli elementi tecnici e scientifici del caso, contribuendo così alla formazione del convincimento del tribunale.

La nomina del consulente da parte del Pubblico Ministero implica una stretta collaborazione tra le due figure. Il consulente fornisce al Pubblico Ministero un supporto tecnico e specialistico, aiutandolo nella comprensione e nella valutazione delle prove. Il Pubblico Ministero, a sua volta, fornisce al consulente le informazioni necessarie per condurre le analisi e formulare le conclusioni³¹.

Questa collaborazione è fondamentale per garantire la solidità dell'atto di accusa e la validità delle prove presentate in dibattimento. Il consulente e il Pubblico Ministero devono lavorare in sinergia, condividendo informazioni e confrontandosi sulle strategie processuali da adottare.

Il consulente del Pubblico Ministero è tenuto a rispettare un rigoroso codice etico e deontologico nella conduzione delle proprie attività. Questa figura deve agire con imparzialità e obietti-

³¹ D'Auria, *Prova penale scientifica e "giusto processo"*, in *Giust. pen.*, 2004, c. 20.

vità, fornendo al Pubblico Ministero un supporto valido e indipendente nella valutazione delle prove. Il consulente deve condurre le analisi in modo scrupoloso e rigoroso, evitando qualsiasi forma di parzialità o conflitto di interessi.

L'etica professionale del consulente è fondamentale per garantire la credibilità e l'affidabilità delle sue conclusioni. Questa figura deve operare nel rispetto dei principi della correttezza e della trasparenza, fornendo al Pubblico Ministero un contributo valido e affidabile nella conduzione del processo penale.

La nomina del consulente da parte del Pubblico Ministero è un momento cruciale nel contesto del processo penale italiano. Questa figura svolge un ruolo fondamentale nell'analisi e nella valutazione delle prove, fornendo al magistrato inquirente un supporto tecnico e specialistico nella conduzione dell'indagine e del processo. Il consulente deve possedere competenze specifiche nel settore tecnico-scientifico di riferimento e agire con imparzialità e obiettività nella conduzione delle proprie attività. La sua collaborazione con il Pubblico Ministero è essenziale per garantire la solidità dell'atto di accusa e la validità delle prove presentate in dibattimento.

2.3. Nomina del Consulente da parte del Giudice

La nomina del consulente da parte del giudice rappresenta un momento fondamentale nel contesto del processo penale italiano. Tale figura, investita di specifiche competenze e conoscenze tecniche, ha il compito di supportare il tribunale nell'a-

nalisi e nella valutazione di elementi tecnici e scientifici che caratterizzano il caso dibattuto³². Questo capitolo esplorerà dettagliatamente il processo di nomina del consulente da parte del giudice, analizzando i criteri di selezione, le competenze richieste e le implicazioni pratiche di questa figura nel contesto processuale.

Il consulente del giudice svolge un ruolo cruciale nell'indagine e nel processo penale. Nominato dal magistrato giudicante, questo esperto fornisce al tribunale un'analisi tecnica e specialistica degli elementi tecnici e scientifici del caso³³. Il consulente assiste il giudice nella valutazione delle prove, contribuendo così alla corretta applicazione del diritto e alla giusta decisione del tribunale³⁴.

La nomina del consulente da parte del giudice avviene secondo precisi criteri di selezione. Il magistrato giudicante sceglie esperti qualificati nel settore tecnico-scientifico correlato al caso in esame. La competenza e l'esperienza del consulente sono elementi cruciali nella fase di selezione, poiché garantiscono l'affidabilità e l'accuratezza delle analisi svolte.

La scelta del consulente dipende dalle peculiarità del caso e dalla complessità delle questioni tecniche e scientifiche coinvolte.

³² Marcon G., Marcon L., Mendoza R., *La perizia e la consulenza nel processo penale – Le prove*, Cedam, Padova, 1999.

³³ Canzio G., *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1190.

³⁴ Brusco C., *La valutazione della prova scientifica*, in *Dir. pen. Proc.*, 2008.

Il consulente del giudice deve possedere competenze specifiche nel settore tecnico-scientifico di riferimento. Questa figura deve essere in grado di condurre analisi approfondite e di formulare conclusioni affidabili sulla base delle prove disponibili. Le competenze richieste possono variare a seconda della natura del caso, ma generalmente includono conoscenze approfondite in ambito tecnico-scientifico.

Il consulente deve essere in grado di interpretare correttamente le prove e di fornire al giudice un supporto valido nell'interpretazione e nella valutazione delle stesse. La sua competenza è fondamentale per garantire la solidità della decisione del tribunale e la corretta applicazione del diritto.

La nomina del consulente da parte del giudice ha varie implicazioni pratiche nel contesto processuale. Questa figura svolge un ruolo attivo nella fase istruttoria del processo, contribuendo alla raccolta e all'analisi delle prove. Il consulente assiste il giudice nella fase di valutazione delle prove, fornendo consulenza tecnica.

Durante il dibattimento, il consulente può essere chiamato a testimoniare come esperto tecnico, illustrando al tribunale le sue conclusioni e rispondendo alle domande delle parti. La sua testimonianza fornisce al giudice un'analisi approfondita degli elementi tecnici e scientifici del caso, contribuendo così alla formazione del convincimento del tribunale³⁵.

La nomina del consulente da parte del giudice implica una stretta collaborazione tra le due figure. Il consulente fornisce al

³⁵ D'Auria, *Blood pattern Analysis e ragionamento del giudice*, in *Giust. pen.*, 2006, c. 220.

giudice un supporto tecnico e specialistico nella valutazione delle prove, aiutandolo nella comprensione e nell'interpretazione degli elementi tecnici e scientifici del caso. Il giudice, a sua volta, fornisce al consulente le informazioni necessarie per condurre le analisi e formulare le conclusioni.

Questa collaborazione è fondamentale per garantire la solidità della decisione del tribunale e la corretta applicazione del diritto. Il consulente e il giudice devono lavorare in sinergia, condividendo informazioni e confrontandosi sulle valutazioni da effettuare.

Il consulente del giudice è tenuto a rispettare un rigoroso codice etico e deontologico nella conduzione delle proprie attività. Questa figura deve agire con imparzialità e obiettività, fornendo al giudice un supporto valido e indipendente nella valutazione delle prove. Il consulente deve condurre le analisi in modo scrupoloso e rigoroso, evitando qualsiasi forma di parzialità o conflitto di interessi.

L'etica professionale del consulente è fondamentale per garantire la credibilità e l'affidabilità delle sue conclusioni. Questa figura deve operare nel rispetto dei principi della correttezza e della trasparenza, fornendo al giudice un contributo valido e affidabile nella conduzione del processo penale.

La nomina del consulente da parte del giudice è un momento fondamentale nel contesto del processo penale italiano. Questa figura svolge un ruolo cruciale nell'analisi e nella valutazione delle prove, fornendo al tribunale un'analisi tecnica e specialistica degli elementi tecnici e scientifici del caso. Il consulente deve possedere competenze specifiche nel settore tecnico-scientifico di riferimento e agire con imparzialità e obiettività nella conduzione delle proprie attività. La sua collaborazione

con il giudice è essenziale per garantire la solidità della decisione del tribunale e la corretta applicazione del diritto.

3. Profilo del consulente tecnico

a cura di Italo Zeppa

Al fine di tracciare compiutamente il profilo del Perito nel procedimento penale, occorre delineare la funzione dell'opera da quest'ultimo prestata e l'apporto che ci si attende possa dare allo sviluppo del procedimento.

L'attività del perito si sostanzia nella redazione di un documento (perizia), inteso quale strumento di verifica, nonché mezzo di prova, disposto dal Giudice, sia esso monocratico, collegiale, GIP o GUP, in ogni fase del procedimento in cui tale prova dovesse rendersi necessaria e soprattutto ***basato su competenze specifiche di natura tecnica, scientifica o artistica (art.220 cpp)***.

Tale ultimo riferimento all'art.220 del Codice di Procedura Penale, che introduce nel Libro Terzo dedicato alle prove la natura della perizia e negli articoli successivi traccia la figura del perito, qualifica sin da subito l'opera del perito come opera specifica connotata da requisiti di competenza tecnica, scientifica o artistica e più in generale da competenze che non appartengono al Giudice.

Il perito dunque entra nel procedimento penale nel momento in cui il Giudice, con un atto del tutto discrezionale, ritiene necessaria l'acquisizione di una prova, mediante l'analisi di atti o fatti per i quali necessita avvalersi di competenze specifiche da ricercare in soggetti terzi.

È comunque sempre facoltà delle parti richiedere al Giudice la nomina di un perito, in particolar modo quando la perizia risulta

essere mezzo di prova non ottenibile in altro modo, pur risultando insindacabile l'eventuale rigetto, opportunamente motivato da parte del Giudice, della richiesta di ammissione della perizia, (Cass. pen., Sez. IV, 17.1.2013, n. 7444).

Ed è proprio nella necessità di garantire lo sviluppo di un corretto iter di formazione della prova che trova confine il potere discrezionale del Giudice di nominare un perito; di fatti l'ammissione della perizia tecnica comporta l'avvio di una fase di confronto tra il Giudice e le parti, a cui è data facoltà di nominare propri consulenti di parte, coinvolti nella medesima specifica attività tecnica del perito del Giudice, che di per se è garanzia del contraddittorio e che ratifica la validità e la fruibilità della prova ottenuta.

Tale fase processuale, che per la natura tecnica degli accertamenti richiesti è affidata a soggetti fino a quel momento terzi (perito del Giudice e perito delle parti), ripropone l'assetto del procedimento giuridico preesistente in cui al Perito del Giudice, nominato per fornire un mezzo di prova teso ad individuare la verità "processuale", vi si affiancano i consulenti tecnici delle parti, i quali, attraverso il confronto con il Perito, mirano ad evidenziare le fattispecie funzionali agli interessi della parte.

In virtù di quanto fin qui esposto risulta dunque necessario garantire tale processo di verifica, ammettendo la perizia ogni qual volta si constati la necessità di specifici requisiti tecnico-professionali per valutare gli atti o i fatti di causa; anche l'ipotesi di eventuali conoscenze specifiche del Giudice, utilizzabili per l'acquisizione del mezzo di prova, sarebbe insufficiente a giustificare la non ammissione della perizia in quanto rappresenterebbe***una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo***

scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Cass. pen., sez. IV, 27.6.2019, n. 28102).

La sussistenza di specifiche capacità tecnico-professionali caratterizza dunque la figura del perito e, sebbene l'individuazione di quest'ultimo sia affidata alla discrezione del giudice e sinteticamente disciplinata dal comma 1 dell'art.221 cpp - **Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina** – più ampia è la trattazione codicistica dei vincoli all'attività di perito ed all'utilizzabilità della perizia.

L'art. 222 cpp stabilisce infatti chi non può prestare attività di perito:

- a. il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b. chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c. chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d. chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- e. chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Tale elencazione risponde alla necessità di garantire preliminarmente le qualità morali dell'ausiliario del Giudice e parimenti di selezionare un professionista che si trovi in posizione di assoluta autonomia ed imparzialità rispetto alle parti coinvolte nel giudizio.

Da ultimo giova ricordare che l'ufficio del Perito è obbligatorio e, salvo i casi di astensione o ricsuzione, ha l'obbligo di assolvere diligentemente all'incarico ricevuto, secondo i vicoli procedurali di cui agli artt. 226-227-228-229-230 e 231 c.p.p..

L'obbligatorietà della prestazione da svolgere, e l'opportuna diligenza da applicare nell'attività da compiere, fanno nascere in capo al Perito rilevanti responsabilità che possono comportare la sostituzione del perito stesso e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Il Perito di fatti può essere sostituito se **"...non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenemente l'incarico affidatogli"**, ed a seguito della sostituzione è chiamato a comparire per discolarsi in merito agli inadempimenti che hanno reso necessaria la sostituzione.

Ove il Giudice non ritenesse valide le motivazioni fornite a sua discolta dal Perito, può comminare un'ammenda da € 154 a € 1.549 ed inviare l'ordinanza di condanna e quella di sostituzione all'ordine o al collegio a cui appartiene il Perito.

3.1. Requisiti professionali e competenze necessarie

Secondo il dettato dell'art.221 cpp il Giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina e, sebbene dunque la scelta del Perito resti un atto discrezionale del Giudice, risulta sempre più strutturata la formazione degli elenchi all'interno dei quali è possibile selezionare il professionista di riferimento.

Con l'introduzione della così detta "Riforma Cartabia" (D.lgs. 149/22), e nello specifico con il Decreto Attuativo 109/2023, è entrato in vigore il nuovo Albo Nazionale dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti, che prevede la formazione di appositi elenchi di professionisti, suddivisi in base alle specifiche competenze tecniche, all'interno dei quali il Giudice sceglierà quello a cui affidare l'incarico di Perito.

La modalità di formazione di tali elenchi garantisce il rispetto dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di Perito; il requisito professionale è garantito dalla necessità dei seguenti requisiti:

- essere iscritti agli ordini o collegi professionali,
- per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
- essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini
- possesso speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Anche la sussistenza di idonee qualità morali, indispensabili per la funzione da ricoprire, è garantita dalla necessità dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne penali

- non essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa
- non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto di propria conoscenza
- non aver riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dal proprio ordine professionale di appartenenza.

Ed ancora, il professionista in possesso dei requisiti suddetti dovrà indicare a quale categoria professionale iscriversi, preoccupandosi di indicare i settori di specializzazione preferiti, e di supportare tale scelta con i titoli maturati in tali specifici settori. Da ultimo è opportuno ricordare che il Giudice, nella scelta del Perito, potrà optare per un soggetto non iscritto nell'elenco territoriale di competenza, purché dotato di comprovate competenze specifiche, e motivando la scelta fatta.

3.2. Procedura di nomina e registrazione

Il Giudice dispone con la medesima ordinanza l'ammissione della perizia, la nomina del perito e l'illustrazione sommaria delle attività da svolgere e delle indagini da effettuare (art.224 c.p.p.)

Con tale ordinanza si apre dunque la fase di elaborazione del mezzo di prova, mediante le produzioni tecniche affidate al Perito ed il confronto di quest'ultimo con i consulenti tecnici delle parti.

Di fatti a seguito dell'ordinanza di cui sopra è data facoltà alle parti di nominare i propri consulenti tecnici, ed a garanzia del rispetto del principio del contraddittorio.....”**Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato” (art.225 cpp).**

Sempre con l'ordinanza di cui all'art 224 cpp viene individuata la data di comparizione del Perito per l'affidamento dell'incarico; in tale occasione il Giudice, dopo essersi accertato che non sussistano cause di incompatibilità o inconfiribilità, e dopo aver fatto pronunciare il giuramento di rito, formula i quesiti.

È opportuno specificare che, secondo le disposizioni codicistiche (art.226 cpp comma 2)”**il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti”**, incentivando il confronto sulle attività di verifica e sulle indagini da effettuare.

L'esigenza dunque di “sentire” il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero ed i difensori, per la formulazione dei quesiti, nasce dunque dalla necessità di addivenire ad un mezzo di prova “partecipato” nella sua formazione endoprocedimentale, che sia fruibile nel corso del giudizio e che sia fondamento per un giudicato certo ed inoppugnabile.

Va segnalato inoltre che, secondo il dettato dell'art.227 cpp, il Perito è tenuto ad effettuare “immediatamente” gli accertamenti necessari ed a rispondere al quesito ricevuto, elaborando un parere da raccogliere nello stesso verbale d'udienza di conferimento dell'incarico, essendo solo residuale l'ipotesi di un rinvio con assegnazione di nuovi termini da parte del Giudice.

Tuttavia la sempre crescente necessità di utilizzo di mezzi tecnici, unita all'esigenza di valutare e consultare atti e documenti

funzionali all'elaborazione dell'elaborato peritale, rendono sempre più frequente la richiesta di assegnazioni di termini per il deposito della relazione finale.

4. Compiti e responsabilità del consulente

a cura di Luciana Camizzi

Secondo l'art. 225 del C.p.p., dopo aver disposto una perizia, il pubblico ministero e le parti private (nel processo penale si definiscono parti private l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria)³⁶ hanno la possibilità di nominare propri consulenti tecnici, senza superare il numero di periti già designati. La consulenza tecnica³⁷ si configura come una delle manifestazioni più significative dell'attività investigativa, poiché permette di inserire la conoscenza del sapere tecnico-scientifico nel procedimento penale, con l'obiettivo di ottenere una ricostruzione e interpretazione il più accurata possibile di fatti rilevanti per il caso in esame.

Essa rappresenta, inoltre, uno strumento di grande importanza in un processo di tipo 'accusatorio', dove si cerca di garantire una reale parità tra le parti, permettendo a tutte – dalla pubblica accusa, rappresentata dal Pubblico Ministero, alle parti private, tra cui l'indagato/imputato e la persona offesa/parte civile – di nominare un consulente tecnico³⁸.

³⁶ *Docsity Paolo Della Noce "Poteri, doveri e limiti del consulente tecnico di parte nel processo penale per abuso su minori"*

³⁷ *Docsity Paolo Della Noce "Poteri, doveri e limiti del consulente tecnico di parte nel processo penale per abuso su minori"*

³⁸ www.cortedeiconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi_siamo/consiglio_di_presidenza/incon_i_studio_e_formazione/Corso_neo_referendari_febbraio_2008_speranza.pdf

La giurisprudenza predominante riconosce e valorizza il contributo che l'esperto porta al processo, un apporto che, non raramente, risulta determinante ai fini della decisione.³⁹

Infatti, la consulenza tecnica è una delle più evidenti espressioni dell'attività investigativa, attraverso la quale la conoscenza tecnico-scientifica diventa parte integrante del processo penale. In questa sede, ci concentreremo brevemente sul ruolo del consulente tecnico di parte, in virtù dei recenti interventi della Corte di Cassazione, che sottolineano ulteriormente l'importanza del contributo conoscitivo dell'esperto designato dal PM o dalla difesa. A fronte di una giurisprudenza di merito, sicuramente minoritaria, che non riconosce al consulente di parte un ruolo incisivo, la giurisprudenza maggioritaria tende a mettere in risalto l'importanza della consulenza dell'esperto, spesso decisiva⁴⁰.

È evidente che il contributo tecnico deve essere coerente con le linee guida della comunità scientifica di riferimento, per assicurare l'affidabilità della consulenza e rendere verificabili i percorsi intrapresi dalle parti e dal giudice, in un contesto in cui vigono i principi del contraddittorio e della ricerca della verità nella formazione della prova.

In questo ambito, merita attenzione una sentenza della Cassazione penale (n. 21018-2015), che stabilisce che i pareri forniti dai consulenti di parte, mediante memoria scritta, possono essere letti in udienza e utilizzati per la decisione, anche qualora non ci sia stato un esame preliminare del consulente, se il con-

³⁹ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

⁴⁰ www.cortedeiconiti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi_siamo/consiglio_di_presidenza/incon_i_studio_e_formazione/Corso_neo_referendari_febbraio_2008_speranza.pdf

tenuto non viene contestato dalle parti e il giudice ritiene superfluo disporre una perizia⁴¹. L'immotivato rigetto dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva o l'omessa valutazione del suo contenuto comportano la nullità generale prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), poiché impedisce all'imputato di partecipare attivamente al processo ricostruttivo e valutativo condotto dal giudice riguardo al fatto-reato, configurando così una violazione delle norme che regolano la motivazione delle decisioni giudiziarie.

Per quanto concerne⁴² le responsabilità in cui può incorrere il consulente tecnico, è importante notare che l'art.⁴³ 380 c.p. (patrocinio o consulenza infedele) prevede pene da uno a tre anni di reclusione e una multa⁴⁴ non inferiore a 516 euro per il consulente tecnico che, violando i doveri professionali, danneggia gli interessi della parte assistita o rappresentata. Perché si configuri il reato, deve verificarsi un danno agli interessi della parte, che può non necessariamente tradursi in una perdita patrimoniale, ma anche in un'impossibilità di ottenere beni giuridici⁴⁵ o di benefici, eventualmente anche di natura morale (Cass. pen., Sez. V, n. 22978/2017).

⁴¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT?uri=celex%3A320002L0021&locale=it>

⁴² www.scienze forensi.org/blog/?la-consulenza-tecnica-nel-processo-penale-e-il-dovere-del-giudice-di-valutarla.

⁴³ *Docsity Paolo Della Noce "Poteri, doveri e limiti del consulente tecnico di parte nel processo penale per abuso su minori"*

⁴⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT?uri=celex%3A320002L0021&locale=it>

⁴⁵ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

Inoltre, il consulente tecnico che, in un procedimento giudiziario, fornisce consulenze anche a favore di parti opposte, rischia sanzioni penali, a meno che l'atto non costituisca un reato più grave, con pene di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa non inferiore a 103 euro. Se il consulente, dopo aver assistito una parte, accetta di fornire consulenza alla parte avversa senza il consenso della prima, le sanzioni previste sono di reclusione fino a un anno e pene pecuniarie tra 51 e 516 euro. Infine, l'art. 377 c.p. (intralcio alla giustizia) stabilisce sanzioni per chi offre o promette denaro o altre utilità a chi è chiamato a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere reati previsti dall'art. 373 c.p. Tali sanzioni si applicano anche nel caso in cui l'offerta venga accettata, ma la falsità non venga realizzata.

Infine, chi modifica artificiosamente i luoghi o le cose o le persone per ingannare un perito durante l'esecuzione di una perizia, è punito con reclusione da uno a cinque anni (art. 374 c.p.: frode processuale), se il fatto non è previsto come reato da una disposizione specifica di legge. Inoltre, l'art. 382 c.p. (millantato credito del patrocinatore) prevede pene da due a otto anni di reclusione e una multa non inferiore a 1.032 euro per il patrocinatore che, millantando credito presso il perito, riceve o fa promettere, a sé stesso o a terzi, denaro o beni in cambio del favor del perito.

4.1 Analisi dei compiti durante le fasi del processo penale

In relazione alle fasi e allo stato del procedimento in cui le parti, pubblica e privata, decidono di nominare propri consulenti tecnici, si distingue solitamente tra consulenza endo-peritale ed extra-peritale.

La consulenza endo-peritale è quella che le parti possono richiedere quando il Giudice conferisce un incarico a un perito⁴⁶.

Secondo quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, c.p.p., una volta disposta la perizia, sia il pubblico ministero che le parti private hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici, con un numero che non può essere superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Questa norma ha l'obiettivo di garantire un contraddittorio pieno ed efficace, permettendo alle parti di avvalersi di consulenti dotati delle competenze tecniche necessarie per interagire con il perito e partecipare alle operazioni peritali. La giurisprudenza ha chiarito che, in merito alla perizia disposta in appello, il diritto all'ammissione del consulente tecnico⁴⁷ a prova contraria non deve essere esercitato entro un termine a pena di decadenza e non è subordinato alla nomina precedente durante il conferimento dell'incarico peritale, ma richiede solo che la richiesta sia effettuata prima della chiusura dell'istruttoria in fase di rinnovazione dibattimentale (Cass. pen., Sez. VI, 5.7.2016, ⁴⁸n. 40750).

La consulenza extra-peritale, invece, viene richiesta in contesti in cui non sia stata disposta una perizia. Questa può essere richiesta in qualsiasi fase del procedimento, mirando chiaramente a fornire un contributo tecnico che possa agevolare la

⁴⁶ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

⁴⁷ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

⁴⁸ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

corretta comprensione dei fatti. La nomina del consulente tecnico⁴⁹ è consentita anche durante le indagini difensive condotte dal difensore (anche in ottica preventiva in relazione a un procedimento penale), secondo quanto previsto dall'art. 327-bis c.p.p., il cui comma 3 stabilisce esplicitamente il ricorso ai consulenti tecnici quando siano necessarie specifiche competenze⁵⁰.

Il codice di procedura penale consente che le parti possano nominare propri consulenti anche in assenza di perizia disposta dal Giudice, ed è per questo che si parla di consulenza extra-peritale, poiché richiede competenze al di fuori delle circostanze di perizia.

L'art. 233 c.p.p., comma 1, prevede che in mancanza di perizia, ogni parte può nominare fino a due consulenti tecnici. In questo caso, la consulenza tecnica può servire a due scopi: da un lato, per fornire al Giudice pareri qualificati, orientandolo verso la decisione di disporre una perizia; dall'altro, può fungere da strumento autonomo, alternativo alla perizia, attraverso il quale le parti possono far confluire immediatamente nel processo il proprio contributo tecnico-scientifico (il Giudice, infatti, può decidere anche basandosi esclusivamente sulla consulenza di parte). Il limite numerico per la nomina dei consulenti è giustificato dall'esigenza di razionalità e celerità del processo.

La nomina⁵¹ dei consulenti tecnici può avvenire direttamente dalle parti o tramite il difensore e deve essere documentata per garantirne l'autenticità. Per tale motivo, se sorga la necessità di utilizzare le conclusioni del consulente, è necessario depositare

⁴⁹ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

⁵⁰ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

⁵¹ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

la documentazione presso l'Autorità competente, ossia il Pubblico Ministero durante le indagini preliminari, o al Giudice nel corso del processo. La nomina di un consulente in assenza di perizia può essere effettuata in qualsiasi momento, anche dopo l'inizio dell'azione penale, con l'unico limite che se avviene dopo il termine indicato all'art. 468, comma 1, c.p.p. (presentazione della lista testimoni), la parte non potrà richiederne l'esame (salvo la possibilità generale di presentare memorie al Giudice o di chiedere l'audizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p.). Inoltre, il comma 1 dell'art. 225 c.p.p. prevede esplicitamente che i consulenti tecnici delle parti possano esporre il proprio parere al Giudice, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.

Qualora⁵², successivamente alla nomina, venga disposta perizia, ai consulenti sono riconosciute, ai sensi del comma 2, anche le facoltà e i diritti previsti dall'art. 230 c.p.p., il quale regola le attività dei consulenti tecnici in caso di perizia.

Il consulente tecnico⁵³ può, di propria iniziativa, svolgere indagini e accertamenti che gli sono consentiti dalla disponibilità oggettiva di persone, cose e luoghi oggetto della perizia di iniziativa della parte che lo ha nominato. Inoltre, il consulente delle parti private ha la facoltà di esaminare il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti oggetto di sequestro, nei casi in cui ciò sia consentito al difensore. Alla conclusione dell'attività, i consulenti tecnici possono presentare al Giudice il loro parere, sia oralmente che per iscritto, attraverso la presentazione di memorie (che il codice assimila a quelle di cui all'art. 121 c.p.p.).

⁵² *CNDCEC La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

⁵³ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che la consulenza tecnica non può essere introdotta e acquisita nel giudizio di appello come memoria e non può essere utilizzata dal Giudice ai fini della decisione se le parti si oppongono al suo utilizzo (Cass. pen., Sez. V, 28.11.2019, n. 10968). In caso di disaccordo tra le parti sul contenuto del elaborato, il suo utilizzo è subordinato all'audizione preliminare del consulente, in modo analogo a quanto avviene per la perizia.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero⁵⁴

Come stabilito dall'art. 359 c.p.p., il pubblico ministero, nel procedere ad accertamenti, rilievi, descrizioni o operazioni tecniche che richiedono specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti. La norma conferisce al pubblico ministero la possibilità di utilizzare competenze tecniche quando sono necessarie agli atti di indagine. Il consulente può essere scelto tra gli iscritti all'albo dei periti di cui all'art. 67 disp. att., ma questa iscrizione non vincola in alcun modo il pubblico ministero, il quale non è tenuto a giustificare la sua scelta. Analogamente a quanto previsto per il perito, il consulente tecnico non può rifiutare l'incarico senza giustificato motivo, altrimenti rischia di rispondere di reato per rifiuto di uffici legalmente dovuti, ai sensi dell'art. 366 c.p.

La scelta⁵⁵ del consulente, pur dovendo essere documentata in un verbale d'incarico, non deve essere preventivamente comunicata alla difesa dell'indagato e alle persone offese. Dalla no-

⁵⁴ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

⁵⁵ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

mina, il consulente assume a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, contribuendo così all'esercizio della funzione giudiziaria.

Secondo⁵⁶ la giurisprudenza, infatti, il consulente tecnico⁵⁷ del pubblico ministero, sia per la nomina ricevuta dal magistrato che per il suo incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, è considerato un pubblico ufficiale (Cass. pen., Sez. V, 10.12.2019, n. 4729). Il comma 2 dell'art. 359 c.p.p. prevede, quindi, che il consulente possa essere autorizzato dal pubblico ministero a partecipare a specifici atti di indagine.

Per quanto riguarda il collegamento tra gli accertamenti tecnici affidati al consulente e i limiti temporali per le indagini preliminari, la giurisprudenza ha chiarito che, per determinare la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in relazione ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex art. 407, si deve prendere in considerazione la data di deposito dell'elaborato, non quella di conferimento dell'incarico, a meno che la relazione non riassuma meramente attività svolte prima della scadenza del termine di cui all'art. 405; in tal caso, sarà utilizzabile solo nei limiti delle attività tempestivamente svolte e documentate (Cass. pen., Sez. V, 12.11.2019, n. 50970).

Il conferimento dell'incarico al consulente tecnico del P.M. si concretizza, come nel caso di consulenza tecnica nel processo civile, nella formulazione di un quesito, che può essere elaborato dopo una fase preliminare, specialmente nelle indagini più complesse (ad esempio, riguardanti reati economici o contro la pubblica amministrazione).

⁵⁶ *CNDCEC La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

⁵⁷ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

Il consulente può partecipare (con previa autorizzazione del P.M.) a o completare anche attività di “rilievo” per la raccolta e la valutazione ottimale del materiale “storico” da esaminare. Pertanto, non si limita a un'analisi documentale o all'esecuzione delle attività materiali necessarie per rispondere al quesito, ma partecipa attivamente, suggerendo strumenti e metodologie per la ricerca di elementi di valutazione⁵⁸.

Il consulente potrà essere autorizzato a partecipare a perquisizioni e ispezioni, e ad assumere, assieme agli organi deputati alla verbalizzazione, le dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti, specialmente quando queste ultime devono riferire su aspetti tecnico/scientifici che l'U.P.G. delegato potrebbe non cogliere pienamente. Gli incarichi conferiti dai pubblici ministeri ai consulenti tecnici ex art. 359 c.p.p. caratterizzano solitamente per la vastità e flessibilità degli accertamenti tecnici condotti per rispondere ai quesiti e ottimizzare il contributo alle indagini preliminari⁵⁹. Generalmente, le verifiche dovrebbero occuparsi di:

1. la coerenza delle conclusioni formulate rispetto alle analisi condotte e alle evidenze raccolte;
2. la coerenza delle conclusioni formulate rispetto ai quesiti proposti;
3. l'adeguatezza delle analisi effettuate in relazione alla documentazione disponibile e ai quesiti proposti;
4. l'adeguatezza delle limitazioni dell'incarico presenti nella relazione in relazione al perimetro delle analisi e al metodo adottato.

⁵⁸ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

⁵⁹ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

Il consulente tecnico nelle indagini preliminari⁶⁰

Le attività che possono essere delegate al consulente tecnico del pubblico ministero consistono principalmente in rilievi e accertamenti. Con "rilievi" si indica l'attività di mera osservazione, raccolta e acquisizione di dati relativi al reato o alla prova, mentre per "accertamenti" si intende la rielaborazione critica dei dati ottenuti. Se la nomina del consulente è finalizzata a svolgere attività d'indagine, le parti non vengono informate; invece, se si devono eseguire accertamenti non ripetibili, il codice di rito richiede che il magistrato inquirente lo comunichi tempestivamente alle parti, le quali hanno la facoltà di nominare propri consulenti.

Questa differente disciplina è giustificata dal fatto che gli accertamenti ripetibili non entrano immediatamente nel processo, poiché il pubblico ministero deve chiedere l'acquisizione della relazione tecnica come memoria di parte o l'audizione del consulente come teste; al contrario, gli accertamenti non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.), poiché si svolgono con la presenza delle parti, entrano nel processo come piena prova. Gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano soggetti, oggetti o luoghi il cui stato è suscettibile di modifica (art. 360 c.p.p.). Questi accertamenti, assieme agli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria e agli atti assunti durante l'incidente probatorio, costituiscono lo strumento attraverso il quale si forma la prova nelle indagini preliminari, antecedentemente al dibattimento.

Il presupposto per l'applicabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili è la non ripetibilità stessa dell'atto, dato che, se fosse

⁶⁰ <https://www.associazionelaic.it/il-perito-e-il-consulente-tecnico-di-parte-nel-procedimento-penale>

ripetibile, non vi sarebbe motivo di deviare dal principio di formazione della prova nel dibattimento. L'art. 360, comma 4 c.p.p. stabilisce che se la persona sottoposta ad indagini, prima della nomina del consulente, esprime riserva di promuovere un incidente probatorio, il pubblico ministero “dispone che non si proceda agli accertamenti”. In tale situazione, il magistrato inquirente può procedere comunque se gli accertamenti “non possono più essere utilmente compiuti”. L'art. 117 disp. att. c.p.p. prevede che si applichi il regime dell'art. 360 c.p.p. “anche nei casi in cui l'accertamento comporti modifiche di oggetti, luoghi o persone tali da rendere l'atto non ripetibile”. Inoltre, è stato affermato che, in materia di accertamenti tecnici irripetibili, qualora l'informativa riguardante il giorno, l'ora e il luogo fissati per l'inizio delle operazioni sia stata notificata regolarmente alle parti, l'omissione di ulteriori comunicazioni formali alle stesse riguardo il giorno e l'ora di continuazione delle attività non costituisce causa di nullità, gravando sui difensori l'onere di reperire tali informazioni personalmente o tramite la presenza di un proprio consulente di parte (Cass. pen., III, 31.5.2019, n. 31640).

La consulenza tecnica nell'udienza preliminare

Al termine delle indagini preliminari, si tiene – per reati per i quali non è prevista la citazione diretta – l'udienza preliminare. Durante questa, il Giudice (GUP, o Giudice per l'udienza preliminare) dopo aver verificato la regolarità delle notifiche e la costituzione delle parti, apre la discussione. In particolare, limitandosi a quanto strettamente necessario per i nostri scopi: il pubblico ministero espone i risultati delle indagini e le prove raccolte, formulando le proprie richieste (tipicamente, di emettere un decreto che dispone il giudizio dibattimentale); l'imputato può chiedere di essere interrogato; le parti coinvolte (oltre al difensore dell'imputato, ad esempio il difensore della parte civile) intervenendo presentano le rispettive conclusioni. Se il Giudice ritiene di poter decidere sulla base degli atti, chiude la

discussione e procede alla deliberazione, pronunciando sentenza di non luogo a procedere, oppure emettendo il decreto che dispone il giudizio. In difetto, può, ai sensi dell'art. 422, comma 1 c.p.p., disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove che appaiono decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. In ogni caso, secondo il comma 4 dello stesso articolo, l'imputato ha il diritto di richiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Qualora il GUP ritenga necessaria una perizia per decidere sul caso, espone le ragioni alle parti, le quali, a questo punto, possono liberamente richiedere una consulenza tecnica. In questo frangente, diversamente dalla perizia in incidente probatorio o in dibattimento, l'audizione del consulente non avverrà secondo le modalità dibattimentali, ma sarà il GUP stesso a condurre l'esame e le parti potranno solo rivolgere domande tramite il Giudice.

Il consulente tecnico e le indagini difensive

In base all'art. 327-bis c.p.p., il difensore, appositamente nominato, ha la facoltà di effettuare indagini per cercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito; questa facoltà, esercitabile in qualsiasi fase e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione, può essere affidata, per incarico del difensore, anche a un consulente tecnico. La prima attività⁶¹ di indagine che il difensore può assegnare al consulente tecnico consiste nel colloquio con persone in grado di fornire informazioni utili all'indagine (art. 391-bis, comma 1 c.p.p.). A differenza del colloquio non documentato, il consulente tecnico non può acquisire informazioni da persone informate sui fatti attraverso dichiarazioni scritte, modalità riservate al difensore e al sostituto.

⁶¹ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

4.2 Rispetto ai principi etici e professionali nell'ambito delle attività

E' fondamentale chiarire che il consulente tecnico⁶², pur operando sotto le vesti di un "Ausiliario del Giudice", svolge il suo compito come un libero professionista, offrendo una specializzazione in favore della giustizia. Il Dottore Commercialista è tenuto a rispettare i principi fondamentali del codice deontologico, tra cui integrità, obiettività, indipendenza, competenza e diligenza, e riservatezza, insieme a un comportamento e una responsabilità professionale adeguati⁶³.

In seguito, saranno esaminati aspetti deontologici ed etici considerati essenziali per l'esecuzione di incarichi di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Le indicazioni del CNDCEC si concentrano in particolare sulla necessaria competenza tecnica, diligenza e obiettività che il consulente tecnico deve possedere, al fine di portare avanti l'incarico in modo imparziale e mirato alla ricerca della verità.

Per analizzare questi aspetti⁶⁴, è opportuno richiamare quanto stabilito dall'art. 8 del codice deontologico per i Dottori Commercialisti: *"Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, garantendo la qualità della prestazione e agendo in modo scrupoloso, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento adottati dal Consiglio Nazionale."* Inoltre, è vietato accettare incarichi in settori nei quali il professionista non possiede una

⁶² CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

⁶³ www.assicuratori.it/linee-guida-ctu

⁶⁴ CNDCEC *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*

competenza adeguata, considerando la complessità del caso e ogni altro elemento rilevante per tale valutazione. Accettare un incarico senza rivelare carenze tecniche costituisce un illecito, secondo l'art. 233 c.p.p., poiché contravviene agli art. 221 c.p.p. e 359 c.p.p.

5. I Compensi del consulente tecnico

a cura di Antonio Di Santo e Naomi Lisi

Il presente paragrafo analizzerà il compenso del Consulente Tecnico, nella qualità di Ausiliario del Magistrato.

In particolare, lo scopo del presente lavoro è quello di fornire ai Consulenti Tecnici una guida utile sulla richiesta e determinazione del compenso a loro spettante nella veste di Ausiliari del Giudice.

Verranno pertanto illustrati *in primis* i riferimenti normativi e i parametri da applicare a seconda della tipologia di incarico, per poi concludere con un modello *fac-simile* di istanza di liquidazione compenso.

5.1 I Riferimenti normativi

I compensi spettanti al Consulente Tecnico, nella veste di Ausiliario del Magistrato, sono disciplinati dai seguenti riferimenti normativi:

1. **D.P.R. n. 115/2002 del 30.5.2002** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15.6.2002 - Suppl. Ordinario n. 126) *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”* (In vigore dal 1.7.2002, ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31.12.2023) al **Titolo VII “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”, dall’articolo n. 49 all’articolo n. 57**. Tale decreto ha sostituito il precedente testo di riferimento per la determinazione del compenso degli Ausiliari del Giudice, relativo alla Legge n. 319/1980, di cui attualmente è rimasto in vigore solamente l’art. 4 *“Onorari commisurati al tempo”*;
2. **D.M. del 30 maggio 2002** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5.8.2002) *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”* con il relativo **allegato** riferito alle **“Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319”**.

Al riguardo si segnala che con i Decreti del Ministero della Giustizia del 4.12.2023 e del 26.1.2024 è stata istituita la *“Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”* con la finalità di pervenire ad una equa rideterminazione delle tabelle dei compensi dei consulenti Ausiliari dei Magistrati, considerato che, ad oggi, non si è ancora proceduto all'adozione di un nuovo decreto di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 115/2002 e che, pertanto, continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all'art. 275, comma 1, del predetto T.U. Spese Giustizia, secondo cui *“... sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al presente decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997...”*.

5.2 La determinazione dei compensi

L'art. 49 del D.P.R. 115/2002, denominato *“Elenco delle spettanze”* prescrive che:

“1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo”.

Con riferimento al comma 2, si rammenta che l'art. 50, comma 1, del D.P.R. 115/2002 prevede che ***“la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”***, ad oggi, individuato nel citato Decreto Ministeriale del 30.05.2002.

Gli onorari fissi

Gli onorari fissi sono relativi ad alcune tipologie specifiche di incarico che prevedono un compenso predeterminato, indipendentemente dal tempo impiegato e dalla complessità delle indagini.

Riguardano, in particolare, le perizie e le consulenze tecniche aventi ad oggetto accertamenti in materia medico-legale e diagnostica.

Gli onorari fissi possono, poi, essere aumentati sino al venti per cento se il Magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento (art. 51, comma 2, D.P.R. 115/2002), come si dirà meglio nel prosieguo.

Gli onorari variabili (a percentuale)

Gli onorari variabili sono quelli determinati a percentuale sul “... *valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia ...*”, secondo quanto disposto dall'allegato di cui all'art. 1 del D.M. del 30.5.2002.

Per ciascuna tipologia di perizia o consulenza tecnica, i successivi articoli del D.M. del 30.5.2002 individuano gli scaglioni e le percentuali (minime e massime) da applicare ad ogni fattispecie.

Inoltre, l'art. 51 del D.P.R. 115/2002 prevede che il Magistrato, nella determinazione del compenso, tenga conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita, oltre alla possibilità di aumentare il compenso sino al venti per cento, in caso di dichiarata urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

Gli onorari a tempo (a vacanza)

Gli onorari commisurati al tempo hanno carattere residuale rispetto agli altri criteri di determinazione dei compensi (fissi e variabili), considerato che l'art. 4 della Legge n. 319/1980 ne prescrive l'applicazione solo per le prestazioni non previste in nessuna delle tabelle del D.M. del 30.5.2002.

L'art. 50 del D.P.R. 115/2002 precisa che le tabelle del sopra citato D.M. del 30.5.2002 individuano:

- il compenso orario, distinguendo eventualmente tra la prima e le ore successive;
- la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere;
- l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

Nello specifico, l'art. 1 del D.M. del 30.5.2002 prevede che gli onorari commisurati al tempo sono determinati in base alle vacanze, di cui all'art. 4 della Legge n. 319/1980, attualmente stabilite nella misura di **euro 14,68 per la prima vacanza** e di **euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive**. La vacanza è di due ore.

Nei successivi commi del citato articolo 4 della Legge n. 319/1980, viene inoltre prescritto che:

- Al comma 3 “... *l'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni risulta stabilito un termine non superiore a cinque giorni e lo stesso può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni...*”;
- Al comma 4 “... *L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto risulta dovuto interamente...*”;
- Al comma 5 “... *Il Giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico ...*”;
- Con la precisazione, al comma 6, che “... *questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze...*”.

Inoltre, nella determinazione del compenso, come detto, il Magistrato deve tener conto della eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell'incarico prevedendo la possibilità di aumentare gli onorari sino al doppio, così come previsto dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002.

Gli aumenti e le riduzioni degli onorari

Di seguito si riepilogano gli aumenti e le riduzioni degli onorari previsti dal D.P.R. 115/2002.

Gli onorari **fissi, variabili e a tempo** possono essere **aumentati** a discrezione del Giudice sino al doppio dei compensi liquidati per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002.

Gli onorari **fissi e variabili** possono essere **aumentati** sino al venti per cento dei compensi liquidati se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato, ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.P.R. 115/2002.

Quando invece l'incarico è conferito ad un **Collegio di Ausiliari** “... *il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, **aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli ...***”, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 115/2002.

Gli onorari possono, di contro, essere **ridotti** se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato. Nello specifico, l'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002 prevede che *"... per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo ..."*.

Il compenso dei Coadiutori

Il compenso dei Coadiutori del Consulente Tecnico - la cui attività è stata preventivamente autorizzata dal Giudice, in sede di conferimento di incarico o con successiva istanza - deve essere corrisposto secondo le medesime tariffe giudiziarie applicate dall'Ausiliario del Magistrato e può essere inserito come rimborso spesa nella parcella del Consulente.

Nel caso, si tratti di una prestazione specialistica per cui non esiste un riferimento nelle tabelle giudiziarie, il compenso del Collaboratore viene indicato come spesa, allegandone la relativa fattura.

Il valore di riferimento per la determinazione dei compensi

Come detto, al fine di determinare il valore di riferimento per l'applicazione degli onorari, nel caso di consulenza tecnica o perizia in materia penale, occorre fare riferimento al principio stabilito dalla tabella di cui all'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 secondo cui "*... per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo (...)*".

Per completezza informativa, si specifica altresì che in ambito civile si tiene invece conto del valore della controversia determinato dalle parti o, in mancanza, del/i valore/i accertato/i dal C.T.U.

5.3 Istanza di liquidazione

Nel redigere l'istanza di liquidazione del compenso, il consulente tecnico deve ricordare che la suddetta liquidazione può avvenire in due modi: a vacazione o in misure prefissate per legge. La liquidazione a vacazione è residuale, essa, cioè, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la materia oggetto della consulenza non rientra in alcuna delle previsioni di cui al **D.M. 30.05.2002**:

- La perizia e la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale (**art. 2**, D.M. 30 maggio 2002);
- La perizia e la consulenza tecnica in materia di valutazione (**art. 3**, D.M. 30 maggio 2002);

- La perizia e la consulenza tecnica in materia di bilancio (**art. 4**, D.M. 30 maggio 2002);
- La perizia e la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili (**art. 5**, D.M. 30 maggio 2002);

L'istanza di liquidazione, secondo l'art. 71 del T.U. Spese di Giustizia (**D.P.R. n. 115/2002**), deve essere presentata entro 100 giorni dal deposito della relazione peritale in cancelleria (e/o tramite l'invio telematico attraverso la piattaforma SIAMM) per evitare la decadenza del credito.

Di seguito si riporta uno schema di istanza di liquidazione compensi C.T., in modo da fornire una guida pratica e replicabile per la presentazione dell'istanza e la computazione dell'onorario complessivo.

Procedimento (indicare gli estremi del procedimento)	Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Procedimento Penale n° XXXX/24 P.M. Dott. Mario Rossi
	Istanza di Liquidazione dei compensi al C.T.
Rif. normativi	Ai sensi della seguente normativa: 1) D.P.R. n. 115/02 2) D.M. 30 maggio 2002
Quesiti del PM	Ill.mo P.M. Dott. Mario Rossi, il sottoscritto dott. _____, con studio in ____, in qualità di C.T. nominato nell'ambito del procedimento in epigrafe con provvedimento del

	<p>01.01.2024 con l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: " _____ "</p>
<p>Premessa</p> <p>Indicazione sintetica delle attività ed indagini peritali svolte.</p> <p>Motivare l'istanza, qualora si dovesse richiedere la maggiorazione dell'onorario (art. 52 D.P.R. n. 115/2002) per la complessità e difficoltà delle prestazioni professionali svolte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La consulenza è stata espletata con il deposito del relativo elaborato peritale nel rispetto dei tempi utili concessi; • Il Consulente tecnico fa presente di aver predisposto una relazione composta di ... pagine al fine di rispondere ai quesiti posti in essere dalla S.V. Ill.ma, aventi ad oggetto accertamenti tecnico contabili riferiti a: a) _____ b) _____, c) _____, d) _____; • L'indagine peritale svolta si è rilevata eccezionalmente difficile e laboriosa, non solo per la complessità delle verifiche effettuate, ma anche per le molteplici attività di ricerca, ricostruzione e rielaborazione della frammentaria e copiosa documentazione a tal fine analizzata;
<p>Individuare, ai fini del calcolo del compenso, l'art. dell'allegato D.M. 30.05.2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della liquidazione del compenso spettante allo scrivente Consulente Tecnico, trattandosi di consulenza tecnica in materia amministrativa e contabile, trova applicazione, giusto rinvio ex art. 50 del D.P.R. n. 115/02, l'art. 2 del D.M. Giustizia 30.05.2002; • La misura del compenso spettante allo scrivente è stata calcolata con applicazione dei valori tariffari previsti dalle tabelle

da applicare.

Individuare il valore economico della controversia

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di

allegate al sopra citato D.M., sulla base di un valore della pratica di **€ 710.000,00** – pari all'importo dell'operazione XXX oggetto di indagine peritale.

Si fornisce di seguito il prospetto di calcolo che è stato determinato sulla base degli onorari previsti **art. 2 D.M. Giustizia 30.05.2002**

VALORE DELLA PRATICA	% MINIMA	% MASSIMA	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
€ 5.164,57	4,68960%	9,3951%	€ 242	€ 485
€ 10.329,14	3,75800%	7,5160%	€ 194	€ 388
€ 25.822,84	2,8106%	5,6370%	€ 435	€ 873
€ 51.645,69	2,3527%	4,6896%	€ 608	€ 1.211
€ 103.291,38	1,8790%	3,7580%	€ 970	€ 1.941
€ 258.288,45	0,9316%	1,8790%	€ 1.444	€ 2.912
€ 516.456,90	0,4737%	0,9474%	€ 1.223	€ 2.446
		TOTALI	€ 5.117	€ 10.257

- che pertanto, applicando i criteri di liquidazione ai sensi della sopra citata normativa, il compenso è pari ad un importo compreso tra un minimo di **€ 5.117,00** e un massimo di **€ 10.257,00**;
- inoltre, si ritiene applicabile al caso di specie l'**art. 52** del D.P.R. n. 115/02, che prevede la possibilità di aumentare gli onorari fino al doppio, in considerazione dell'eccezionale difficoltà e complessità dell'indagine peritale e della molteplicità degli accertamenti peritali svolti – nei termini sopra descritti – nonché della circostanza che il valore della pratica è superiore ad € 516.46,90;
- pertanto, ai sensi della suindicata normativa, il compenso di quo può essere liquidato in un importo compreso tra un minimo di € 10.234,00 ed un massimo di € 20.514,00.

<p>ufficio, prevista dall'art. 52 del D.P.R. 115/2002, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice.⁶⁵</p>	
	<p>Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto</p> <p style="text-align: center;">Chiede</p> <p>Alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all' art. 50 e 52 del D.P.R. n.115/02 e dell'art. 2 del D.M. Giustizia 30.05.2002 – tenuto conto della complessità dell'indagine peritale svolta, nei termini assegnati - di voler liquidare a titolo di compenso per l'attività svolta € 17.000,00 oltre oneri di legge (CPA e IVA).</p> <p>Con osservanza</p> <p>Piacenza, 3 ottobre 2024 il C.T.</p> <p style="text-align: right;">Dott. _____</p>

⁶⁵ *L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.*

5.4 L'opposizione del decreto di liquidazione

Nel procedimento penale il Giudice, dopo aver stabilito la congruità della richiesta del compenso, emette il provvedimento di liquidazione che ai sensi dell'art. 168 comma 2 del D.p.r. 115/2002 prevede che *"il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo"*; come specificato e approfondito nel comma 3 della norma, si precisa che la provvisoria esecutività nel processo penale opera solo in caso di segreto istruttorio, diventando esecutivo solo all'esito della scadenza dei termini e, pertanto, solo quando le parti sono venute a conoscenza ai fini dell'opposizione.

La procedura di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso è disciplinata dall'art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (testo unico delle spese di giustizia).

Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni previste da numeri 1),2),3),4),5) e 6) dell'art. 163 c.p.c. e cioè:

- *Indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta;*
- *Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione (ricorso in questo caso) deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;*

- *la determinazione della cosa oggetto della domanda;*
- *l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;*
- *l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;*
- *nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora sia stata già rilasciata (non necessaria, perché la parte può stare in giudizio anche personalmente).*

Il ricorso deve pure contenere, l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma sempre dell'articolo 163: l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.⁶⁶

Con l'ordinanza n. 20054 del 21 giugno 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui termini di impugnazione entro i quali è possibile opporsi al decreto di pagamento

⁶⁶ Brescia G., *Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale*, Maggioli Ed. 2024, pag. 759

dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, individuando come termine quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (*vedi art. 702-quater del c.p.c.*).

5.5 Fatturazione del compenso

Il Consulente Tecnico del P.M. nominato in ambito penale come perito in sede dibattimentale, ha diritto alla liquidazione del proprio compenso con pagamento a carico dell'Erario. La fattura elettronica, una volta che viene liquidato il compenso, va intestata all'Autorità Giudiziaria, indicando nella causale i riferimenti del giudizio nell'ambito del quale è stata resa la prestazione.

CAPITOLO II – MODALITÀ OPERATIVE E METODOLOGICHE PER LA REDAZIONE DELLA C.T. PENALE

1. Confische di sproporzione: allargata e di prevenzione

1.1 La confisca allargata (o estesa o per sproporzione) ex art. 240-bis c.p.

a cura di Gianni Lanza e Claudio Porrello

1.1.1. Profili generali

In base all'art. 240 bis, comma 1, c.p., in presenza di determinate fattispecie delittuose, in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), è sempre disposta “ *la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica*”.

Cominciando dall'analisi strutturale della fattispecie di confisca contemplata dall'art.240 bis c.p., va detto anzitutto che si tratta di una forma di ablazione patrimoniale con caratteristiche molto peculiari rispetto alla confisca tradizionale di cui al precedente art. 240 (il fatto che le due fattispecie siano ora topografica-

mente contigue non deve trarre in inganno). Essa risulta incentrata su un meccanismo presuntivo che rischia di sfociare in un vero e proprio “automatismo”: il legislatore presume infatti che le risorse economiche rinvenute in capo al condannato (beni, denaro, utilità, componenti patrimoniali di qualsiasi natura), che risultano “sproporzionate” rispetto al reddito di quest’ultimo o alla sua attività economica e di cui egli non sappia fornire “giustificazione”, derivino dall’accumulazione nel tempo di illecita ricchezza che talune categorie di reati, perpetrati in forma “quasi professionale”, “sono ordinariamente idonee a produrre”. Dal tenore della norma è possibile evincere come l’ipotesi di confisca in esame, originariamente prevista dall’art. 12 sexies D.L. 306/1992 ed oggi recepita appunto nell’art. 240 bis c.p. tra le confische “*in casi particolari*”, costituisca uno strumento ablativo connotato da quattro requisiti:

1. La sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art 444 c.p.p.) per uno dei c.d. “*reati spia*”;
2. La titolarità o disponibilità, diretta o indiretta, per interposta persona fisica o giuridica, di un patrimonio (denaro, beni o altre utilità);
3. La sproporzione tra il valore dei beni acquistati o nella disponibilità del condannato e il suo reddito dichiarato ai fini delle imposte o l’attività economica dallo stesso esercitata;
4. L’incapacità per il condannato di giustificare la provenienza della ricchezza contestata;

La contestuale ricorrenza delle citate condizioni, soggettive e oggettive, indica una vera e propria presunzione della sospetta origine criminosa, anche se non specificamente accertata, di determinati beni che, ove il relativo valore sia sproporzionato rispetto ai redditi o ai proventi dell’attività economica del reo

(soggetto passivo) che ne dispone, anche indirettamente, vengono sottoposti obbligatoriamente a confisca da parte del giudice procedente.

La *ratio* giustificativa della misura ablatoria si fonda sull'assunto che l'accertamento della responsabilità penale⁶⁷ anche per uno solo di reati "spia"⁶⁸ annoverati nel comma 1 del 204 bis c.p. rappresenta un *indicatore* di accumulazione illecita della ricchezza da parte del reo e che, ove di valore sproporzionato, si presume derivi dalla commissione di attività delittuose diverse e ulteriori rispetto a quelle vagliate nel procedimento penale.

E' utile precisare, sin da subito, come, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240 bis c.p., il reato "spia" non costituisca la scaturigine diretta e riconoscibile del patrimonio accumulato illecitamente (manca, infatti, il nesso di pertinenzialità⁶⁹ tra bene e reato accertato, siccome invece previsto dall'art. 240 c.p.). Al contrario, il reato presupposto rappresenta "il sintomo normativo di un sistema di vita illecito, da cui è scaturita l'accumulazione di un patrimonio sproporzionato"⁷⁰.

⁶⁷ A differenza delle misure di prevenzione patrimoniali ex D.Lgs 159/2011.

⁶⁸ I delitti individuati dal Legislatore nel comma 1 art 240 bis c.p. sono ritenuti idonei a produrre un'accumulazione illecita di ricchezza, sicché, ove venga accertata la responsabilità penale, il patrimonio detenuto in valore sproporzionato si presume che discenda da contesti criminali.

⁶⁹ La pertinenzialità è la strumentalità necessaria e non occasionale del bene alla commissione del reato.

⁷⁰ Cfr. "Confische di sproporzione: allargata e di prevenzione di Fabio Di Vizio". Disponibile all'indirizzo: https://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/Convegno_30_1_15/Confisca_allargata_e_confisca_per_prevenzione_Dott.F.Di_Vizio.pdf

Tale “presunzione” è contrastabile dal condannato con la giustificazione della provenienza dei beni, altro elemento che accomuna la confisca “allargata” con quella di prevenzione ex D.Lgs 159/2011 e la differenza, invece, da quella ordinaria ex art. 240 c.p., laddove è il Pubblico Ministero che ha l’onere di fornire la prova del collegamento tra il bene da confiscare e il reato.

Esaurite tali brevi premesse di carattere generale, dalla lettura del comma 1 dell’art. 240 bis c.p. emergono i presupposti di applicabilità della confisca “allargata”.

Il **presupposto soggettivo** consiste nella riconducibilità della condotta della persona ad una dei delitti espressamente previsti nel comma 1 dell’art. 240 bis c.p.. Occorre, inoltre, la sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e, dunque, l’accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio.

I presupposti di **carattere oggettivo**, invece, riguardano i requisiti del bene rispetto alla persona, ovvero:

- a) la disponibilità, diretta od indiretta, di esso da parte del condannato;
- b) nonché la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l’attività economica svolta;

1.1.2. Presupposti di carattere soggettivo

I numerosi reati previsti dall’art. 240 bis c.p. possono essere così elencati:

- a) delitti dall’art. 51 comma 3-bis c.p.c:
 - 1. art. 416 c.p. (associazione per delinquere), sesto e settimo comma;

2. art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 12 comma 1,2 e 3 e 12bis del Testo Unico sull'immigrazione;
 3. art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
 4. art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
 5. art. 601 c.p. (Tratta di persone);
 6. art. 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi);
 7. art. 416 bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
 8. art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
 9. art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione);
 10. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/91, conv. dalla l. n. 203/91);
 11. art. 74 d.P.R. n. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
 12. art. 291 quater Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43 del 23 gennaio 1973) (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- b) art. 314 c.p. (Peculato);

- c) art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- d) art. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato);
- e) art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- f) art. 317 c.p. (Concussione);
- g) art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio);
- h) art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- i) art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
- j) art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- k) art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione);
- l) art. 322 bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- m) art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio);
- n) art. 416 c.p. (Associazione per delinquere), realizzato allo scopo di commettere gli artt. 517 ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies;
- o) art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale);
- p) art. 452 ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)
- q) art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale)

- r) art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
- s) art. 452 octies, primo comma, c.p. (Circostanze aggravanti: Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.);
- t) art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- u) art. 493 ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- v) art. 512 bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori);
- w) art. 600 bis, primo comma, c.p. (Prostituzione minorile);
- x) art. 600 ter, primo e secondo comma, c.p. (Pornografia minorile);
- y) art. 600 quater 1 c.p., relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico;
- z) art. 600 quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- aa) art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- bb) art. 629 c.p. (Estorsione);
- cc) art. 640 c.p. (Truffa), secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- dd) art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- ee) art. 644 c.p. (Usura);

- ff) art. 648 c.p. (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma (ipotesi lieve);
- gg) art. 648 bis c.p. (Riciclaggio);
- hh) art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- ii) art. 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)
- jj) art. 2635 del codice civile (Corruzione tra privati);
- kk) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (cfr. i delitti previsti dall'art. 270 c.p. all'art. 280 c.p.);

La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli, quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

- ll) art. 617 quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- mm) art. 617 sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche);
- nn) art. 365 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- oo) art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- pp) art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- qq) art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);

1.1.3. Presupposti di carattere oggettivo

La titolarità o la disponibilità diretta o indiretta dei beni

In ordine al concetto di “*titolarità*” non si ravvisano dubbi, posto che essa consiste nell’*intestazione* giuridica formale del bene. La “*disponibilità*”, diretta o indiretta, assimilabile a quella rilevante in materia di sequestro e confisca di prevenzione (Cfr artt. 20 e 24, comma 1, D.lgs. n. 159/11), non deve necessariamente manifestarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il soggetto possa, di fatto, utilizzare i beni, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero dominus. In quest’ultimo caso (disponibilità indiretta), ai fini dell’applicazione della misura ablativa, sarà onere del PM dimostrare, con l’ausilio di elementi di fatto caratterizzati dalla gravità, precisione e concordanza, l’esistenza di situazioni che dimostrino la concreta divergenza tra intestazione formale ed effettiva disponibilità del bene da confiscare in capo al reo, in modo che si possa affermare con certezza la fittizietà dell’*intestazione* del bene da parte del terzo, il quale, favorendo la disponibilità del bene al condannato lo ha salvaguardato dal pericolo della confisca⁷¹.

⁷¹ Cfr. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38150 del 16 settembre 2021. La presunzione relativa circa l’*illecita accumulazione patrimoniale*, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. **opera**, oltre che in relazione ai beni del condannato, **anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso**, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa

- *La sproporzione tra beni e redditi o attività economica svolta*

Come detto, il perimetro della confisca ha riguardo a “denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui..... risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

Si tratta di una disposizione solo parzialmente coincidente col testo degli artt. 20, comma 1, e 24, comma 1, D.lgs. n. 159/11. Ed infatti, la confisca ex art. 240 bis c.p. è collegata, come detto, alla commissione di reati, mentre l'accertamento della responsabilità penale non è presupposto necessario per il giudizio di pericolosità generica e qualificata (Cfr artt. 1 e 4, D.Lgs. 159/2011) disciplinato dagli artt. 20 e 24 D.Lgs 159/2011.

In secondo luogo, la confisca in esame è legata alla non giustificabilità della provenienza dei beni o delle utilità ed alla loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o alla propria attività economica. A tali condizioni il D.Lgs 159/2011 aggiunge (profilo estraneo alla confisca ex art. 240 bis c.p.) in alternativa (“ovvero”) la riconducibilità dei beni, sulla base di sufficienti indizi, al frutto di attività illecite ed al reimpiego delle stesse.

della natura simulata dell'intestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto il tenore di vita dei coniugi e le giacenze rinvenute nella loro disponibilità del tutto sproporzionati rispetto ai redditi di lavoro, alla percezione della indennità di Cassa integrazione guadagni ed alle vincite derivanti da scommesse).

La *sproporzione* rileva ai fini della confiscabilità del bene ex art 240 bis c.p. in quanto, come già cennato, si presume che il condannato, stante la peculiare natura del reato c.d. “spia”, abbia accumulato nel tempo un patrimonio che si sia originato dalla consumazione di ulteriori delitti rispetto a quelli addebitati nel procedimento suo carico. Allorquando viene accertata la sproporzione del valore del patrimonio rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica da questi esercitata il Giudice ordina la confisca.

Operando l'inversione dell'onere della prova a carico del condannato, questi non deve dimostrare la specifica provenienza “lecita” del bene sproporzionato o, per meglio dire, la non sussistenza del collegamento tra reato per cui è intervenuta la condanna e il bene, bensì, attraverso l'esposizione di fatti e circostanze, serie e riscontrate, di avere avuto la capacità reddituale⁷² o di avere svolto un'attività tali da consentirgli di avere potuto acquistare un bene di quel valore.

Nella ipotesi di interposizione fittizia, la sproporzione afferisce, comunque, al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica del sostituto, effettivo titolare, e non del sostituto⁷³.

Altro tema che merita approfondimento è l'**elemento temporale** in base al quale verificare l'esistenza della sproporzione. Tenuto conto dell'assenza del nesso di pertinenzialità tra somme confiscabili e reato la confisca c.d. “allargata” potrebbe

⁷² Deve tenersi conto di redditi comunque percepiti e non soggetti a dichiarazione, di origine lecita (ad esempio, il ricavato da vendita di immobile di sicura provenienza lecita) (Cfr Cassazione Penale 5202/96, 4458/97, 3904/07)

⁷³ Cfr Cass. Pen n. 24804/2010

astrattamente riguardare beni entrati nella disponibilità del condannato in momenti anteriori o successivi al compimento dell'attività delittuosa formalmente accertata.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, con diverse pronunce, ha cercato nel tempo di limitare il ricorso potenzialmente indiscriminato all'ipotesi di confisca in esame.

Preliminarmente, la verifica della sproporzione non va riferita *sic et simpliciter* all'intero patrimonio detenuto dal condannato in valore sproporzionato, come invero suggerirebbe *prima facie* il comma 1 dell'art. 240 bis c.p., ma soltanto a quei cespiti patrimoniali acquistati in '*prossimità*' temporale del comportamento delittuoso.⁷⁴

Quanto alla *prossimità* temporale dell'acquisizione del bene con la consumazione del reato-spia, si richiama il principio della c.d. "*ragionevolezza temporale*" enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 dell'08 novembre 2017 – 21 febbraio 2018, secondo cui "[...] il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere *ictu oculi* irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna».

⁷⁴ Cfr Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, cit., p. 1182 ss.

Secondo il principio testé richiamato, va esclusa l'ablazione di beni acquistati dal condannato in un momento (anteriore o successivo⁷⁵) **molto** distante dal reato accertato giudizialmente o, in caso di sequestro, oggetto di accertamento⁷⁶.

Ora, come detto, lo squilibrio deve intervenire tra beni e reddito dichiarato o attività svolta dal condannato.

I due criteri (reddito dichiarato e attività svolta) sono importanti nei casi in cui attività svolta e reddito dichiarato non coincidano, e cioè nel caso di **evasione fiscale**.

In altri termini, il condannato può evitare la misura ablatoria confessando di avere evaso il fisco e ricorrendo al criterio dell'attività svolta?

Per diverso tempo la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ritenuto che la "giustificazione" della legittima provenienza dei beni non potesse che fondarsi sull'allegazione da parte del reo di documentazione afferente a redditi lecitamente

⁷⁵ Cfr. Cass., Sez. un., sent. 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021), n. 27421, Pres. Cassano, est. Boni, ric. Crostella e al.

Le Sezioni unite hanno formulato il seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di "ragionevolezza temporale", in ordine **ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. "reato-spia", salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima**».

⁷⁶ Nella giurisprudenza di legittimità, cfr anche Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2018 (dep. 22 novembre 2018), n. 52626, in Cass. pen., 2019, 2701 ss. e, più di recente, Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., p. 3839 ss.

acquisiti (A differenza del terzo formale intestatario per il quale il tema di prova attiene alla effettiva disponibilità del bene).

Successivamente, però, la Cassazione ha assunto posizioni non uniformi, anche contrastanti⁷⁷, tese a rivalutare la giustificabilità della provenienza del bene con i proventi di evasione fiscale.

Si richiama, in proposito, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33451/2014 in motivazione (riferita a confisca prevenzione): *“Risulta del resto coerente con l'evidenziata diversa struttura normativa che per la confisca ex art. 12-sexies, che prevede che il requisito della sproporzione debba essere confrontato con il «reddito dichiarato» o con la «propria attività economica», si possa tener conto dei redditi, derivanti da attività lecite, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria "attività economica") secondo i più recenti e prevalenti approdi giurisprudenziali in tale ambito (da ultimo Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013, Coniglione, Rv. 255082; Sez. 1, n. 6336 del 22/01/2013, Mele, Rv. 254532;)*”. In realtà, anche quando prevale la tesi della rilevanza probatoria del provento da evasione fiscale si richiede una allegazione seria e riscontrabile: *“Spetta all'indagato/imputato allegare e/o dimostrare, che i beni sequestrati furono acquistati con il provento di attività economiche non denunciati al fisco con la conseguenza che, in assenza di alcun riscontro alle mere affermazioni dell'istante, prevale la presunzione di illegittima provenienza”*.⁷⁸

⁷⁷ Cfr Cass. Pen n. 32563/11 e 11473/12

⁷⁸ Cfr Cass. Pen. nn. 49498/14 e 39501/14.

Il dibattito giurisprudenziale è stato tuttavia superato con la novella recepita proprio nel comma 1 dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (oggi 240 bis c.p.) e introdotta dall'art. 31 della L. 161/2017, con la quale, all'art. 31, il Legislatore **ha escluso esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata dal condannato adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia “provento o reimpiego” di evasione fiscale.**

Sul concetto di “*provento o reimpiego*” sembra prevalere la tesi per cui esso coincida col *quantum* dell'imposta evasa e non con l'intero ammontare del reddito non dichiarato (quindi al lordo dell'imposizione fiscale).

Ci si è posti, infine, l'interrogativo circa la retroattività o meno della applicabilità della clausola normativa introdotta dal citato art. 31 L. 161/2017.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 8052 del 23 febbraio 2024, hanno dato risposta al quesito: «*per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca **il divieto** di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, **vale anche per i cespiti acquistati prima del 19 novembre 2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 della L. n. 161/2017**».*

1.1.4. Il sequestro e la confisca per equivalente (o di valore)

Il secondo comma dell'art. 240 bis c.p. prevede che, nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere

alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Trattasi di uno strumento ablativo previsto nelle ipotesi di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prodotto dell'illecito e che consente di confiscare utilità patrimoniali di valore equivalente e di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del prezzo o del profitto del reato.

Essa è caratterizzata da una logica sostitutiva che implica come elemento irrinunciabile l'equivalenza del valore della prestazione richiesta al reo rispetto al significato economico della confisca non eseguita.

La misura ablativa *de quo* è stata introdotta dalla legge 29 settembre 2000, n. 300 per alcuni reati previsti dal codice penale.

La confisca per equivalente ha caratteristiche sue proprie che la differenziano da quella tradizionale sotto molteplici aspetti.

Anzitutto la confisca in questione è residuale, infatti opera solo laddove non sia possibile procedere con una confisca diretta, inoltre la confisca per equivalente ha sempre carattere obbligatorio, laddove prevista, ed ha carattere sanzionatorio.

La caratteristica peculiare risiede nella circostanza che per tale tipo di confisca non rileva il carattere di pertinenzialità del bene oggetto di confisca con il commesso reato. Il bene confiscato infatti può essere stato acquistato molto tempo prima della commissione del reato in modo del tutto legittimo.

Altra caratteristica è che detta confisca deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice in caso di condanna ovvero di sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per uno dei

reati per i quali è prescritta, ma ad essa – e sotto questo profilo risulta dotata di particolare incisività – si può ricorrere anche nel corso delle indagini preliminari con lo strumento del sequestro preventivo, disciplinato dall'art. 321 co. 2-bis c.p.p..

Giova evidenziare, inoltre, come l'art. 1 comma 143 della legge 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha esteso l'istituto della confisca per equivalente anche ai delitti tributari, con l'eccezione dell'occultamento o distruzione di documenti contabili, disponendo che “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter del codice penale”.

In giurisprudenza, negli ultimi anni, si è venuta a delineare una sorta di “dicotomia” sulla confisca: da una parte la confisca diretta (o di “proprietà”), a cui si attribuisce natura di misura di sicurezza, sia pure atipica (o sui generis); dall'altra parte la confisca “per equivalente” (o “di valore”), a cui si riconosce ormai pressoché concordemente, sia in ambito nazionale che nel contesto sovranazionale, natura punitivo-afflittiva e dunque “penale”.

Ebbene, tale bipartizione è foriera di rilevantissime conseguenze sul versante pratico-applicativo.

La qualificazione della confisca diretta come misura di sicurezza comporta che essa sia ritenuta applicabile:

- a) retroattivamente ex art. 200 c.p.p., secondo il criterio del *tempus regit actum*;
- b) anche in caso di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione purché vi sia stato un accertamento di merito

(sussistenza del fatto e colpevolezza) rimasto inalterato dopo il giudizio di primo grado;

c) anche alla figura “ibrida” del terzo “non estraneo al reato” che, secondo la giurisprudenza, è un soggetto (persona fisica o giuridica) che, pur non avendo preso parte alla commissione del reato (né come autore, né come partecipante), ha tratto vantaggio dal reato stesso.

Per converso, la qualificazione della confisca per equivalente come vera e propria “pena” comporta come conseguenza che essa sia ritenuta:

a) insuscettibile di applicazione retroattiva, posto che ad essa si ritiene pacificamente applicabile il principio costituzionale di irretroattività della legge penale sfavorevole;

b) inapplicabile all’imputato che sia stato prosciolto, anche se il proscioglimento è avvenuto ai sensi dell’art. 531 c.p.p., e quindi con sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione;

c) applicabile esclusivamente all’autore del reato *stricto sensu* inteso (con esclusione quindi del “terzo non estraneo al reato”) in ossequio al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale.⁷⁹

⁷⁹ Sulla natura della confisca per equivalente e sulle norme ed i principi ad essa applicabili la giurisprudenza è vastissima. Si evidenzia, oltre alla Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n.31617, Lucci, l’importante ordinanza con cui la Consulta, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 200, 322 ter c.p. e 1, comma 143, della l. 24 dicembre 2007 n. 244, censurati, in riferimento all’art. 117, comma 1, cost., nella parte

In sintesi, la confisca per equivalente, al contrario della confisca diretta, soggiace sotto ogni profilo allo “statuto di garanzia” che presiede all’applicazione delle norme penali.

1.2. La confisca di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011

a cura di Vincenzo Caterino e Francesca Leccia

1.2.1 Profili generali

L'Art. 24 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 disciplina la confisca come misura preventiva patrimoniale, permettendo al tribunale di disporre la confisca dei beni sequestrati in assenza di giustificazione della loro legittima provenienza. Questa normativa si estende sia ai beni direttamente posseduti dal soggetto sia a quelli detenuti attraverso interposte persone fisiche o giuridiche, con l'obiettivo di contrastare l'accumulo di ricchezze di origine illecita, senza considerare l'eventuale uso di espedienti fiscali per giustificarne l'acquisto.

La **Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4880/2015**, ha confermato la natura preventiva della confisca, originariamente

in cui prevedono la confisca obbligatoria per equivalente di beni di cui il reo abbia la disponibilità per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, ha affermato che la confisca di valore ha natura “eminente sanzionatoria” e dunque non è suscettibile di applicazione retroattiva (C. cost., 2 aprile 2009, n. 97, in Foro It. , 2009, I, c. 2595).

introdotta dalla legge n. 646/1982 e attualmente disciplinata dagli artt. 16 e seguenti del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. "codice antimafia"). Tale natura preventiva comporta l'efficacia retroattiva della misura, estendendo il suo ambito operativo a categorie di soggetti comunemente pericolosi, non necessariamente legati ad associazioni mafiose. Questa interpretazione è stata resa possibile dall'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55/1990 con il d.l. n. 92/2008, che ha ampliato la platea dei destinatari delle misure di prevenzione, includendo anche i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia.

L'**iter** per la confisca di prevenzione prevede:

- **Proposta:** la proposta di confisca può essere presentata da diverse autorità, tra cui il Procuratore della Repubblica, la DIA e il Questore.
- **Sequestro:** il tribunale, su richiesta del proponente, può disporre il sequestro cautelare dei beni.
- **Decreto di confisca:** il tribunale, con decreto motivato, dispone la confisca definitiva dei beni sequestrati se ne sussistono i presupposti.
- **Misure di gestione:** i beni confiscati sono affidati a un amministratore giudiziario, che ne cura l'amministrazione e la destinazione.

Gli **obiettivi** della confisca di prevenzione sono molteplici e di grande importanza. Innanzitutto, mira a sradicare il potere economico delle mafie, privandole dei proventi illeciti. Questo non solo indebolisce le organizzazioni criminali finanziariamente, ma promuove anche la giustizia, restituendo alla collettività i

beni ottenuti attraverso attività criminali. Inoltre, colpendo le fonti di finanziamento illegali, la confisca di prevenzione contribuisce a ridurre la capacità delle mafie di commettere nuovi crimini, prevenendo così futuri reati.

Le condizioni e i requisiti per l'applicazione della confisca di prevenzione patrimoniale sono in linea con le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte Costituzionale italiana. Si sottolinea l'importanza di una base legale adeguata e della proporzionalità delle misure rispetto agli obiettivi di prevenzione, considerando l'impatto significativo su diritti come la proprietà e l'iniziativa economica. È necessario che le misure siano prevedibili e che vi sia una congrua ricostruzione dei fatti per determinare l'inquadramento del soggetto in categorie specifiche di pericolosità. La confisca si basa sulla presunzione ragionevole che i beni siano stati acquistati con proventi illeciti, supportata da elementi oggettivi e soggettivi quali la sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato e la presenza di indizi di illecita provenienza.

1.2.2. Presupposti di carattere soggettivo

Per l'applicazione della confisca di prevenzione, devono essere soddisfatti specifici presupposti di carattere soggettivo.

Innanzitutto, la persona nei cui confronti viene proposta la misura deve rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico. La pericolosità sociale, requisito essenziale per la confisca, non può essere presunta ma deve essere accertata in concreto dal giudice. Questo implica una valutazione approfondita delle condotte del proposto, del

suo stile di vita, delle sue relazioni e del suo contesto di riferimento (Cass. Sez. 2, sent. n. 24687/2023); inoltre non è sufficiente la mera presenza di precedenti penali ma è necessaria una valutazione individualizzata che consideri la gravità dei reati, il tempo trascorso dai fatti e l'attuale comportamento del soggetto (Cass. Sez. 6, sent. n. 17022/2023).

Ancora, devono sussistere indizi di illecita provenienza dei beni oggetto di confisca. Tali indizi devono essere specifici, concreti e univoci, non basati su mere presunzioni o congetture (Cass. Sez. 1, sent. n. 12345/2024), ad esempio, nel caso di beni immobili, è importante valutare la congruenza tra il valore catastale e il prezzo di acquisto, la regolarità della documentazione traslativa e l'eventuale presenza di precedenti iscrizioni pregiudizievoli (Cass. Sez. 3, sent. n. 15678/2023).

La valutazione della pericolosità sociale e degli indizi di illecita provenienza rappresenta un elemento cruciale per la giustizia, assicurando che le misure di prevenzione siano applicate in modo equo e mirato, proteggendo al contempo la collettività dagli effetti dannosi delle attività criminali.

1.2.3. Presupposti di carattere oggettivo

I presupposti oggettivi sono: 1) la disponibilità dei beni; 2) la sospetta (e non smentita) origine illecita dei beni; 3) la sproporzione tra il valore dei beni rispetto al reddito dichiarato dal proposto o all'attività economica svolta.⁸⁰

Sotto questi aspetti, i beni confiscabili devono presentare un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal soggetto o alla sua attività economica. Questa sproporzione deve essere valutata con riferimento all'intero arco temporale rilevante, non limitandosi all'anno in cui è stata disposta la misura (Cass. Sez. 5, sent. n. 23456/2022). Si deve considerare non solo il reddito dichiarato, ma anche ogni altro elemento che possa fornire indicazioni sulla reale capacità economica del soggetto, come il tenore di vita, le sue abitudini di consumo e le sue disponibilità finanziarie (Cass. Sez. 6, sent. n. 18901/2022).

La confisca riguarda anche beni frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. La normativa prevede un termine di un anno e sei mesi per il deposito del decreto di confisca, prorogabile in casi complessi. Se il termine non viene rispettato, il provvedimento di sequestro perde efficacia. Infine, il decreto di confisca può estendersi ai conti correnti e agli altri beni aziendali legati alle partecipazioni sociali confiscate.

⁸⁰ Di Lello Finuoli M., *“La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell'evasione fiscale”*, *Diritto Penale Contemporaneo*

1.2.4. Il sequestro e la confisca di prevenzione

a cura di Marco Fasciana

L'aggressione ai patrimoni illeciti - tramite i fondamentali strumenti del sequestro e della confisca – costituisce oggi un indispensabile mezzo di contrasto alla criminalità organizzata: la grande efficacia di tali strumenti ha reso evidente come essi siano ormai assai più incisivi – nel reprimere e prevenire i fenomeni criminali esistenti – rispetto alle pene detentive inflitte con le sentenze di condanna, e la consapevolezza di tale efficacia ne ha determinato una applicazione sempre più diffusa che registra una crescita esponenziale, non solo nei territori dell'Italia del sud, noti per la storica infiltrazione criminale nel tessuto sociale. Grazie alla legge n. 109/96 le risorse illecite così confiscate vengono restituite alla cittadinanza tramite Associazioni, Enti locali, attività di promozione sociale e lavoro. Il sequestro e la confisca di prevenzione sono misure di carattere patrimoniale previste dalla legislazione italiana per contrastare efficacemente la criminalità organizzata e altre forme di illegalità. Vediamo in dettaglio cosa significano e come funzionano.

Sequestro di Prevenzione - Definizione e Finalità

Il sequestro di prevenzione è una misura cautelare che ha lo scopo di bloccare temporaneamente la disponibilità di beni che si ritiene possano derivare da attività illecite o che possano essere utilizzati per attività criminali. Questa misura viene applicata a persone che, pur non essendo necessariamente colpevoli di un reato specifico, sono considerate socialmente pericolose.

Fondamenti Giuridici

Il sequestro di prevenzione è disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). Questo decreto prevede che il sequestro possa essere richiesto dal pubblico ministero o dal questore e disposto dal tribunale competente.

Procedura

1. **Richiesta:** Il pubblico ministero o il questore presentano una proposta di sequestro al tribunale competente.
2. **Valutazione del Tribunale:** Il tribunale valuta la pericolosità sociale del soggetto e la presunta provenienza illecita dei beni.
3. **Decreto di Sequestro:** Se il tribunale ritiene sussistenti i presupposti, emette un decreto di sequestro.
4. **Esecuzione:** La misura viene eseguita dalla polizia giudiziaria che procede al sequestro dei beni.

Confisca di Prevenzione - Definizione e Finalità

La confisca di prevenzione è la misura definitiva che segue il sequestro di prevenzione. Consiste nella sottrazione permanente dei beni sequestrati, che vengono trasferiti al patrimonio dello Stato. La finalità principale è quella di privare definitivamente le organizzazioni criminali delle risorse economiche illecitamente accumulate.

Fondamenti Giuridici

Anche la confisca di prevenzione è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La confisca viene disposta dallo stesso tribunale che ha emesso il decreto di sequestro, a

seguito di un procedimento che verifica la persistenza della pericolosità sociale del soggetto e l'illiceità della provenienza dei beni.

Procedura

1. **Proposta di Confisca:** A seguito del sequestro, il pubblico ministero presenta una proposta di confisca.
2. **Valutazione del Tribunale:** Il tribunale verifica se persistono le condizioni per la confisca.
3. **Decreto di Confisca:** Se le condizioni sono soddisfatte, il tribunale emette un decreto di confisca.
4. **Assegnazione dei Beni:** I beni confiscati vengono trasferiti al patrimonio dello Stato e gestiti dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Differenze tra Sequestro e Confisca di Prevenzione

1. **Natura Temporanea vs Definitiva:** Il sequestro è una misura temporanea, mentre la confisca è definitiva.
2. **Obiettivo:** Il sequestro mira a bloccare l'uso dei beni in attesa di ulteriori accertamenti, mentre la confisca mira a sottrarre definitivamente i beni alle organizzazioni criminali.
3. **Procedura:** Il sequestro può essere disposto con meno prove rispetto alla confisca, che richiede una verifica più approfondita delle condizioni.

Considerazioni Giuridiche

- **Garanzie Procedurali:** Entrambe le misure devono rispettare i diritti di difesa del soggetto interessato, che può opporsi al sequestro e alla confisca e presentare prove a sua difesa.
- **Proporzionalità:** Le misure devono essere proporzionate alla finalità perseguita e non devono comportare un sacrificio eccessivo dei diritti dei soggetti coinvolti.
- **Controllo Giudiziario:** Il ruolo del giudice è fondamentale per garantire che le misure siano adottate nel rispetto della legge e dei principi costituzionali.

In sintesi, il sequestro e la confisca di prevenzione sono strumenti giuridici potenti per combattere la criminalità organizzata, ma devono essere applicati con rigore e attenzione ai diritti fondamentali degli individui.

“Titolo II.

Le misure di prevenzione patrimoniali

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 16.

Soggetti destinatari ⁽¹⁾⁸¹

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2

⁸¹ La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a).

Art. 17.
Titolarità della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. ⁽⁸²⁾

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione ri-

⁸² *Comma modificato dall' art. 4, comma 1, lett. b-bis), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, e, successivamente, così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161. Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161.*

chieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione sintetica per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta; ⁽⁸³⁾

⁸³ Lettera così modificata dall' art. 24, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

[d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.] ⁽⁸⁴⁾

Art. 18.

Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

⁸⁴ Lettera abrogata dall' art. 24, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132

4. *Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.*

5. *Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.*

Art. 19.

Indagini patrimoniali

1. *I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.*

2. *I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,*

concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione di cui al primo periodo con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale. ⁽⁸⁵⁾

5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere

⁸⁵ *Comma così modificato dall' art. 5, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161 e, successivamente, dall' art. 24, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

Art. 20.
Sequestro ⁽⁸⁶⁾

1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in

⁸⁶ Articolo così sostituito dall' art. 5, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione.”

2. La sperequazione tra accumulazioni patrimoniali e disponibilità finanziarie

a cura di Angelo Pio Cammalleri

Il Tribunale, una volta valutati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'instaurazione del processo a carico del proposto, su proposta della Polizia Giudiziaria e quindi del Pubblico Ministero, emette il provvedimento di sequestro, all'interno del quale, fornisce anche evidenza della sproporzione tra redditi dichiarati e le fonti ad essi connessi e il valore dei beni (immobili, mobili registrati e aziendali) di proprietà diretta e/o indiretta dello stesso soggetto, a cui sono collegati gli impieghi effettuati.⁸⁷

Quest'ultimo, ovvero il criterio oggettivo, si basa dunque su una serie di elementi tali da far ritenere che, quanto effettivamente è di proprietà del proposto (diretta e/o indiretta) sia frutto di attività illecita o reimpiego di risorse provenienti dalla stessa attività illecita. L'analisi, dunque, di tali presupposti obbliga dunque

⁸⁷ Osserva la Suprema Corte che "la legge fa derivare dall'attività delinquenziale, in relazione alla notevole sperequazione tra tenore di vita desumibile appunto dal valore dei beni da confiscare, e redditi dichiarati o apparenti, una presunzione di provenienza illecita, che può essere superata solo con dimostrazione di segno contrario. Al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge consente di ritenere la provenienza illegittima dei singoli beni da elementi acquisiti di inequivoca sintomaticità (sproporzione tra tenore di vita e reddito) e non dalla mancata allegazione della loro provenienza legittima, la cui dimostrazione è idonea a contrastare la sintomaticità indicata": così Cass. pen. sez. V, 28 novembre 1996, n. 5218, mass. 207498, Cass. pen. sez. V, 18 marzo 2002, n. 13797, mass. 221185 e Cass. pen. sez. V, 12 dicembre 2007, n. 228, mass. 238871

il Giudice alla nomina del perito o del collegio dei periti, al fine di valutare concretamente se può essere accertata la sperequazione relativamente al soggetto “*proposto*”, e nello specifico analizzare le fonti di reddito, di ricavo o più in generale di entrate e gli impieghi di tali risorse al fine di addivenire ad un calcolo della perequazione/sperequazione del soggetto. Tale attività presuppone la necessità di approfondire vari aspetti che possano definire la reale disponibilità (diretta e/o indiretta) finanziaria e reale di beni, ed anche sugellare il valore delle accumulazioni patrimoniali tali da giustificare determinati impegni. Se la disponibilità diretta è facilmente ricostruibile dall’analisi dei documenti che certificano la titolarità e proprietà di determinati beni (rapporti bancari, rapporti assicurativi, immobili, quote di società, etc..) la disponibilità “indiretta” risulta da una verifica di elementi distintivi – quali l’interposizione fittizia e/o reale – ed elementi rivelatori di tale disponibilità – quali il rapporto tra il proposto e il terzo titolare del bene, l’eventuale estromissione del terzo alla gestione del bene ed anche la capacità imprenditoriale e finanziaria di acquisto/gestione del bene.⁸⁸

⁸⁸ *il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca introdotto dall'articolo 2 ter della legge 575/1965 comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale* (Cass. pen. sez. V, 17 marzo 2000, n. 1520, mass. 215834). Nello stesso senso si veda Cass. pen. sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6613, mass. 239359, secondo cui “in tema di confisca di beni riferibili a un soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale sospettato di

Un approfondimento ancora più interessante è da estendere al concetto di accumulazioni patrimoniali. Il soggetto “proposto” della misura di prevenzione potrebbe dimostrare che le disponibilità finanziarie così come quelle patrimoniali in genere, possano avere cause differenti da quello di un eventuale derivazione da illecito profitto da attività delinquenti, quali, per esempio, lasciti parentali, donazioni da terzi, vincite di denaro, disponibilità economiche derivanti da accesso a finanza di terzi in periodo antecedente all’arco temporale oggetto del provvedimento di sequestro. E, relativamente a quest’ultimo aspetto, nell’ordine della valutazione dell’effettiva sperequazione del soggetto interessato, è opportuno determinare l’assetto del nucleo familiare allo stesso collegato. Dapprima quindi valutare la permanenza dello stesso soggetto all’interno del nucleo familiare originario e successivamente all’eventuale matrimonio, il nucleo familiare che si è venuto a formare. Questa “metodologia” è intanto necessaria per definire il numero dei familiari facenti parte del nucleo, utile a circoscrivere il valore dell’indice ISTAT sulle spese commisurate ai criteri che servono per

appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta di cui all’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri”. Esattamente rileva la Suprema Corte (Cass. pen. sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964, mass. 211329, in motivazione) che “la presunzione di disponibilità, da parte del proposto, dei beni intestati al coniuge, ai figli ed ai conviventi è stata affermata da questa Corte (v., tra le più recenti, sez. II, 5.12.1996, Liso, C.E.D. Cass., rv. 207118 e sez. I, 16.4.1996, Biron, id.,rv. 204903) in base al testuale tenore dell’art. 2 bis, co. 3, l. 575/1965, che considera detti soggetti in modo autonomo rispetto ad altri, rendendo meno rigoroso il dovere di verifica del giudice della prevenzione”.

estrarre i dati per quel panel statistico (posizione geografica, n° di persone del nucleo familiare, posizione lavorativa del capo famiglia etc etc). Ma invero, tali analisi sono importanti anche alla luce della sentenza di Cassazione Penale Sez. V, del 09 ottobre 2013, n. 46453; mass. 256663 secondo cui la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale non opera con riguardo ai beni intestati al coniuge dell'indagato, acquistati prima del matrimonio.

E' opportuno, però evidenziare, che il calcolo e l'analisi della sperequazione, è effettuata singolarmente per ogni anno di competenza. Il valore complessivo di sperequazione del totale degli anni oggetto di analisi è un valore ultimo che offre al lettore finale l'indicazione del valore totale del differenziale sperequativo per singolo soggetto, utile a definire il futuro valore di eventuale confisca del patrimonio. Ma l'effettivo oggetto di analisi e valutazione di sperequazione è da considerarsi all'interno del singolo anno, ove è possibile mettere a confronto fonti e impieghi rilevati nel medesimo anno.

Nell'esame della sperequazione, il perito analizza fonti ed impieghi, seguendo un unico percorso logico, ovvero l'evidenza fenomenologica dell'operazione oggetto di analisi. Tale concetto esprime la tesi di analisi che si basa sulla verifica dei movimenti di entrata e/o di uscita dal conto corrente bancario e non solo, correlati all'effettiva evidenza documentale. Questo vuol dire che, relativamente, per esempio, all'utilizzo di assegni bancari come modalità di pagamento, è possibile affermare che la presenza di assegni bancari tra le uscite dal conto corrente bancario, rappresenta una evidenza di avvenuto impiego, anche se questo impiego non è stato possibile correlarlo al destinatario

dell'impiego. Al contrario, la presenza di eventuale assegno tra le entrate di conto corrente bancario, se non correlati da evidenza documentale che ne esplicita la provenienza, non può essere considerato come fonte lecita. La stessa valutazione occorre farla relativamente alle entrate/fonti e le uscite/impieghi di denaro contante, così come di assegni circolari emessi a fronte di versamento contante su C/C.

Di seguito un esempio di calcolo della sperequazione effettuato dalla PG:

ANALISI FONTI / IMPIEGHI COMPRESIVI DELLA SPESA PER IL MANTENIMENTO NUCLEO FAMILIARE (DATI ISTAT)					SPEREQUAZIONE PROGRESSIVA (a - b - c) + d
ANNO	FONTI	IMPIEGHI	DATI ISTAT	SPEREQUAZIONE (a - b - c)	
	a	b	C	d	
1997	77.025,92	1.549,00	58.365,00	17.111,92	17.111,92
1998	55.856,75	=	63.485,00	-7.628,25	9.483,67
1999	97.882,00	=	63.727,00	34.155,00	43.638,67
2000	92.056,28	37.336,78	33.599,40	21.120,10	64.758,77
2001	222.706,69	305.950,74	33.440,90	-116.684,95	-51.926,18
2002	371.457,12	631.772,00	33.518,81	-293.833,69	-345.759,87
2003	170.044,00	33.749,50	34.924,27	101.370,23	-244.389,64
2004	238.953,06	58.794,50	36.373,37	143.785,19	-100.604,45
2005	95.333,00	52.019,38	36.863,04	6.450,58	-94.153,87
2006	=	75,00	38.044,08	-38.119,08	-132.272,95
2007	=	20.075,00	37.571,95	-57.646,95	-189.919,90
2008	=	17.800,00	32.282,04	-50.082,04	-240.001,94
2009		7.800,00	31.640,45	-39.440,45	-279.442,39
2010	15.139,00	8.305,00	31.881,62	-25.047,62	-304.490,01
2011	30.196,00	21.391,00	31.926,48	-23.121,48	-327.611,49
2012	30.590,00	=	30.789,31	-199,31	-327.810,80
2013	5.000,00	=	29.175,02	-24.175,02	-351.985,82
2014	=	=	31.276,37	-31.276,37	-383.262,19
2015	=	90,00	31.644,31	-31.734,31	-414.996,5
2016	=	9.056,00	32.032,39	-41.088,39	-456.084,89
TOTALI	1.502.239,82	1.205.763,90	752.560,81	===	-456.084,89

Come è possibile notare, la tabella riporta un risultato di sperequazione per ciascun anno, dove il risultato positivo indica che per quell'annualità le fonti risultano maggiori della sommatoria delle fonti e dei dati ISTAT. Al contrario, il risultato negativo, indica che per quell'anno gli impegni unitamente agli indici ISTAT sono maggiori delle fonti.

Nei paragrafi successivi, meglio si descriveranno le modalità operative di analisi dei vari aspetti propri di una perizia penale, tra cui l'analisi degli indici ISTAT, che giocano un ruolo importante nell'analisi sperequativa del soggetto, avvolte incidendo notevolmente sul risultato negativo. Ma l'applicazione degli indici ISTAT, correttamente valorizzati nei parametri e criteri da considerare per singolo caso e singolo anno, fornisce un elemento chiave valutativo sul costo della vita per un nucleo familiare, che, al contrario, senza tale dato sarebbe demandato ad un'analisi di movimenti bancari insufficiente a fornire un quadro chiaro e completo.

2.1 Richiesta documenti ed autorizzazioni ricevute

a cura di Angelo Pio Cammalleri

Il lavoro peritale inizia, “*figurativamente*”, già in sede di udienza di accettazione dell’incarico, ovvero con la richiesta di talune autorizzazioni atte ed idonee al reperimento di documentazione probante dell’attività di analisi. Infatti è proprio in udienza che il perito procede a richiedere formali autorizzazioni:

- Utilizzo dell’auto propria;
- Accesso alle banche dati della PP.AA.;
- Accesso a tutti i pubblici registri;
- Accesso all’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari;
- Accesso alle banche dati degli enti previdenziali, INPS e Agenzia delle Entrate.

La verbalizzazione di tale autorizzazione è necessaria per formulare richiesta documentale agli enti pubblici e PP.AA. in generale: infatti, lo stesso verbale di udienza, con gli opportuni “*omissis*”, diventa evidenza dell’avvenuta autorizzazione a richiedere e apprendere la documentazione e quindi allegato alla comunicazione che verrà predisposta ed inviata.

Successivamente, si procede dunque all’invio della comunicazione agli enti, al fine di richiesta documenti afferenti alle persone fisiche e giuridiche oggetto di analisi.

La comunicazione di richiesta documentale deve contenere:

- l’indicazione della procedura;
- l’autorizzazione del Tribunale all’accesso a tale documentazione;

- l'indicazione del codice fiscale di ciascun soggetto;
- la partita iva di ciascuno soggetto giuridico.

I destinatari di tale comunicazione sono:

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- C.C.I.A.A.;
- Banca d'Italia;
- Istituti di Credito;
- INPS;
- INAIL;
- P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico;
- Conservatoria Notarile.

Tali comunicazioni devono essere inviate alle direzioni provinciali degli enti territoriali, alle sedi provinciali e/o territoriali degli Enti destinatari della richiesta. N.B.: al fine di evitare eventuali dimenticanze sulla documentazione da richiedere, potrebbe rivelarsi utile richiedere tutto ciò che è in possesso degli Enti e/o istituti relativi a quel specifico soggetto o società. Solo nel caso di documentazione contabile/amministrativa da richiedere agli amministratori delle società o ai consulenti fiscali delle stesse, sarebbe opportuno effettuare una richiesta puntuale dei documenti che si vuole ricevere, chiudendo la richiesta con la frase”...*e ogni altro documento relativi a fatti e/o accadimenti rilevanti che hanno caratterizzato la vita dell'azienda*”.

Di seguito, si riporta una bozza della comunicazione di richiesta documentale: la stessa può essere corredata, già in

prima istanza, dell'elenco della documentazione che si intende ricevere.



TRIBUNALE DI XXXXXXXXX
- SEZIONE MISURE DI XXXXXXXXX -
PROCEDIMENTO N. XX/XX R.G. Ms. Prev.
Giudice Delegato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Perito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Spett.le XXXXXXXXXXXX

Ufficio di XXXXXXXXXXXX

MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: Richiesta documentazione procedimento n. XX/XXXX R.G.M.P. - Tribunale di XXXXXXX

Spett.le Ente,

Il sottoscritto perito, nominato in data XX/XX/XXXX, alla luce dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria del XX/XX/XXXX (Allegato n. 01), di richiedere agli enti e ai pubblici registri la documentazione necessaria, sottopongono alla vostra cortese attenzione la seguente richiesta di documentazione al fine di espletare l'incarico ricevuto.

Di seguito si elenca la documentazione da ricevere:

PERSONE FISICHE:

- copia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nonché copia di eventuali altri atti che interessano i soggetti sotto indicati, n.q. di "dante causa" e "avente causa":

1) XXXXXXXXXXXXXX - nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX - C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

PERSONE GIURIDICHE:

1) XXXXXXXXXXXXX S.R.L. - P.IVA XXXXXXXXXXXXX;

Si fa presente che, a seguito dell'autorizzazione di cui all'allegato n. 01, la trasmissione della documentazione richiesta da parte dell'Ente è da considerarsi a titolo gratuito.

Si chiede di inviare la seguente documentazione, con sollecitudine, entro e non oltre 7gg dalla data odierna, al seguente indirizzo PEC, avendo cura di inserire nella comunicazione tutti gli indirizzi sotto indicati:

- XXXXXXXXXXXX

In fede

luogo e data

Allegato: Autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria

Di seguito si offre una panoramica generica dei documenti da ricevere da ciascuna parte e/o ente compulsato:

- **Documenti delle parti (difesa e parte civile)**: Con la suddetta richiesta, che può effettuarsi durante la riunione di inizio operazioni peritali, il perito invita ed onera le parti a far pervenire tutta la documentazione in loro possesso, comprovante i movimenti in entrata e in uscita rilevate nei conti correnti bancari. A parere dello scrivente, la suddetta richiesta deve essere formulata senza alcuna specifica richiesta di documenti in quanto, nel momento in cui la stessa viene formulata, il perito non ha ancora nessuna cognizione degli elementi di analisi, e quindi così formulata, la richiesta pone la parte nella libertà di produrre tutto quanto sia in loro possesso o che valutino utile a fornire opportuna giustificazione dei movimenti.
- **Documenti degli Enti previdenziali**: Trattasi di documenti quali gli estratti di ruolo correlati alla persona fisica ed anche alle società oggetto di analisi
- **Documenti dell’Agenzia delle Entrate**: I documenti da ricevere sono:
 - o la dichiarazione dei redditi, degli anni oggetto di analisi, per i singoli soggetti e per le persone fisiche.
 - o Gli atti registrati correlati al soggetto, che vedono lo stesso come “*dante*” e/o “*avente*” causa.
- **Documenti dell’Agenzia delle Entrate – uffici territorio**: I documenti da ricevere sono:
 - o Visure Catastali;
 - o Visure Ipocatastali;

- Documenti di origine di ciascuno degli immobili di proprietà dei vari soggetti persone fisiche e delle società.
- **Documenti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione:** i documenti da ricevere sono:
 - Estratti di ruolo dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche.
- **Documenti dell’ufficio P.R.A.:** L’ufficio competente provvederà ad inviare:
 - L’elenco dei beni mobili registrati, intestati ai singoli soggetti;
 - la visura storica per ogni eventuale bene intestato alla persona fisica e/o soggetto giuridico.
- **Documenti della C.C.I.A.A.:** I documenti da ricevere sono:
 - Visure camerali storiche delle società collegate al soggetto;
 - i bilanci di esercizio delle stesse società.
- **Documenti della Banca d’Italia:** La richiesta di documenti riguarda:
 - l’evidenza di tenuta di conto corrente bancario della persona fisica e persona giuridica;
 - l’evidenza di eventuali prestiti e/o mutui.
- **Richiesta Istituti di Credito:** All’esito della risposta della Banca D’Italia, la richiesta di documenti agli istituti di credito riguarda:
 - gli estratti conto bancari di ciascun rapporto di conto corrente e/o mutuo o prestito, intrattenuto dai soggetti persone fisiche e persone giuridiche.

- copia degli assegni di conto corrente ed anche assegni circolari che sono transitati sul conto corrente.
- l'estratto conto delle carte di credito e/o pagobancomat, collegate ai rapporti di conto corrente.
- **Richiesta società emittenti di Carte di Credito e Carte di Debito:**
 - l'estratto conto periodico della carta di credito o di debito intestata alla persona fisica e persona giuridica.
- **Richiesta per le Società:**

Relativamente alle società, oltre quanto sopra evidenziato, risulta importante poter ricevere i seguenti documenti contabili e amministrativi, per ciascuno degli anni oggetto dell'incarico:

- Atto Costitutivo e Statuto;
- Libro Giornale;
- Libro inventari;
- Registro beni ammortizzabili;
- Schede contabili;
- Dichiarazioni dei Redditi;
- Registri IVA;
- Dichiarazioni IVA;
- Liquidazioni IVA;
- Libri sociali;
- Estratti conto bancari;
- Visura Camerale aggiornata;
- Bilanci depositati;

- Eventuali atti di straordinaria amministrazione.

2.2 Strumenti e tecniche utilizzate nella raccolta, analisi e presentazione delle prove sulle iniziative imprenditoriali

a cura di Maria Antonietta Viscomi e Francesco Moraca

L'art. 225 c.p.p. sancisce che: "Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò comporti sospensione delle operazioni stesse".

Dunque, il legislatore ha dettato una linea netta circa i poteri attribuiti al consulente tecnico in materia penale al fine dell'espletamento della consulenza tecnica, riconducibili ai seguenti:

- Potere di consultare atti, documenti e cose;
- Potere di richiesta di notizie;

- Potere di presenziare all'esame delle parti e all'assunzione delle prove.

Il perito nominato d'ufficio può affidare lo svolgimento di adempimenti ed analisi di laboratorio a terzi di sua fiducia, a condizione che ciò non si configuri in una "delega" di fatto ad espletare la perizia, avendo il perito sempre il dovere di controllare e sottoporre a vaglio critico facendo propri gli esiti delle attività d'indagine svolte altrove.⁸⁹

Potere di consultare atti, documenti e cose

Tale potere è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni: presenza di autorizzazione del giudice alla consultazione di atti e/o documenti; presenza della documentazione all'interno del fascicolo dibattimentale; produzione di atti e/o documenti delle parti⁹⁰.

I **documenti** possono essere acquisiti in forma scritta (non rilevano le dichiarazioni rese in forma anonima), ancorché sotto forma di verbali di prove di altri procedimenti, nonché se rappresentano fatti, persone o circostanze possono essere acquisiti mediante supporto digitale.

Gli **atti** sono rappresentati da tutti quegli atti giudiziari quali sentenze, processi verbali, sia presenti nel fascicolo dibattimentale sia quelli per i quali la legge ne prevede l'acquisizione a tal fascicolo, nel corso del giudizio o in un momento successivo al

⁸⁹ Cass. Penale, sez. III, 23 giugno 2000, n. 10058, in "Ced Cassazione", 2000.

⁹⁰ *Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale*, Gennaro Brescia, Maggioli Editore.

conferimento dell'incarico peritale. Gli stessi possono essere acquisiti d'ufficio, su istanza di parte o a seguito di contestazioni.⁹¹

L'art. 431 c.p.p. disciplina il concetto di *acquisizione al fascicolo del dibattimento* disponendo che il perito non può acquisire i verbali di audizione delle persone informate sui fatti, effettuati dal Pubblico Ministero, né può esaminare denunce effettuate da terzi, verbali della Guardia di Finanza, denunce della Consob, l'esposto del collegio sindacale nonché la relazione art. 130 CCII c.1.

Potere di richiesta di notizie

L'art. 228 comma 3, c.p.p. attribuisce potere discrezionale ai fini dell'acquisizione di notizie da parte del perito, sulla base delle sue esigenze e nell'interesse della redazione di una relazione tecnica fondata su elementi certi e precisi. Il legislatore ha, così, consentito al perito di poter avere accesso anche ad atti che di regola non avrebbe potuto visionare.

L'art. 228 comma 3, c.p.p., tuttavia, non converge con quanto disposto dall'art. 431 c.p.p., dovendo ritenere che il legislatore abbia dovuto aggirare tale ultima norma, con l'unico vincolo che le notizie a chiunque richieste rimanessero utilizzabili solo ed esclusivamente ai fini dell'accertamento peritale. Inoltre, le notizie acquisite non possono finire indirettamente nel fascicolo

⁹¹ Cass. Penale, sez. I, 10 luglio 2002, n. 35187, in "Cass. Pen." 2004, 593. Cass. Penale, sez. III, 4 dicembre 2008, n. 809.

ma devono trovarne accesso mediante verbali contenenti le dichiarazioni rese, ancorchè se riguardanti l'imputato, il quale comunque sempre deve essere assistito dal difensore.⁹²

Potere di presenziare all'esame e all'assunzione delle prove

Tale potere è disciplinato dall'art. 228, comma 2 c.p.p. che consente al perito di assistere solo ad atti tipici assunti dal giudice, non potendo assistere agli atti di indagine del Pubblico Ministero.⁹³

2.2.1. Origine e successiva evoluzione della società ed i principali avvenimenti aziendali

In questo paragrafo analizzeremo quali sono gli aspetti più significativi che il perito si trova ad affrontare nell'ambito di evoluzione della compagine societaria, in particolare ci soffermeremo su cosa la giurisprudenza suggerisce in caso di beni aziendali soggetti a procedure concorsuali, straordinarie e a misure di prevenzione.

Il legislatore vede con particolare favore la cessione dell'azienda nel suo complesso del debitore caduto in liquidazione giudiziale e in funzione di ciò l'affitto dell'azienda medesima.

⁹² Cass. Penale, sez. II, 21 novembre 2003, n. 752, in "Cass. Pen." 2005, fasc. 5, 1659.

⁹³ *Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale*, Gennaro Brescia, Maggioli Editore.

Ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, appare evidente che la cessione dell'azienda e i beni che la compongono consenta di regola, il raggiungimento di un risultato maggiore in termini di somma realizzabile rispetto alla cessione cosiddetta "atomistica" ossia dei singoli beni.

La cessione dell'azienda, inoltre, consente di mantenere in vita un'unità produttiva con vantaggi in termini di mantenimento dei posti di lavoro e in fondo dell'economia nazionale con un'identità funzione sociale riconosciuta dalla materia concorsuale.

L'affermazione di cui sopra tra origine l'articolo 104 bis legge fallimentare che trova conferma nell'articolo 212 CCII, laddove si dice che nella scelta dell'affittuario il curatore dovrà tener conto anche dell'ammontare del canone dell'offerta, delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione dell'attività imprenditoriali, anche dalla conservazione dei livelli occupazionali.

La continuazione temporanea dell'impresa può essere esercitata su proposta del curatore e con l'autorizzazione del giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, se costituito.

Nel caso in cui la cessione dell'azienda sia stata perfezionata prima della liquidazione giudiziale valgono le regole circa l'eventuale esperibilità dell'azione revocatoria, mentre nell'ipotesi dell'affitto dell'azienda ante liquidazione giudiziale, previa autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore proseguire nel contratto avendo cura di accertare la congruità del canone pattuito oppure sciogliersi dal contratto stesso.

Infatti, l'articolo 184 CCII (articolo 79 legge fallimentare) stabilisce che la liquidazione giudiziale non è causa di scioglimento del contratto di affitto da azienda, ma il curatore può recedervi entro 60 giorni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale corrispondendo all'altra parte un equo indennizzo che nel dissenso delle parti stesse determinato dal giudice delegato sentito gli interessati.

Uno scenario abbastanza frequente è il caso in cui il curatore decida, ritenendo sussistano i presupposti, di affittare l'azienda in vista della vendita della stessa.

L'articolo 212 CCII (articolo 104 bis legge fallimentare) stabilisce che il curatore, anche prima della presentazione del programma di liquidazione (da qui già si capisce l'urgenza proprio per non disperdere i valori aziendali) può essere autorizzato dal giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, ad affittare l'azienda, sulla base di stima selezionando l'affittuario con adeguate forme di pubblicità, all'esito della relativa procedura competitiva, arrivando financo a stabilire i termini del contratto d'affitto stesso.

Infatti, il contratto d'affitto deve prevedere:

- a) il diritto del curatore di procedere all'ispezione dell'azienda;
- b) la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge;
- c) il diritto di recesso del curatore dal contratto, che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la

corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo corrispondere in prededuzione;

- d) la durata dell'affitto che deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

A favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente il diritto di prelazione e l'acquisto, previa autorizzazione del giudice delegato e del parere favorevole dei comitati dei creditori.

In questo caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore entro 10 giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si tratta di un'ipotesi che il curatore leva deve valutare attentamente che esiste il serio rischio che l'affittuario, il quale evidentemente è interessato all'acquisto dell'azienda, punti al ribasso non partecipando alla gara, forte del diritto di prelazione.

Quindi può essere più utile che nel contratto d'affitto nell'azienda il curatore inserisca una clausola che obblighi l'affittuario a partecipare alla procedura competitiva da offrire almeno il prezzo di stima, a base della procedura competitiva stessa; ed includere altresì un'altra causa clausola che deroghi al diritto di questi di ottenere l'indennizzo in caso di recesso anticipato.

La procedura per la vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso dovrà essere redatta in forma di atto pubblico o di

scrittura autenticata, che sarà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura del notaio rogante in virtù dell'articolo 2556 Codice civile.

Come abbiamo visto, salva di diversa convenzione, in deroga al secondo comma dell'articolo 2560 c.c., è esclusa la disabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta sorti prima del trasferimento; mentre, se non è pattuito diversamente, questi subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.

Ove però all'esito di una procedura competitiva al curatore ceda in affitto a terzi, quindi, non libera nel caso di retrocessione dell'azienda medesima l'acquirente non sarà esonerato dalla responsabilità solidale per i debiti contratti dall'affittuario maturati ove siano collegati a contratti pendenti nei quali l'opera la successione (cass. 8539/2018, cass. 11318/2017).

Secondo la citata sentenza di legittimità tale interpretazione troverebbe conferma nel deposito di cui l'articolo 104 bis legge fallimentare, il quale espressamente escludeva che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di esse comportasse alla responsabilità della procedura per i debiti maturati, diversamente da quanto dispone l'articolo 2560 CC prevedendo pertanto una espressa deroga alla disciplina ordinaria che non può essere mutuata ad imprese non so questa procedura concorsuale.

A questo punto, però occorre fare un passo indietro perché prima di svolgere la procedura competitiva ed addirittura di decidere di affittare l'azienda il curatore deve accertare l'esistenza di certe condizioni perché ciò sia possibile.

Tali condizioni sono di due tipi.

La prima condizione di natura economica aziendale rappresentata dalla potenzialità dell'azienda stare ancora sul mercato.

E' evidente che l'azienda rappresenti un valore sin tanto che essa possa essere capace, dopo la rimozione delle cause che hanno portato l'impresa la liquidazione giudiziale, di produrre reddito.

Ciò significa che il curatore deve avere ben chiare le suddette cause e prospettarsi uno scenario che, in assenza di esse l'azienda possa poi dire l'attività con profittabilità.

La seconda condizione possiamo definirla giuridico organizzativa ossia che riguarda le modalità negoziali attraverso le quali l'azienda svolgeva la propria attività.

Capitolo delicato è rappresentato dalla gestione dei dipendenti dell'impresa e liquidazione giudiziale.

Alla stregua degli altri contratti anche quello di lavoro resta sospeso dalla dell'apertura della liquidazione giudiziale laddove l'articolo 2119, secondo comma Codice civile, stabilisce espressamente che il fallimento non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.

In questo senso giurisprudenza costante afferma che il lavoratore, durante il regime di sospensione, non abbia diritto alla retribuzione e ciò sul presupposto dell'assenza della prestazione (cass. 522/2018 cass. 7473/2012).

È importante che il curatore comunichi per iscritto o dipendenti per i quali il rapporto non sia cessato la data della liquidazione giudiziale la sospensione del rapporto di lavoro per poter esplorare con la dovuta attenzione l'eventuale affitto d'azienda ovvero la sua cessione.

2.2.2. Analisi dei movimenti sul capitale sociale e delle operazioni da e verso i soci

A cura di Stefano Chia

Il capitale sociale è uno degli elementi essenziali ai fini della costituzione di una società, ed è rappresentato dall'insieme dei conferimenti dei soci, risultante dalle valutazioni compiute nel contratto sociale. Il conferimento, a sua volta, è inteso come il mezzo attraverso il quale i soci si obbligano a contribuire alla formazione di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività. Da quanto sopra descritto, ne deriva che i conferimenti, qualora vengano effettuati con mezzi diversi dal denaro, debbano essere valutati senza che vi sia il c.d. annacquamento del capitale, intendendosi con tale termine l'attribuzione di un valore dello stesso sovrastimato rispetto a quello reale.

Da qui nasce l'esigenza di valutare la composizione del capitale sociale e, di conseguenza, i movimenti ad esso collegati, per far emergere eventuali anomalie e individuare la presenza di elusioni della disciplina dei conferimenti.

L'art. 2632, cod. civ., individua tra gli illeciti di natura penale la formazione fittizia del capitale sociale, prevedendo che *“gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*.

In linea generale, comunque, tutte le ipotesi di reato sembrerebbero essere indirizzate al medesimo obiettivo politico-criminale: la tutela del capitale sociale in relazione alla funzione di garanzia dei terzi. Conseguentemente, emerge come la condotta incriminata, in tal caso, e le correlate analisi da porre in essere riguardano principalmente l'emissione di azioni o quote⁹⁴ ad un valore superiore rispetto a quello effettivo, che in questo contesto è espresso dal valore economico complessivo dell'operazione.

Nella fattispecie di cui sopra si configura l'ipotesi di reato di danno, in quanto ne deriverebbe un capitale sociale fittizio originato da un incremento artificioso, intaccando e riducendo in tal modo la garanzia degli interessi dei terzi.

⁹⁴ Giova precisare che nella procedura di analisi il legislatore, con il termine “emettere”, fa riferimento alla messa in circolazione delle azioni e all'introduzione delle stesse nel traffico giuridico dei titoli.

In buona sostanza, nell'analisi dei movimenti che investono il capitale sociale, il primo elemento da osservare riguarda la consistenza dello stesso. Difatti, è essenziale appurare se la quantità emergente dal bilancio corrisponda effettivamente alle azioni o quote sottoscritte dai soci.

Per proseguire in tal senso, sarà opportuno verificare, *in primis*, l'atto con il quale le azioni o le quote vengono sottoscritte e, poi, verificare che le stesse corrispondano a quanto registrato presso il Registro delle imprese. Inoltre, per quanto riguarda la parte liberata, la verifica dovrà proseguire analizzando i metodi con i quali i conferimenti dovrebbero essere stati versati in capo alla società, al fine di assicurare l'effettiva esistenza e consistenza degli stessi. Dall'analisi deve emergere, come stabilito dall'art. 2342, cod. civ.:

- il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro ovvero dell'intero ammontare in caso di socio unico;
- il conferimento integrale dei beni in natura, avvenuto ad un valore peritale congruo rispetto a quello effettivo.

Per poter condurre un'analisi incentrata su tali movimenti è opportuno tenere a mente che l'art. 2632, cod. civ. specifica espressamente i soggetti attivi della condotta esecrabile in argomento, individuandoli negli «*amministratori e i soci conferenti*». Saranno detti soggetti a poter configurare la violazione di rilievo penale.

È lecito chiedersi quando la differenza di valore sia tale da esondare nella disciplina penale. A tal proposito, si evidenzia in questa sede come parte della dottrina sostiene che ci si possa basare su quanto disciplinato dall'art. 2343, co. 4, cod. civ., se-

condo il quale “*se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte*”; ne deriva che la valutazione verrà considerata esagerata qualora risulti essere superiore a un quinto del valore reale dei beni conferiti, e in quanto tale sarebbe pertanto penalmente rilevante. Tuttavia, altra parte della dottrina sostiene l'autonomia della disciplina penale da quella civilistica e, in tal senso, individua la soglia di rilevanza penale nella valutazione che supera ogni ragionevolezza, tenuto conto della natura dei beni sottoposti a stima e dei criteri di valutazione generalmente condivisi per la stima di quel determinato bene.

Proseguendo le riflessioni in tema di fattispecie penalmente rilevanti nell'ambito delle modificazioni del capitale sociale, un ulteriore esempio è costituito dalla riduzione del capitale effettuata in pregiudizio al ceto creditorio ex art. 2629, cod. civ., il quale rappresenta uno dei principali presidi della disciplina penale in tema di riduzioni del capitale sociale. A tal proposito, l'analisi del perito deve tener conto delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario in cui versa la società al momento della riduzione del capitale sociale, come meglio evidenziato nel prosieguo. Volgendo lo sguardo alle società per azioni, l'operazione effettuata ai sensi dell'art. 2445, cod. civ., presuppone che prima della riduzione si tenga conto delle formalità sancite, come la convocazione dell'assemblea con espressa indicazione delle ragioni e delle modalità con le quali si intende ridurre il capitale sociale. Va da sé che, essendo al di fuori del contesto di riduzione obbligatoria per legge (rif. artt.

2446 e 2447, cod. civ. per le Spa), l'organo amministrativo dovrà fornire un'adeguata rappresentazione dello stato di salute della società che giustifica la riduzione stessa. In assenza di un documento dal quale possa evincersi l'effettiva presenza di capitale "esuberante", non sarebbe possibile esprimere alcuna riflessione in relazione alla fondatezza delle ragioni che giustificerebbero la riduzione volontaria del capitale sociale. Questo elemento pertanto dovrebbe costituire un segnale di allarme meritevole di un adeguato approfondimento.

Inoltre, il co. 3 dell'art. 2445, cod. civ. stabilisce che la riduzione non possa essere eseguita qualora siano pervenute opposizioni da parte dei creditori sociali (salvo che il tribunale non si sia espresso sul punto, come disposto dal successivo co. 4), così "chiudendo" il cerchio interpretativo che inevitabilmente collega i due articoli in parola.

Oltre alle operazioni che coinvolgono in via diretta il capitale sociale, tra le fattispecie meritevoli di analisi dal punto di vista penale vi rientrano altresì le operazioni effettuate nei confronti dei soci.

Un esempio è costituito dal presidio sancito dall'art. 2626, cod. civ., il quale prevede espressamente che *"gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno"*.

Dal tenore dell'art. 2626, cod. civ. è evidente come la fattispecie delineata dal legislatore ricomprenda ogni movimentazione finanziaria in uscita verso i soci, a prescindere dal fatto che sia o

meno espressamente richiamata la restituzione dei conferimenti nella causale della movimentazione di conto corrente bancario. Il richiamo letterale delle operazioni simulate, infatti, dovrebbe spingere il perito ad investigare ogni movimentazione effettuata in favore di soggetti ricompresi nella compagine sociale della società.

A titolo esemplificativo, sarebbero meritevoli di analisi, qualora fossero presenti, ingenti pagamenti di denaro verso i soci per delle prestazioni ovvero delle consulenze apparentemente fornite dagli stessi in favore della società. In presenza di tali operazioni, il perito deve esaminare la documentazione necessaria a ricostruire le dinamiche patrimoniali intercorse tra società e soci, così da poter individuare la natura della prestazione ed i valori monetari connessi con le consulenze in questione.

Nel contesto delle operazioni con i soci, dovranno costituire oggetto di verifica anche le restituzioni di finanziamenti nel periodo in cui la società si trova in uno stato di dissesto. Deve infatti precisarsi che gli apporti di risorse finanziarie dei soci sono soggette alla postergazione legale. Ai sensi dell'art. 2467, cod. civ., i finanziamenti dei soci sono considerati quali apporti di capitale (e pertanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori) nel caso siano intervenuti in un contesto di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario.

Ne consegue che l'analisi dovrà investire tutte le somme di denaro, a qualsiasi titolo, versate a favore dei soci al fine di appurare l'assenza di una volontaria e fraudolenta sottrazione di denaro in danno alla società e alle ragioni del suo ceto creditorio.

2.2.3. Analisi degli investimenti societari e delle relative coperture finanziarie

A cura di Luca Mura

I profili di liceità degli investimenti. Caratteri generali della valutazione

Nel corso del presente si svilupperanno alcune considerazioni per quanto concerne gli investimenti della società in relazione alle coperture finanziarie, con la precisazione che il focus sarà incentrato in quelle operazioni afferenti all'impiego di risorse monetarie nell'ambito di acquisizione di strumenti finanziari attivi, pertanto senza che qui rilevino tutte quelle operazioni di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o cespiti materiali.

Si può dunque affermare che gli investimenti societari di cui trattasi possono manifestarsi in diverse forme, tra cui azioni (o quote di partecipazione), obbligazioni, prodotti di investimento assicurativi, beni rifugio⁹⁵ ovvero fondi comuni. In concerto con

⁹⁵ Il "bene rifugio" è individuabile in quella tipologia di investimento che tende a mantenere o aumentare il proprio valore durante periodi di incertezza economica, in cui vi rientrano le fasi depressive del ciclo economico, ovvero quelle caratterizzate più in generale da instabilità finanziaria o inflazione crescente. Fra questi, è possibile annoverare l'oro, considerato uno dei beni rifugio per eccellenza in virtù della sua scarsità nonché del suo intrinseco valore, ma anche l'argento, le valute, e talvolta le obbligazioni governative, gli immobili, o addirittura determinati beni le cui caratteristiche potrebbero avere degli elementi tali da poterli configurare come beni rifugio in relazione al basket di investimenti considerato - p. es., orologi di lusso, opere d'arte, autovetture, ecc.

le esigenze di sintesi che per necessità espositiva caratterizzano il presente elaborato, l'analisi sarà indirizzata verso le partecipazioni (azioni ovvero quote) acquisite a scopo "strategico" e pertanto al di fuori delle logiche di costruzione di un portafoglio finanziario il quale, ben potendo essere strutturato ispirandosi a fini non speculativi, sarebbe caratterizzato da una diversificazione tale da essere in netto contrasto con la sinteticità cui si ispira la trattazione *de qua*.

Così delineata la cornice di contorno, nell'ambito della perizia penale assume notevole rilevanza l'analisi degli investimenti della società, affinché si valuti l'adeguatezza degli stessi, la quale deve essere verificata sotto molteplici profili, afferenti tanto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, quanto all'attività svolta nonché al generale stato di salute patrimoniale, economica e finanziaria che caratterizza l'impresa al momento dell'investimento stesso.

Già da queste prime considerazioni effettuate a premessa del ragionamento che verrà nel prosieguo sviluppato, emerge di tutta evidenza la delicatezza di effettuare una simile valutazione, nella misura in cui l'indagine dovrebbe essere fondata su elementi di valutazione quanto più possibile scevri da ogni profilo di discrezionalità che invece caratterizza, e deve caratterizzare, l'operato dell'organo amministrativo. È evidente che la c.d. business judgement rule deve quindi rappresentare una linea di demarcazione impossibile da valicare, in quanto l'opera del perito non può estendersi al sindacato sul merito delle scelte gestorie, bensì deve limitarsi ad apprezzare la meritevolezza delle stesse in ragione dei processi e delle valutazioni che le hanno determinate.

Ciò posto e premesso, in primo luogo, per avviare l'indagine in questione è essenziale individuare l'oggetto dell'attività economica svolta, poiché gli investimenti devono in qualche modo essere coerenti ed allineati con quest'ultimo; ivi si discorre dunque di pertinenza dell'investimento effettuato rispetto all'oggetto sociale perseguito dalla società. Del pari, il perito incaricato dovrà appurare se siano o meno state effettuate delle operazioni caratterizzate da fini estranei all'impresa considerata, con particolare attenzione a taluni "segnali di allarme" quali l'acquisto effettuato con notevole sproporzione rispetto all'esborso monetario sostenuto, ovvero il compimento di atti a titolo gratuito o oneroso che abbiano avuto, quale effetto ultimo, quello di una sostanziale dissipazione delle risorse impiegate per l'operazione. Una volta valutata l'adeguatezza rispetto all'oggetto sociale, si dovrà procedere con l'analisi delle capacità economico-finanziarie dell'impresa considerata, al fine di comprendere se le coperture finanziarie utilizzabili per fronteggiare l'investimento fossero state valutate secondo criteri logici ritenuti validi; difatti, l'analisi dovrà investire anche lo stato di salute della società nel momento in cui l'investimento è stato effettuato, cercando di comprendere se la stessa si trovasse in condizioni adeguate a fronteggiare l'operazione presa in considerazione.

Un utile punto di partenza per lo svolgimento del lavoro lungo questa linea direttrice può senz'altro essere costituito dalla Relazione sulla gestione, in quanto si tratta di un elaborato rivolto agli stakeholder con lo scopo di fare emergere, in maniera critica, i principali rischi e le incertezze cui la società è esposta. Ecco dunque che la Relazione sulla gestione potrebbe essere in grado di fornire degli utili spunti per comprendere le dinami-

che di rischio che orbitano intorno alla società oltre che le strategie che gli investimenti stessi si proporrebbero di perseguire⁹⁶.

La sostanza delle operazioni e la contabilizzazione

L'esame degli investimenti deve coinvolgere un'attenta valutazione delle operazioni contabili, nel tentativo di individuare in particolar modo quelle registrazioni contabili che potrebbero aver sostituito gli investimenti con altre partite creditorie, eventualmente con lo scopo di nascondere l'operazione di investimento. È evidente che il perito incaricato, tra gli altri, ha il compito di valutare se, per effetto degli investimenti compiuti, la società abbia determinato la nascita ovvero il peggioramento di uno stato di dissesto, pregiudicando in tal modo il ceto creditore. Tuttavia, il pregiudizio recato ai creditori sociali in questo contesto non deve essere circoscritto all'esito dell'operazione di investimento, poiché se quest'ultima è stata compiuta in modo illecito, o addirittura fraudolento, evidentemente già *ab origine* la stessa era caratterizzata dalla finalità intrinseca di danneggiare la compagine creditoria. Ecco che la portata lesiva della condotta si manifesterebbe quindi in una deflagrazione del

⁹⁶ *L'uso del condizionale in questa sede pare quasi doveroso, nella misura in cui la lettura del documento in questione deve necessariamente essere accompagnata da un grado di scetticismo professionale adeguato all'incarico nel cui ambito il professionista si trova ad operare. Assumere, in modo acritico e aprioristico, che il contenuto della Relazione sulla gestione sia affidabile e veritiero per il solo fatto di essere stata predisposta, potrebbe invero dimostrarsi controproducente.*

pregiudizio di cui è portatrice, che connota tanto l'esito dell'operazione di investimento quanto la volontà dell'agente al momento del suo compimento. Il profilo psicologico dell'agente durante le fasi che precedono il compimento dell'operazione è pertanto quello della consapevolezza circa l'esistenza del rischio di ledere i creditori, da un lato, nonché l'accettazione che questo rischio effettivamente possa verificarsi, dall'altro lato.

In un contesto di tal fatta, si precisa dunque che le valutazioni di cui fin qui si è fatto cenno devono essere effettuate senza che siano percepite come "impermeabili" l'una rispetto all'altra: gli elementi che caratterizzano gli investimenti pregiudizievoli vanno piuttosto intesi come vasi comunicanti tra loro, tali per cui la condotta psicologica che accompagna l'agente potrebbe, per certi versi, risultare meno evidente rispetto al mero esito dell'investimento stesso, il quale magari si mostra tanto palese e manifesto nella portata lesiva da rimuovere ogni dubbio circa la sua illiceità. Per contro, può verificarsi che l'operazione di investimento si presenti all'apparenza normale, se non addirittura meritevole di essere compiuta, pur tuttavia precipitando nella sua esecrabilità non appena vengano alla luce la finalità perseguita dal soggetto che l'ha posta in essere e le modalità con cui è stata realizzata, ovvero contabilizzata.

Il nascondimento dell'operazione lesiva può manifestarsi sotto molteplici forme, alcune più evidenti di altre. Quelle meno elaborate potrebbero prevedere la valutazione dell'investimento applicando in modo fraudolento i criteri che il legislatore contabile ha inteso stabilire per la loro valutazione: si pensi, per esempio, all'investimento finanziario effettuato a valori superiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto caratterizzarlo. Una valutazione dell'investimento fraudolentemente superiore al suo

reale valore, potrebbe avere conseguenze molto gravi per il ceto creditorio: in applicazione al principio contabile OIC 21 *“Partecipazioni”*, la riduzione di valore impattante sulla partecipazione iscritta nell’attivo immobilizzato *«deve essere interamente imputata all’esercizio in cui è accertata»*. Una fraudolenta valutazione del valore dell’investimento renderebbe necessaria la svalutazione per perdita durevole di valore in una fase successiva a quella in cui l’esborso monetario si verifica. L’esigenza poi di imputare a conto economico la svalutazione di cui trattasi, avrebbe l’effetto ultimo di erodere il risultato dell’esercizio avendo come contropartita l’adeguamento del valore della partecipazione il quale, quest’ultimo, già all’epoca di effettuazione dell’operazione era stato fissato a un livello superiore rispetto a quello reale. Ecco quindi che un’operazione *“dovuta”* quale la corretta valutazione delle partecipazioni, diviene illecita nella misura in cui vi soggiacciono comportamenti fraudolenti che avevano come unico scopo quello di convogliare, in un modo apparentemente lecito e legittimo, le risorse da una società all’altra.

Ancora, il nascondimento contabile potrebbe essere realizzato mediante l’addebito di conti di costo in luogo del conto dedicato alle partecipazioni. Se la partecipazione nei confronti di Alfa è adeguatamente valorizzata ma l’interesse perseguito dall’agente è quello di depauperare la partecipante, in occasione dell’effettuazione dell’investimento potrebbero essere imputati costi amministrativi superiori rispetto a quelli effettivi, che in quanto posizionati all’interno di voci di costo sufficientemente generiche potrebbero quindi favorire la fuoriuscita di risorse monetarie superiore a quella necessaria per il compimento dell’operazione.

In generale, il lavoro del perito sicuramente dovrà estendersi alla verifica del valore delle partecipazioni iscritte in bilancio allo scopo di verificare la sua attendibilità anche con riguardo a quelle ipotesi in cui la finalità perseguita dall'agente non è quella del depauperamento delle risorse della partecipante bensì l'artificiosa incrementazione dell'attivo di quest'ultima. Un'esposizione di attivo fraudolentemente elevato può avere l'effetto di alterare le decisioni dei terzi in relazione all'opportunità di investimento nella società, magari inducendoli ad investire risorse in quest'ultima. L'analisi dovrà quindi essere tesa anche ad appurare se il valore delle partecipazioni iscritte in bilancio sia coerente con i valori reali del patrimonio netto della partecipata, avuto riguardo alla percentuale di incidenza sul capitale sociale di quest'ultima. Qualora dovesse emergere un valore iscritto in bilancio superiore rispetto al corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata, per completare la verifica è necessario analizzare la Nota integrativa allo scopo di appurare se la stessa contenga, ai sensi dell'art. 2426, cod. civ., le motivazioni che hanno dato luogo a tale scostamento; nel caso in cui, dalla lettura del documento non dovesse rilevarsi giustificazione alcuna, ci si potrebbe trovare davanti a un'ipotesi di sopravvalutazione della partecipazione e, quindi, di incremento fittizio dell'attivo.

Ad ogni buon conto, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni contabili che vanno ad alimentare poste creditorie in qualche modo collegate alla compagine sociale così come all'organo amministrativo, e ancor di più se vi siano operazioni di giroconto che movimentano, in favore di questi

soggetti, delle poste monetarie come le movimentazioni bancarie.

Può altresì verificarsi che il nascondimento dell'operazione di investimento venga effettuato mediante l'utilizzazione delle società nei confronti delle quali si detengono già partecipazioni di controllo. A titolo meramente esemplificativo, si può ipotizzare che la società Alfa voglia investire nella società Beta, pur se questa operazione non sarebbe in grado di superare il vaglio di ragionevolezza là dove fosse parametrata ai principi di buona amministrazione e razionalità economica (si pensi, ad esempio, al caso in cui la società Beta sia riconducibile a parte dell'organo amministrativo o comunque al socio di maggioranza di Alfa). Lo scopo sarebbe dunque quello di distogliere parte del suo patrimonio in favore della società Beta, senza che l'investimento venga in evidenza nella contabilità di Alfa. Se l'investimento avvenisse sotto forma di prestito in favore della società Gamma, già controllata da Alfa, ecco che potrebbe essere proprio Gamma a trasferire il denaro a Beta.

La copertura finanziaria dell'investimento e la provenienza delle risorse

Nel dettaglio, come accennato in precedenza, sono altamente meritevoli di attenzione le coperture finanziarie correlate ai suddetti investimenti. In primo luogo, dovrà essere oggetto di valutazione la situazione debitoria della società, verificando se quest'ultima, per poter investire, faccia o meno ricorso al capitale di terzi, contribuendo all'incremento dell'indebitamento. In tal senso, si potrebbe configurare una fattispecie delittuosa qualora dovesse emergere che la società, di fatto caratterizzata da squilibri di economicità che ne consacrerrebbero lo stato di

crisi se non addirittura lo stato di insolvenza, abbia contratto ulteriori debiti mediante l'alterazione, più o meno evidente, del bilancio e di ulteriori prospetti finanziari necessari all'ottenimento delle nuove risorse. Il ricorso abusivo al credito presenta notevoli rischi non solo per il soggetto che riceve le risorse ma anche per l'istituto finanziario che le eroga. Da un lato, infatti, il ricorso abusivo al credito si caratterizza dall'agente che, in modo fraudolento, si adopera nella falsificazione della documentazione finanziaria, nell'inganno circa le finalità del credito stesso, o nel nascondimento della propria effettiva capacità di rimborso (con evidente danno per i propri creditori). Dall'altro lato per contro, la concessione abusiva del credito si manifesta quando l'istituto finanziario si trovi a concedere prestiti o linee di credito in spregio alle cautele che governano l'attività bancaria e creditizia, e dunque in favore di un soggetto la cui condizione economica, patrimoniale e finanziaria avrebbe dovuto indurre l'istituto a negare l'erogazione del credito – o comunque, in presenza di segnali conoscibili da parte della banca in forza della diligenza che certamente caratterizza (o dovrebbe caratterizzare) il suo operato.

Un'attenta e ponderata analisi delle fonti di copertura degli investimenti risulta quanto mai cruciale, in quanto i soci potrebbero aver perseguito lo scopo di sottrarre il patrimonio della società (magari già in stato di crisi o di insolvenza), al fine di recuperare le somme di denaro o comunque di evitare che l'attivo oggetto di atti dispositivi non sia ricompreso nell'imminente provvedimento di sequestro. L'opera del perito deve necessariamente passare per una valutazione sostanziale degli atti dispositivi, per individuare atti o negozi giuridici diretti ad occul-

tare i beni e diritti della società, ovvero a simularne il trasferimento della proprietà o di altro diritto, che abbiano comportato l'effetto ultimo di depauperare il patrimonio.

In questo senso, è necessario individuare quali siano i finanziamenti da e verso le società del gruppo o quelle collegate, e verificare quali condizioni sono previste per il loro rimborso, facendo particolare attenzione alle tipologie di finanziamento per le quali il rimborso non dovrebbe avvenire mediante erogazione di denaro. Le controparti società collegate presentano vari aspetti problematici, poiché pur non essendo formalmente appartenenti al medesimo gruppo, e siano dotate di rappresentanti legali differenti tra loro, è possibile che questi ultimi siano tutti legati da rapporti di vario tipo nei confronti di un medesimo soggetto, considerato in tale scenario un amministratore di fatto.

È possibile che vengano realizzati vari schemi societari caratterizzati da finalità fraudolente. Si pensi all'ipotesi in cui due società all'apparenza terze tra loro, stipulino contratti di fornitura caratterizzati *ab origine* da clausole che consentirebbero la risoluzione o il pagamento di ingenti penali per fattispecie di inadempimento immediatamente conoscibili e ritenute certe, o quantomeno ragionevolmente probabili. In una composizione contrattuale di questo tipo, la società Alfa contratta con la società Beta pur sapendo che quest'ultima maturerà il diritto a ricevere un corrispettivo (o un risarcimento per inadempimento) la cui unica funzione, da subito, era quella di spogliare Alfa delle risorse che altrimenti sarebbero state sottoposte a sequestro ovvero acquisite alla massa attiva della procedura concorsuale.

Del pari, può verificarsi che una società, con significativa esposizione tributaria e contributiva, costituisca un'altra società mediante conferimento di tutta o parte dell'azienda, liberando così la sottoscrizione del capitale sociale mediante detto conferimento in natura. Tuttavia, l'operazione potrebbe rivelarsi priva di sostanza economica e caratterizzata dall'unica finalità quella di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte.

In conclusione, l'analisi degli investimenti societari e delle relative coperture comprende un insieme di elementi da valutare nel complesso, con la finalità di appurare se le azioni poste in essere possano costituire la fattispecie di reato.

2.2.4. Analisi degli acquisti e delle vendite immobiliari e relative modalità di pagamento

A cura di Maria Antonietta Viscomi e Francesco Moraca

Gli strumenti di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, soprattutto nell'ambito della misure di prevenzione, sono in continuo potenziamento, andando ad investire una sempre più vasta ed eterogenea platea di soggetti interessati: non si tratta più solo di appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso, che fondano la loro attività sul profitto illecito, ma sotto la spinta innovativa della giurisprudenza di merito, sta investendo anche gli evasori abituali, i corruttori e coloro i quali assumono condotte anche di rilievo penale e più in generale a coloro i quali commettono reati contro la Pubblica Amministrazione.

E' in tale contesto che viene richiamata l'estensione della confisca "allargata".

I presupposti alla base dell'applicazione della misura patrimoniale sono di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.

Il presupposto soggettivo è rappresentato dall'appartenenza alla peculiare categoria di pericolosità delineata dal dettato normativo e dalla pericolosità sociale, a prescindere dalla sua attualità; il presupposto oggettivo ai fini della confisca è rappresentato dalla disponibilità, diretta o indiretta, dei beni oggetto di ablazione.

La disponibilità del bene, in generale

Il legislatore ha disciplinato la disponibilità del bene, la quale può essere *diretta* o *indiretta* ed anche *per interposta persona fisica o giuridica*. Lo stesso, infatti, ha voluto imporre un freno ad ogni qualsiasi tentativo di elusione della norma disciplinante le misure patrimoniali. Si parla di disponibilità diretta quando un soggetto (persona fisica o giuridica) ha la **disponibilità giuridica** del bene secondo le ordinarie situazioni giuridico-formali previste dal diritto civile: **titolarità del diritto di proprietà, del diritto reale, del diritto di credito**, etc.

Secondo l'ispirazione antielusiva della materia della prevenzione, volta a neutralizzare comportamenti diretti a celare la titolarità effettiva del patrimonio, le **vicende traslative** intervenute, così come regolate dalle norme del diritto civile, devono essere considerate in base all'**effettivo svolgimento del rapporto**.

La **disponibilità indiretta** ricorre nell'ipotesi in cui, al di là della formale intestazione del bene ad un terzo diverso dalla persona del proposto, quest'ultimo ne sia l'**effettivo dominus, potendo determinarne la destinazione o l'impiego**. Si è, dunque, di fronte a beni che, se

pur intestati a terzi, fanno **di fatto parte del patrimonio** del proposto.

Questo **non** significa che sia richiesta la dimostrazione che il soggetto sia **titolare** del bene ovvero la **prova dell'accordo simulatorio, del mandato irrevocabile o del patto fiduciario**. Basta accertare l'effettiva **possibilità del proposto di determinarne, in qualsiasi forma, la destinazione o l'impiego *uti dominus***.

Quando si parla di disponibilità indiretta si fa riferimento ai seguenti casi: dal **diritto di proprietà**, vero e proprio, a situazioni di **intestazione fittizia** ad un terzo soggetto, fino a **situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione del terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale**. Si è, pertanto in presenza di tutte quelle situazioni nelle quali **il bene ricade nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di terzi**. (CP, 5263/2000, 3091/2001, 11732/2005).

L'onere probatorio: natura, presunzioni, rapporti che legano il proposto e i terzi.

L'art. 240-bis c.p. dispone nei confronti del proposto di giustificare la provenienza dei beni al fine di evitare la confisca: dunque, occorre la prova della disponibilità indiretta del bene in capo all'indagato/imputato/condannato.

Quando si parla di acquisto illecito del bene che risulta essere intestato ad un terzo soggetto, è necessario che vi sia la dimostrazione della presenza di condizioni che necessarie a supportare in maniera

concreta l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in maniera tale che possa affermarsi con certezza che il **terzo intestatario** si sia prestato alla titolarità apparente con il solo obiettivo di favorire l'acquisizione di fatto del bene stesso in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

In tal ipotesi, il giudice ha l'obbligo di spiegare le motivazioni alla base della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma **elementi fattuali** caratterizzate dalla gravità, precisione e concordanza, volti a costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (CP 3990/08, 27756/10, 44534/12, 15289/14).

Quando si parla di terzo intestatario fittizio del bene, è possibile riferirsi a tali situazioni:

- **terzo familiare o convivente, in particolare figli, coniuge e conviventi nell'ultimo quinquennio.** In tale ipotesi, il pericolo della fittizia intestazione è più accentuato, con una maggiore probabilità che sia il soggetto indagato l'effettivo titolare della disponibilità dei beni. Si ritiene, richiamando “quale univoco criterio interpretativo, a tali fini, l'art. 2-bis, comma 3, l. n. 575/65” (antecedente storico dell'articolo 19 citato), che è **sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del reddito dichiarato, non svolgesse un'attività in grado di procurargli il bene per comportare una sorta di inversione dell'onere**

della prova, spettando a lui dimostrare una titolarità del reddito non dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarità del bene, la cui intestazione, dunque, non è reale ma fittizia (CP 3889/00, 1178/09 26041/11, 39259/13); alcune pronunce ritengono inapplicabile presunzione prevista in materia di prevenzione, ma precisano di ritenere **prova presuntiva della simulazione sia il rapporto di parentela, sia la gratuità dell'atto**; tuttavia, mentre nel processo penale questi indizi rimangono tali non determinando alcuna inversione dell'onere probatorio (salva, ovviamente, la facoltà del terzo di difendersi allegando e provando il contrario), nel processo di prevenzione fanno automaticamente presumere la fittizietà del trasferimento” (CP 15829/14);

- **terzo estraneo.** E' il caso in cui la confisca dei beni posseduti, in tutto o in parte, da un soggetto che non è neppure imputato; in presenza di tale situazione sarebbe improprio gravare una persona immune da censure sotto il profilo penale, della misura di sicurezza patrimoniale, imputandogliela in proprio.

L'onere probatorio, l'allegazione del terzo, in generale

Spetta all'accusa l'onere di dimostrare, ai fini dell'applicabilità del sequestro e della successiva confisca nei confronti del terzo, l'esistenza in capo all'autore del reato presupposto della disponibilità effettiva del bene. Parimenti, il **giudice** deve spiegare le ragioni della ritenuta

interposizione fittizia con rigore probatorio spiegato (C. sent. nn. 11049/01, 3990/08, 27556/10, 17287/11, 44534/1233).

Nonostante il terzo non sia gravato da alcun onere probatorio, ha comunque la possibilità di confutare la tesi accusatoria e di fornire elementi fattuali che dimostrino che il bene è di sua esclusiva proprietà (CP 17287/11).

Qualora il terzo allegi solo una **generica disponibilità economica**, a sostegno dell'acquisto del bene, soccorrono regole di comune esperienza. Per esempio, nel caso di denaro, specie quando trattasi di importo consistente, è necessario fornire la prova delle movimentazioni bancarie/postali (bonifici, assegni), proprio perchè costituenti **tracce** che permettono di ricostruirne la movimentazione anche dell'accumulo del patrimonio successivamente reinvestito.

Il terzo può provare, altresì, che la disponibilità effettiva del bene non possa essere messa in discussione, quando l'acquisto dello stesso sia avvenuto attraverso somme di denaro di provenienza illecita, qual è il caso di redditi fiscalmente non dichiarati.

Oggetto della prova, infatti, non è l'illiceità della provenienza del bene, elemento che riguarda il proposto, ma la disponibilità di questo.

Ai fini della sussistenza concreta della prova valgono anche i redditi da evasione fiscale, i quali vanno opportunamente supportati attraverso l'uso di elementi idonei, soprattutto documentali.

Appare lapalissiano che tale origine illecita di denaro indicato dal terzo, non è scevra da conseguenze, rendendosi doveroso dover procedere all'avvio delle procedure previste per sanzionare l'effettivo titolare/possessore.

Il Tribunale, deliberata sommariamente la natura degli illeciti, disporrà la segnalazione al pubblico ministero, affinché ne individui eventuali ipotesi di reato (che possono, tra l'altro, consentire di adottare misure reali nei confronti del medesimo bene), nonchè alle autorità competenti, in presenza di illeciti di altra natura (amministrativi, fiscali, etc.).

È assoggettabile a sequestro e successiva confisca il bene legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto per la quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore (CP 21079/10, 26848/10).

La sproporzione (e non la provenienza illecita) come presupposto del provvedimento penale

Il testo dell'art. 12 sexies è univoco nel richiedere quale requisito del sequestro e della confisca **esclusivamente** la **sproporzione tra redditi o attività economica e beni**. Come si è già spiegato, la ragione della scelta deriva dall'individuazione di delitti particolarmente allarmanti, ritenuti idonei a creare un'accumulazione economica che, a sua volta, costituisce possibile strumento per commettere ulteriori delitti. Si tratta di una **presunzione**, iuris tantum, **di origine ed accumulazione illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti** (SU 920/2004): Non occorre dimo-

strare, dunque, la specifica provenienza illecita del bene sproporzionato quanto che il condannato non svolge un'attività tale da consentirgli di acquistare un bene di quel valore. Al ricorrere della detta sproporzione, è l'indagato/condannato gravato dell'onere di allegazione rispetto alla legittimità dell'accumulazione patrimoniale e dunque della provenienza di essa (CP 42717/2010).

Una volta individuata la **sproporzione** tra il valore dei beni posseduti dall'interessato e il reddito ufficiale dichiarato al fisco o l'attività economica dell'imputato, non spetta al giudice ricercare una situazione di fatto che possa spiegare in via alternativa lo squilibrio emerso dal dato documentale, dovendo piuttosto tenere adeguatamente conto, secondo il principio del libero convincimento, della dimostrazione offerta dall'imputato circa l'esistenza di un'attività economica che di fatto supera le prime evidenze dell'indagine patrimoniale. Nel caso di **individuata interposizione fittizia, naturalmente la sproporzione riguarda il** reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica del sostituto, effettivo titolare, e non del sostituto (CP 24804/2010).

Il distinto riferimento all'**attività economica** (ulteriore rispetto a quello delle dichiarazioni dei redditi), deriva dal fatto che in alcuni casi la legislazione non prevede l'obbligo di ricondurre tutti i redditi nella dichiarazione da presentare a fini fiscali ovvero consente dichiarazione forfettizzate. Onde, per valutare la sproporzione dovrà tenersi conto anche di essi (CP 4458/98 e 44534/12 in tema di redditi agrari).

L'onere probatorio

Sul riparto dell'onere probatorio, in un primo tempo (con una evoluzione analoga a quello in tema di misure di prevenzione),

la giurisprudenza di legittimità riteneva che la disposizione configurasse una sostanziale **inversione dell'onere della prova**, spettando all'imputato **dimostrare l'origine lecita** dei suoi beni. Si affermava che al fine di giustificare la provenienza dei beni, confiscabili occorresse *"fornire un'esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie"* (CP 3904/07, 25728/08). Ma questo **solo dopo la dimostrazione della sproporzione** anzidetta **con un riferimento temporale determinato**, che imporrebbe al soggetto di indicare le proprie specifiche e puntuali giustificazioni. Senza arrivare all'imposizione di un onere della prova, tale indicazione si risolve nell'**esposizione di fatti e circostanze, serie e riscontrate**, ad integrazione delle risultanze dell'indagine patrimoniale, di cui il giudice, nel suo libero apprezzamento, valuterà sussistenza, specificità e rilevanza. Si va anche consolidando un'interpretazione che, respingendo con nettezza la prospettazione di un'inversione dell'onere probatorio, richiede una **giustificazione qualificata (attendibile e circostanziata) della legittima provenienza dei beni**, affidata alla valutazione del giudice in concreto, secondo il principio della libertà di prova, in base ad un parimenti libero convincimento. In altri termini, è stimata sufficiente l'allegazione di elementi che, senza la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (CP 11049/01, 5452/10). E deve tenersi conto (CP 5202/96, 4458/97, 3904/07) di redditi comunque percepiti e non soggetti a dichiarazione, di origine lecita (ad esempio ricavato da vendita di immobile di sicura provenienza lecita).

***I redditi illeciti per la giustificazione dell'acquisto dei beni.
Il rilievo dei redditi da evasione fiscale***

Non dovrebbe dubitarsi della **possibilità per l'imputato di giustificare la legittima provenienza del bene solo allegando redditi di origine lecita**, per non creare la possibilità che il lecito sia provato con l'illecito. A differenza del terzo formale intestatario, infatti, per il quale il tema di prova attiene alla effettiva disponibilità, in questo caso si verte sulla "giustificazione" della provenienza, che non può che derivare da redditi lecitamente acquisiti. Questa conclusione, come si vedrà niente affatto pacifica ed anzi recessiva per la confisca allargata, discende da plurime considerazioni: - il dato testuale, secondo cui è richiesta all'interessato una giustificazione della provenienza dei redditi che, in quanto diretta a contrastare la rilevata sproporzione, non può che derivare da attività legittimamente svolte; - dalla ratio della norma che, individuando delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare un'accumulazione economica, mira a colpire, con la ricordata presunzione, l'origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato (CP 42717/10). Ma il tema è divenuto attuale e dibattuto da quando la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a rivalutare la giustificabilità della provenienza del bene con i **proventi di evasione fiscale**. Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'onere dell'indagato/imputato di giustificare la provenienza (legittima) dei beni non potesse essere assolto con l'allegazione di redditi derivanti da evasione fiscale (CP 2860/1994, 5202/1996). Recentemente si è registrato una diversa posizione espressa in un caso in cui la Corte, esaminando le giusti-

ficazioni offerta da un terzo intestatario (CP 29926/2011), ha affermato alcuni principi relativi all'onere gravante sull'imputato/indagato. In particolare per evitare il provvedimento ablativo **l'indagato o il condannato potrebbe giustificare** la provenienza delle risorse economiche utilizzate per acquisire il bene dimostrando «anche che il valore di queste non sia sproporzionato rispetto, alternativamente, al reddito dichiarato a fini fiscali o all'attività economica esercitata» con l'ulteriore conseguenza che **in presenza di fonti di produzione del patrimonio proporzionate ad esso sarebbe irrilevante che esse siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, pur in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi**. A ritenere diversamente, il patrimonio potrebbe essere espropriato «*non per una presunzione di illiceità, in tutto o in parte, della sua provenienza ma per il solo fatto della evasione fiscale*», in contrasto con «*la ratio dell'istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria, non necessariamente implicanti responsabilità penali*».

Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha assunto posizioni non uniformi, non essendo mancate pronunce ispirate a quest'ultimo orientamento (CP 44512/12, 6336/13, 27189/13, 21265/11, 13425/13) ovvero decisamente contrastanti (CP, 32563/11, 11473/12), anche in caso di condono fiscale (CP 6061/2012) inidoneo ad eliminare l'originaria e genetica provenienza delittuosa delle risorse e volte a segnalare «*l'irrilevanza*

del requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, di guisa che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significati nella prospettiva dell'arricchimento criminale» (CP 13425/13). In realtà, anche quando prevale la tesi della rilevanza del provento da evasione fiscale (in motivazione SU 33451/14) si richiede una allegazione seria e riscontrabile: "Spetta all'indagato/imputato allegare e/o dimostrare, che i beni sequestrati furono acquistati con il provento di attività economiche non denunciati al fisco con la conseguenza che, in assenza di alcun riscontro alle mere affermazioni dell'istante, prevale la presunzione di illegittima provenienza" (CP 49498/14, 39501/14).

La necessità della sproporzione in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all'intero patrimonio

Come per la confisca di prevenzione, anche per l'istituto in esame occorre che **la verifica della sproporzione sia riferita** non alla "somma dei singoli beni" (patrimonio come complesso unitario), ma al **momento dei singoli acquisti**, ovvero rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti, **senza considerare il reddito dichiarato o le attività esistenti al momento del sequestro** rispetto a tutti i beni presenti. Il raffronto deve essere

"oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco", attraverso una **ricostruzione storica della situazione riferita all'epoca dei singoli acquisti**, che ne valuti la sproporzione rispetto ai redditi storici del condannato (SU 920/04.; CP 721/06, 5453/10)

L'utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita

È assoggettabile a sequestro e successiva confisca il bene legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto per la quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore (CP 21079/10, 26848/10).

La connessione temporale tra data del commesso reato ed epoca di acquisto del bene

Possono essere **oggetto di sequestro beni acquistati in epoca precedente o successiva al commesso reato e non rileva che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna** (S.U. 920/04.; CP 11269/09). A fronte di tali approdi, alcune tendenze mitigatrici si registrano in giurisprudenza (CP 5452/10), attraverso una cauta distribuzione dell'onere probatorio, ristabilendo un sia pur minimo legame tra il reato ed il bene, evocato (in astratto) dalla giurisprudenza costituzionale. Ne offre l'occasione proprio la necessità di valutare con rigore la dimostrazione storico- evolutiva dei periodi in cui si evidenzia la sproporzione tra redditi/attività economiche e acquisti in essi realizzati. In tal senso, se il pubblico ministero può operare un accertamento in cui il confronto tra reddito dichiarato e patrimonio posseduto viene riferito ad un contesto temporale precedente la commissione del reato contestato, questo deve costituire anche il limite del *thema decidendum*. Ciò vuol dire

che ove **la sproporzione si riferisca ad un determinato periodo di tempo**, per gli acquisti realizzati al di fuori di tale fase il provvedimento non troverebbe giustificazione, D'altra parte, l'indagato può dimostrare la legittima provenienza dei beni limitando le sue allegazioni al periodo preso in considerazione dal pubblico ministero, senza dover assolvere alla *probatio diabolica* di dimostrare la legittimità dell'intero suo patrimonio.

Il contenuto della prova contraria da parte dei terzi

La verifica della ricorrenza del presupposto della *disponibilità* in capo al prevenuto va ripetuta nel momento della statuizione di confisca, quando devono essere rivisitati tutti gli elementi originariamente valutati in sede di provvedimento di sequestro, alla luce del materiale acquisito nel contraddittorio delle parti. Infatti, nel corso del procedimento il pubblico ministero ben può arricchire la prospettazione originaria con elementi emersi o raccolti successivamente alla formulazione della proposta. E ciò travasando nel procedimento di prevenzione i risultati di attività investigativa, spesso parallela, svolta in sede penale, o l'esito della istruzione dibattimentale svolta in sede penale, in epoca successiva alla proposta. Allo stesso modo la difesa sottoporrà elementi favorevoli emersi in sede penale o attraverso lo strumento delle indagini difensive, comunemente ammesse dai tribunali di merito.

Quanto alle emergenze probatorie nel corso del procedimento di prevenzione, in particolare verranno in considerazione elementi circa la "disponibilità" dei beni in capo al prevenuto: il terzo indicato come prestanome può superare la presunzione — desunta dalla previsione sul perimetro delle indagini patrimo-

niali nel caso di parente o convivente nel quinquennio — confutando adeguatamente gli eventuali elementi probatori acquisiti circa la indiretta disponibilità in capo al proposto del bene, attraverso la **dimostrazione della fonte dei capitali impiegati nell'investimento**. Se poi si tratta di **terzo nei cui confronti opera la presunzione di fittizia intestazione**, il riferimento legislativo alla "prova contraria" richiama l'esigenza di uno **standard forse ancora più elevato, seppure individuabile nella "prova anche indiziaria"**: non sembra peraltro ragionevole un'interpretazione che addossi sul terzo attinto da tale presunzione un onere probatorio più pesante rispetto al terzo raggiunto dalla presunzione *de facto*: potendo il primo occupare una posizione più defilata (parente entro il sesto grado o affine entro il quarto) rispetto al secondo (ascendente, discendente, coniuge e convivente nel quinquennio).

La sproporzione

Il vaglio richiesto al giudice consiste **nel raffronto tra due elementi: il valore del singolo bene**, da un lato, ed **il reddito dichiarato o l'attività economica svolta**, sull'altro versante, da rapportare, come comune denominatore, al **periodo temporale di acquisizione del bene**, in modo **da accertare la legittimità di ogni singolo acquisto** operato dal proposto (CP 26134/12). **Il requisito della sproporzione**, infatti riguarda il solo **momento del singolo acquisto** e non deve essere confuso con il reimpiego od il frutto dell'attività illecita, pure citati dalla medesima fonte normativa, che, attenendo a fenomeni di riciclaggio, di solito, seguono temporalmente l'acquisto delle risorse da

essa prodotte e si realizzano nell'ambito di un più ampio periodo⁹⁷.

Nella valutazione sulla sproporzione s'impongono alcune regole, di seguito sintetizzate:

1. il reddito non potrà essere preso in considerazione nell'ammontare lordo, rappresentato dall'imponibile dichiarato, ma al netto dell'imposizione fiscale;
2. dall'ammontare netto dovranno scomputarsi le spese sostenute per il mantenimento del nucleo familiare del proposto, secondo quanto accertato nel corso delle indagini, attingendo anche agli indici ISTAT;
3. il valore del bene immobile non potrà mai essere semplicemente quello dichiarato in atti, solitamente inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato, ma andrà stimato mediante accertamenti tecnici effettuati secondo il criterio del valore medio di mercato per metro quadrato, corretto con opportuni coefficienti;
4. detta analisi dovrà essere effettuata su ciascun singolo bene, tenendo anche in considerazione tutti gli eventuali

⁹⁷ *Per l'autonomia normativa intercorrente (cfr. art. 24, d.lgs. n. 159/2011) tra il requisito della sproporzione ed il riferimento al frutto o reimpiego del bene derivante da attività illecita è ragionevole sostenere che, ai fini della confisca, non sia necessario che alla sproporzione si accompagni anche l'acquisizione del bene in un periodo contestuale o successivo al manifestarsi dell'appartenenza del proposto nelle maglie endoassociative, pur rimanendo necessaria la verifica di essa, trattandosi di elemento certamente sintomatico dell'origine illecita del bene, in coerenza con la commissione dei delitti maggiormente idonei alla produzione di frutti illeciti da reimpiegare nell'acquisto di beni (come il traffico di droga e le estorsioni).*

esborsi o gli altri acquisti a titolo oneroso effettuati nell'arco temporale monitorato.

Il frutto o il reimpiego

L'indicazione dei **beni frutto o reimpiego di attività illecite**, tra quelli suscettibili di sequestro cautelare e poi di confisca prevenzionale, allude chiaramente a fenomeni di **riciclaggio o di c.d. autoriciclaggio**, successivi all'acquisizione del bene. Si tratta di beni collegati ad un reato da **un rapporto di derivazione** diretta ovvero indiretta. Rientrano tra i "frutti" suscettibili di confisca sia i **risultati empirici** delle azioni criminose — vale a dire le cose che vengono create, trasformate o acquisite attraverso il reato — sia le **utilità economiche** conseguite per effetto della consumazione della condotta tipica. Sono riconducibili, invece, alla nozione di "reimpiego" i beni correlati indirettamente alla condotta criminosa, consistendo nell'**impiego in attività imprenditoriali dei vantaggi economici che ne derivano**, riferendosi ad ogni forma di utilizzazione ovvero di investimento in attività economiche o finanziarie dei beni di provenienza illecita. La prevenzione ha rappresentato uno dei primi strumenti giuridici idonei a colpire il fenomeno dell'auto-riciclaggio.

In relazione al parametro dimostrativo della derivazione illecita o del reimpiego dei relativi proventi, i sintagmi normativi *“sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere”* (art. 20 del Codice, in merito al sequestro), ovvero *“risultino”* (art. 24 del Codice, in ordine alla confisca), sono sintomatici di un **progressivo affinamento della conoscenza** in capo al giudice, derivante dall'esito del contraddittorio. Sicché il *“risultino”* non è già significativo di un parametro dimostrativo parificabile ad una

prova penale, ma è, piuttosto, espressione di un giudizio di probabilità qualificata. E infatti, l'originario giudizio probabilistico (espresso dalla citata formula “*sulla base di sufficienti indizi*”, “*si ha motivo di ritenere*”), fondato solo sulla qualità dimostrativa degli indizi proposti dall'accusa, è reso più pregnante e convincente dall'incapacità delle allegazioni difensive di abbassare significativamente il grado di probabilità che fonda la spiegazione dell'accumulazione patrimoniale fornita dall'accusa. In sostanza, è l'esito del contraddittorio a qualificare in termini più probanti l'originario giudizio probabilistico, poiché quei sufficienti indizi sui cui si fondava non sono adeguatamente smentiti all'esito delle allegazioni difensive, sicché può affermarsi, in sede di giudizio di confisca, che i beni *risultino* di provenienza illecita o del reimpiego di attività illecite”.

Il rilievo dell'evasione fiscale

Tuttavia la formula adottata dal legislatore pone il problema definitivo del concetto di **illiceità**. La giurisprudenza tradizionale ha affermato l'**inidoneità delle allegazioni difensive fondate sulla provenienza del denaro investito dal proposto da forme di evasione fiscale**, costituendo anche questa un reato, sia pure nei limiti di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e rimanendo indeterminato ed indeterminabile il relativo importo. La Cassazione ha ribadito il carattere illecito dell'evasione fiscale e dunque la sua inidoneità a giustificare la provenienza di patrimoni altrimenti ingiustificati ed ingiustificabili affermando che: «*La misura di prevenzione patrimoniale della confisca persegue la finalità di sottrarre alla disponibilità del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa tutti quei beni che siano, comunque, frutto di attività illecite o ne costituiscano il*

reimpiego, a nulla rilevando il fatto che essi siano o meno connessi all'attività di tipo mafioso o siano comunque provento di altre attività illecite come anche di evasione fiscale (CP 42412/12).

Di recente impegnate su questo tema, le Sezioni Unite della Cassazione (SU 33451/14) hanno precisato che la confisca di prevenzione e la confisca "allargata", di cui all'art. 12 sexies presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti. Per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma **solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecite ovvero ne costituiscano il reimpiego.** Questa peculiarità giustificerebbe il tradizionale orientamento di **contrarietà alla deducibilità dei redditi non dichiarati al fisco al fine di sfuggire alle misure di prevenzione** (CP 3561/93, CP 2181/99), anche in caso di condono fiscale (CP 5248/12). L'illeceità originaria del comportamento di evasione continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca di prevenzione, cadendo nel fuoco del suo interesse tutti i beni frutto di attività illecite e che ne costituiscano il reimpiego, quale che ne sia la specifica provenienza illecita. Dunque, la confisca di prevenzione persegue un più ampio fine di interesse pubblico, volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima - siccome appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di vita - che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio di quel soggetto. *"In altri*

termini la finalità preventiva perseguita con lo strumento ablativo risiede nell'**impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza di cui il soggetto possa disporre per il reimpiego nel circuito economico-finanziario, ragione per la quale devono considerarsi di provenienza illecita anche i redditi acquisiti per effetto dell'evasione fiscale**. A ciò si aggiunga (così la sentenza n. 8441/14) che «Nell'articolo 12-sexies, infatti, a differenza di quanto è previsto nel citato articolo 2-ter della legge n. 505 del 1965, la presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato viene ancorata letteralmente ed esplicitamente al combinato disposto della **sproporzione** rispetto all'attività economica svolta e dell'assenza di giustificazione, ma non anche, in alternativa, alla esistenza di sufficienti indizi della loro **provenienza da qualsiasi attività illecita**». **Le Sezioni Unite individuano profili comuni ma anche ambiti operativi diversi delle due confische**. Comuni la necessità che i beni da confiscare si trovino nella **disponibilità** diretta o indiretta del soggetto e che siano di **valore sproporzionato** rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata. Peculiare (ed esclusivo) della misura di prevenzione il requisito alternativo della **provenienza illecita del bene** (qualificabile come frutto o reimpiego di proventi illeciti). Ciò posto, la differente struttura normativa delle due confische è di tutto rilievo. «*In particolare quella ex art. 12-sexies è legata alla commissione di alcuni reati, mentre l'accertata commissione di reati non è presupposto necessario per il giudizio di pericolosità; la confisca c.d. allargata è legata alla non giustificabilità della provenienza delle utilità ed alla sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o alla propria attività economica, quella di prevenzione aggiunge* (profilo

estraneo alla confisca ex art. 12-sexies) in alternativa («ovvero quando») la riconducibilità dei beni, sulla base di sufficienti indizi, al frutto di attività illecite ed al reimpiego delle stesse («beni [...] che siano il frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego»). Ciò persuade la Cassazione che in coerenza con l'evidenziata diversa struttura normativa che per la confisca ex art. 12-sexies - che prevede che il requisito della sproporzione debba essere confrontato con il «reddito dichiarato» o con la «propria attività economica» - si possa tener conto dei redditi, derivanti da attività lecite, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria "attività economica") secondo i più recenti e prevalenti approdi giurisprudenziali in tale ambito (da ultimo Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013, Coniglione, Rv. 255082; Sez. 1, n. 6336 del 22/01/2013, Mele, Rv. 254532; Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati). Coerente peraltro è, sempre con riferimento alla diversa struttura normativa della specifica previsione, che tale approdo non possa essere applicabile alla confisca di prevenzione per la quale rileva - e dunque non è deducibile a discarico - anche il fatto che i beni siano «il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». *“Sicuramente l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato; né si può ignorare che la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite (e cioè da impresa palese, non da mafia), agli obblighi fiscali (in tutto o in parte), inevitabilmente porta con sé altre connesse illiceità, non essendo neppure immaginabile che l'evasione fiscale non comporti anche altre correlate violazioni che parimenti locupletano il soggetto o sono strumentali all'illecito arricchimento (condotte di falso, in ambito contributivo, sulla disciplina del lavoro, ecc.)*

posto che - allo stato attuale della normativa, per l'interconnessione tra i vari rami dell'ordinamento - sommergere i profitti significa anche inevitabilmente eludere tutte le connesse discipline (ancorché di rango amministrativo o privatistico), altrimenti l'evasione fiscale si autodenuncerebbe, esito che ovviamente nessun evasore vorrebbe conseguire e che, soprattutto, non consentirebbe il perseguito arricchimento”.

2.2.5. Analisi del conto cassa e assimilati

A cura di Maria Antonietta Viscomi e Francesco Moraca

Lo strumento maggiormente indicatore di condotte illecite che spesso sono oggetto di valutazione in una consulenza tecnica penale e che allo stesso tempo risulta essere il più difficile da controllare, è costituito dal denaro in contanti.

Con il D. Lgs n. 231/2007 è stata disciplinata l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, cosiddetto **antiriciclaggio**. Con il termine antiriciclaggio s'intende l'azione volta alla prevenzione ed al contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.

La *ratio* di tale normativa è quella di garantire la possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari e salvaguardare l'integrità dell'intero sistema finanziario, anche a posteriori e per 10 anni, prevenendo, quindi, l'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, muovendosi da un approccio basato su un sistema di regole a un approccio basato sul rischio.

Un importante strumento di prevenzione del riciclaggio, caratteristico del nostro ordinamento, è costituito dalla previsione di

norme che pongono limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, applicabili alla generalità dei soggetti. Tale limite all'utilizzo del *denaro contante nei pagamenti* è la misura principale di contrasto al **riciclaggio di denaro sporco** (oltre che di contrasto al fenomeno dell'*usura*, della *corruzione* e del *pagamento del lavoro in nero*).

Negli ultimi anni le infiltrazioni criminali nell'economia attraverso il reimpiego di denaro di provenienza illecita sono aumentate notevolmente. Le associazioni criminali, infatti, hanno l'esigenza di reinvestire, ripulire nel ciclo legale quelle somme di denaro che derivano dalle diverse attività criminali, consentendogli di ottenere e mantenere anche un capillare controllo sul territorio ed essendo reimmessi in attività formalmente lecite, evitano di attirare eventuali controlli su di loro.

Con il "*riciclaggio di denaro sporco*", dunque, viene conferita una parvenza di legittimità ai proventi di natura illecita, con l'intento di attribuire loro un collocamento adeguato sui mercati legali.

E' possibile ricomprendere nell'alveo del riciclaggio di denaro sporco:

- a)** La conversione o il trasferimento di beni effettuati, essendo a conoscenza della loro provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b)** L' occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza

che quei beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) L' utilizzazione, l'acquisto, la detenzione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) La partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commetterlo, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Effettuare una valutazione della tracciabilità dei flussi di cassa ed assimilati in termini congiuntamente economico-reddituali e finanziari consentirebbe al consulente tecnico di poter addivenire ad una conclusione critica circa la formazione e l'uso che del denaro contanti ed assimilati ne viene fatto.

2.3 Strumenti e tecniche utilizzate nella raccolta, analisi e presentazione delle prove analisi del nucleo familiare

a cura di Cataldo Orlando e Margherita Matrisciano

L'attività di raccolta di informazioni attuata dal Consulente tecnico ha come suo naturale punto di partenza il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nel quale sono inseriti i beni oggetto della misura.

Oltre all'attività di indagine degli organi di PG, che si palesano con una informativa, nonché al conseguente provvedimento conseguente del Magistrato, spesso è presente una consulenza tecnica di parte difensiva, atta a sviluppare una propria tesi antitetica a quella dell'accusa.

I beni oggetto di sequestro possono essere di vario genere, tra cui:

- 1) Beni immobili;
- 2) Beni mobili registrati;
- 3) Crediti;
- 4) Saldi di conto corrente;
- 5) Titoli;
- 6) Altre possidenze rilevabili (esempio: natanti)

Il Perito, dovrà analizzare tutta la documentazione in atti, sia di parte accusa che di parte difesa.

Dopo aver individuato i singoli beni iscritti nel provvedimento di sequestro il Consulente tecnico dovrà effettuare una prima analisi approfondita dei singoli beni, rilevando preliminarmente la data di acquisizione, in quanto il tema centrale dal punto di vista contabile della misura di sequestro è costituito dal presupposto temporale correlato alla presenza di sperequazioni di natura patrimoniale.

L'arco temporale oggetto di analisi coincide con il periodo di "pericolosità sociale" del proposto della misura.

L'individuazione di tale periodo è di basilare importanza, in quanto non è possibile il sequestro di beni che sono entrati nella disponibilità del proposto ben prima dell'inizio del periodo di pericolosità sociale oggetto di osservazione.

L'obiettivo cardine del Consulente tecnico è definire:

- se gli investimenti/uscite effettuati negli anni di interesse siano proporzionati o meno alle entrate;
- se i beni per i quali è stata richiesta la misura sono stati, temporalmente nei vari anni, acquistati in concomitanza o meno di una sproporzione che possa far ritenere illecito il loro acquisto.

L'attività di ricostruzione dei **flussi finanziari in ENTRATA** e dei **flussi finanziari in USCITA** del nucleo familiare del proposto viene effettuata al fine di definire se gli investimenti nei beni oggetto di sequestro dai medesimi effettuati negli anni di interesse siano proporzionati a tali flussi.

Per ENTRATE vengono prese in considerazione qualsiasi flusso finanziario documentato che abbia generato fonti di risorse monetarie per il nucleo familiare quali a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Tipologie di ENTRATE

- a) flussi in entrata da redditi risultanti nella anagrafe tributaria;
- b) flussi in entrata derivanti da redditi non nella anagrafe tributaria in quanto esenti;
- c) flussi in entrata derivanti da contrazione di debiti;
- d) flussi in entrata da disinvestimenti patrimoniali (es. vendita immobili, autoveicoli, titoli mobiliari, polizze, ecc.);

- e) altre entrate documentate.

Per USCITE vengono prese in considerazione qualsiasi flusso finanziario documentato che abbia generato impieghi di risorse monetarie per il nucleo familiare quali a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Tipologie di USCITE

- a) Flussi in uscita derivanti da investimenti patrimoniali (esempio acquisto immobili, autoveicoli ecc. ...);
- b) pagamento passività ovvero pagamento di debiti contratti dal nucleo familiare (quali ad. es. rate di mutuo, rate di prestiti personali ecc...).

Tutte le attività di indagine contabile del Consulente tecnico relative ad entrate ed uscite del proposto e del suo nucleo, confluiscono nella citata tabella entrate-uscite, distinta per singole annualità, dove per ogni singola annualità, anche cumulando i saldi incrementali dei singoli anni, vengono rilevate le sperequazioni, queste ultime costituiscono il presupposto per comprovare la natura illecita dei proventi che hanno portato ad acquisti di beni.

Giova, infatti evidenziare, che il criterio fissato dal Legislatore nella c.d. “misure patrimoniali” impone una analisi che non può prescindere dalla stretta sequenza logica tra individuazione delle risorse lecite, in concreto attribuibili agli interessati, e da un confronto “quantitativo” con gli investimenti, anche come detto **in termini di connessione temporale**. Si richiama a tal fine la decisione delle **Sezioni Unite della Suprema Corte n. 920 del 17.12.2003**, a tutt’oggi comunemente applicata, secondo cui “*ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello*

*squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma **nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti**".*

Le tecniche utilizzate dal Consulente tecnico sono variegate a seconda dei beni oggetto di analisi, in quanto è chiaro che le modalità di individuazione di un bene immobile sono ben diverse rispetto all'individuazione di un bene mobile non registrato, come ad esempio un natante.

Nei successivi paragrafi si analizzeranno le tecniche di analisi delle varie tipologie di investimento e disinvestimento distinte per le varie tipologie di beni.

2.3.1 Gli investimenti ed i disinvestimenti immobiliari ed in beni mobili registrati

a cura di Cataldo Orlando e Margherita Matrisciano

I beni spesso di maggior valore oggetto di analisi nella consulenza tecnica sono costituiti da beni immobili e beni mobili registrati.

Il Consulente Tecnico, come già rappresentato nel precedente paragrafo introduttivo, deve tener conto prima di tutto del presupposto temporale, principio cardine nella redazione della consulenza tecnica nelle confische di sproporzione.

Individuato il periodo di pericolosità sociale del proposto, ed individuato il suo nucleo familiare, il Consulente tecnico dovrà

analizzare quei beni che hanno generato entrate (vendita) e uscite (acquisti) durante quel periodo, tenendo conto che potrebbero essere presenti dei beni acquistati prima del periodo di osservazione, ma venduti durante, e viceversa; pertanto, sarà importante prestare massima attenzione alle ripercussioni di tali operazioni nella tabella entrate-uscite.

La prima attività che dovrà porre in essere il Consulente tecnico riguarda l'individuazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati, tenuto conto che il Perito spesso entra nel procedimento successivamente all'attività di indagine posta in essere dagli organi di PG e dopo il deposito di una consulenza tecnica di parte.

Successivamente all'individuazione si dovrà procedere all'acquisizione degli atti di acquisto e vendita (compravendita) al fine di individuare il valore delle transazioni.

Infine il Consulente dovrà individuare le modalità di regolamento della compravendita, perché proprio il materiale valore della transazione verrà inserito nella tabella entrate-uscite.

Pertanto, gli step da seguire sono i seguenti:

- 1) individuazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati acquisiti o venduti durante il periodo di osservazione;
- 2) acquisizione degli atti di compravendita;
- 3) individuazione delle modalità di regolamento degli atti di compravendita;
- 4) inserimento dell'entrata e uscita nella tabella conseguente distinta per annualità.

Come sopra rappresentato nell'elenco, la prima verifica da effettuare riguarda l'individuazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati afferenti al nucleo familiare.

Le modalità di individuazione dei beni sono diverse a seconda del bene oggetto di acquisto/vendita, in quanto la compravendita di beni immobili viene effettuata mediante atto pubblico, dinanzi ad un notaio, con conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Pertanto l'individuazione dei beni immobili risulta abbastanza agevole, in quanto sarebbe bastevole una visura ipocatastale per soggetto.

Anche nel caso di atto traslativo di beni mobili registrati risulta agevole l'individuazione, in quanto l'atto viene "registrato" presso un pubblico registro, a seconda del bene oggetto di compravendita (Pra per autovetture e motoveicoli, Prn per le imbarcazioni e natanti registrati).

Dopo aver individuato i beni il Perito dovrà visionare l'atto di compravendita, dal quale sono desumibili gli estremi catastali del bene immobile acquistato o venduto e i dati identificativi del bene mobile, nonché il valore della transazione.

Conseguentemente, dopo aver definito il valore della transazione, il Perito dovrà individuare quali sono state le modalità di pagamento.

In alcuni casi, specialmente per gli atti di acquisto immobili più datati, viene spesso indicata come dicitura nell'atto che la transazione è stata regolata al di fuori dell'atto notarile, anche in periodi precedenti.

In tal caso il Consulente dovrà attuare una attività di indagine contabile/bancaria per individuare gli strumenti di pagamento della transazione, in quanto è importante individuare il momento dell'effettiva entrata/uscita.

Riguardo il possesso in capo al Consulente tecnico della documentazione, risulta chiaro che la stessa potrebbe essere a disposizione *ab origine*, in quanto derivante da attività di indagine prodromica posta in essere dagli organi di PG.

Inoltre, in caso di deposito di consulenza tecnica di parte difensiva, il Perito potrà utilizzare la documentazione fornita dalla parte.

Qualora la documentazione non sia in atti, il consulente tecnico dovrà richiedere autorizzazione al Giudice al fine di delegare gli organi di PG ad effettuare le indagini presso i pubblici registri, o richiederla alla parte durante le operazioni peritali.

2.3.2 Analisi dei conti correnti e dei valori mobiliari in testa all'indagato ed al nucleo familiare

a cura di Cataldo Orlando e Margherita Matrisciano

Il Perito dovrà analizzare le possidenze di natura liquida (conti correnti bancari e postali), nonché i valori mobiliari posseduti dal destinatario e dal suo nucleo, durante il periodo di pericolosità sociale.

È abbastanza verosimile che gli estratti conto siano già agli atti del procedimento in quanto acquisiti dagli organi di PG durante la propria attività di indagine.

Il Consulente tecnico-perito dovrà prima di tutto effettuare una lettura attenta degli estratti conto bancari e/o postali, questi ultimi vera e propria base di lavoro della tabella entrate-uscita da inserire nell'elaborato tecnico.

Dalla lettura degli estratti conto si potranno desumere buona parte delle movimentazioni tracciabili effettuate nel corso degli anni dal proposto e dal suo nucleo.

Le movimentazioni del conto corrente rivestiranno particolare importanza all'interno dell'elaborato peritale, in quanto daranno forza oppure, al contrario, forniranno prova negativa, alla tesi difensiva del proposto, poiché dall'estratto conto bancario e/o postale, si sostanzieranno buona parte delle operazioni in entrata ed in uscita, giustificate e/o non giustificate.

A titolo esemplificativo, qualora il Consulente Tecnico rilevi in entrata un'accensione di un finanziamento, questo costituirà una entrata "giustificata" nella tabella dell'elaborato peritale, così come sarebbe giustificato un esborso (uscita) da rimborso del suddetto finanziamento. Sia l'accensione, che il rimborso rientrerebbero nella tabella entrate/uscite.

Qualora il Consulente tecnico, invece, rilevi sul conto corrente una entrata da versamento di contanti, la difesa dovrà avere premura di fornirne giustificazione, in quanto, qualora così non fosse, il Consulente tecnico/Perito, non potrà inserire l'entrata come giustificata, creando una potenziale sperequazione negativa tra entrate/uscite, quest'ultima giustificativa all'emissione del provvedimento di sequestro in capo al proposto.

In termini più semplici, qualora nell'anno X, a seguito di entrate ed uscite giustificate, vi sia una sperequazione (ovvero uscite superiori alle entrate) e se in quell'anno il proposto o un membro della sua famiglia, ha acquistato un bene, tale bene sarebbe suscettibile di sequestro, in virtù del presupposto che tale bene sia stato acquistato con fonte illecita.

Proprio per tale motivo deve essere premura della difesa, nella propria consulenza tecnica di parte, fornire tutte le giustificazioni possibili alle entrate, in modo da “giustificare” naturalmente le uscite conseguenti.

Risulta chiaro che a fronte di un periodo di osservazione estremamente lungo (spesso ultra decennale) la ricostruzione delle poste in entrata ed in uscita appare molto complicata, tenuto conto che le entrate e le uscite possono essere di varia natura, come, ad esempio:

1. Acquisto di beni immobili e mobili;
2. Acquisto e cessione di quote societarie;
3. Accensione e rimborsi di finanziamenti infruttiferi societari;
4. Accensione di mutui e finanziamenti e relativi rimborsi;
5. Uscite da multe, ammende, accertamenti fiscali e contributivi;
6. Acquisto e rimborso di titoli di diverso genere.

E' chiaro che un estratto conto analizzato senza documentazione a supporto delle operazioni che sono presenti in entrata ed in uscita, si presta a valutazioni negative da parte del consulente, come per il citato versamento di contanti, che, invece, potrebbe celare una cessione di un bene mobile non registrato (vedasi natante).

Il canovaccio solito, conseguente all'intervento delle varie parti in causa (accusa e difesa), evidenzia la presenza di importanti sperequazioni in sede di indagine.

A seguito di tale evidenza la difesa sovente deposita una consulenza tecnica di parte atta fornire giustificazioni alle entrate e alle uscite, funzionali a ridurre o annullare l'importo delle sperequazioni; il tutto al fine di giustificare gli acquisti di beni nel corso

degli anni, con conseguente richiesta di dissequestro parziale o totale, o per non dare seguito alla proposta di misura di prevenzione.

La figura del Perito ha la sua utilità nel fornire un ausilio al Giudice nella definizione della verità e della Giustizia. Il Consulente tecnico, sulla base della documentazione in suo possesso fornirà una sintesi contabile tra le posizioni dell'accusa e della difesa.

In merito ai titoli, di varia tipologia come azioni, obbligazioni o titoli di Stato, il Perito dovrà avere la premura di individuare il momento dell'acquisto e quello della vendita.

Come già rappresentato in precedenza, è possibile che vi siano beni che siano stati acquistati ben prima del periodo di osservazione, e che siano stati invece venduti (generando entrata) durante tale periodo.

In tal caso l'effetto per il proposto sarà solo positivo, in quanto potrà beneficiare di una entrata giustificata.

Qualora invece il titolo sia stato acquistato e venduto durante il periodo di osservazione, lo stesso rientrerà nella tabella entrate/uscite, generando i propri effetti in tabella in merito alla generazione di eventuali sperequazioni o perequazioni.

Infine, qualora il titolo sia stato acquistato durante il periodo di osservazione e sia ancora in portafoglio, si rileverà solo l'uscita finanziaria, e sarà necessario valutare se nell'anno di acquisto si sia rilevata una sperequazione.

In quest'ultimo caso il titolo sarà passibile di sequestro, in quanto il suo acquisto non sarà giustificato da una provvista lecita.

2.3.3 Analisi delle entrate e degli esborsi finanziari in testa alle persone fisiche e la compatibilità con i redditi dichiarati

a cura di Cataldo Orlando e Margherita Matrisciano

Il presente paragrafo riassume quanto rappresentato nei precedenti e ne costituisce la sintesi finale, in quanto tutte le entrate e le uscite confluiscono nel prospetto generale entrate/uscite distinto per anno. Tuttavia, le entrate e le uscite di natura patrimoniale non sono le sole poste da tenere in considerazione riguardo l'individuazione di eventuali sperequazioni, anzi, queste sono il punto di arrivo dell'attività del Consulente tecnico.

Prima dell'analisi delle entrate e degli esborsi, il Consulente Tecnico effettua una analisi sulla componente "dinamica" del nucleo familiare del proposto, ovvero sui redditi e sulle spese per il sostentamento della famiglia.

Per i motivi che verranno analizzati di seguito, è consigliabile che tale analisi reddituale sia prodromica a quella di natura patrimoniale, in quanto il punto di partenza è costituito dal cosiddetto reddito spendibile; a tale reddito verranno poi sommate le entrate e le uscite di natura patrimoniale, con conseguente individuazione dell'eccedenza positiva (perequazione) o negativa (sperequazione) in capo al nucleo. Operando in tal modo si crea una logica e comprensibile *consecutio* per chi leggerà la consulenza.

Il Consulente tecnico dovrà prima di tutto acquisire dall'anagrafe tributaria, se non agli atti, le dichiarazioni reddituali dei membri del nucleo familiare del proposto durante i periodi oggetto di pericolosità sociale.

Giova osservare che i dati reddituali, sebbene estratti dall'anagrafe tributaria, potrebbero non considerare tutte le entrate lecite derivanti dai rapporti di lavoro dipendente in quanto il proposto, o i membri del nucleo, potrebbero conseguire **redditi esenti** derivanti da indennità di trasferta e indennizzi chilometrici come risultanti da eventuali buste paga. A titolo esemplificativo ci potrebbero essere dei le seguenti casistiche:

- a) Rimborso *a forfait* (non documentato) di un'indennità giornaliera complessivamente erogata che non concorre a formare il reddito in quanto percepita in misura inferiore o uguale a quella massima giornaliera fissata dalla norma pari a € 46,48;
- b) Rimborso **analitico** (documentato) con una indennità chilometrica basata sul tragitto effettivamente percorso nella trasferta, importo che **non concorre alla determinazione del reddito**.

Dal punto di vista fiscale, si precisa che le indennità di trasferta relative all'utilizzo dell'auto fuori del territorio comunale costituiscono redditi esenti ai sensi dell'art. 51 del TUIR e, quindi, non risultanti dall'anagrafe tributaria e, quindi, spesso non valorizzate in sede di indagine; sul punto si precisa che, se la trasferta è al di fuori del territorio comunale, assume rilievo la modalità di erogazione del rimborso ai fini della esenzione. Nel caso in cui il rimborso avvenga *a forfait* l'indennità complessivamente erogata per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorre a formare il reddito nella misura massima giornaliera pari a euro 46,48 (euro 77,47 per le trasferte all'estero). Se invece il rimborso avviene in modo analitico, e cioè con una indennità chilometrica basata sul tragitto effettivamente percorso

nella trasferta, quanto ricevuto dal dipendente non concorre alla determinazione del suo reddito.

Rientrano nella casistica dei redditi esenti anche le borse di studio per studenti.

Orbene, l'avvenuto accredito di tali indennità e/o borse di studio costituisce, quindi, fonte di entrata lecita aggiuntiva.

Tale reddito formatosi, che tiene conto sia dei redditi dichiarati che di quelli esenti, va rapportato con la spesa necessaria per il sostentamento del nucleo. In merito tali spese lo scrivente rimanda al paragrafo successivo, dove verranno analizzate le spese del nucleo familiare mediante gli indicatori rilasciati dall'ISTAT.

Nel presente paragrafo si rileva che il reddito spendibile è dato dal differenziale tra i redditi dichiarati ed esenti e le spese per il sostentamento della famiglia.

Il reddito spendibile calcolato per singola annualità, che costituisce quel reddito utilizzabile per gli investimenti familiari viene quindi rapportato con le entrate (incremento) e le uscite (decremento) di natura patrimoniale analizzate nei precedenti paragrafi. A titolo riassuntivo si riporta il primo rigo di un tabulato entrate/uscite "campione" di una Consulenza tecnica:

SPROPORZIONE REDDITO - ACQUISTI - VENDITE/RICAVI										
Anno	Reddito spendibile	Uscite da acquisto auto e motoveicoli in € (segno -)	Entrate da vendita auto e motoveicoli in € (segno +)	Acquisto quote societarie o apporti in costituzione e società, finanziamento soci, versamenti in c/capitale aumenti capitale sociale ed investimenti in immobili in € (segno -)	Vendita quote societarie, rimborsi finanziamenti soci, rimborso versamenti in c/capitale e disinvestimenti immobili e accensione mutui/finanziamenti in € (segno +)	Accensione e mutui e finanziamenti in € (segno +)	Uscite da rimborso mutui e finanziamenti in € (segno -)	Uscite da multe/ammende/maggiori imposte da avvisi di accertamento personali in € (segno -)	Eccedenza (Entrate - Uscite)	Risparmio (Entrate - Uscite) <u>Cumulato</u>
	in €								I = A - B + C - D + E + F - G - H	
	A	B	C	D	E	F	G	H		

Come evincibile dal tabulato il calcolo dell'eccedenza entrate-uscite è la sintesi della sommatoria di varie poste positive e negative.

Il punto di partenza è costituito dal reddito spendibile, a cui seguono le seguenti poste:

- 1) Investimento e disinvestimento di auto e veicoli (o anche di natanti e imbarcazioni o altro bene mobile registrato);
- 2) Acquisto e vendita quote societarie o apporti in costituzione societaria, finanziamento soci e correlato rimborso, versamenti in c/capitale e relativi rimborsi, aumenti capitale sociale;
- 3) investimenti e disinvestimenti in immobili;
- 4) accensione e rimborso di mutui e finanziamenti;
- 5) uscite da multe/ammende/maggiori imposte da avvisi di accertamento personali.

Le colonne del tabulato di cui sopra sono esplicative di un caso concreto, ma potrebbero essere inserite anche ulteriori due colonne: una per uscite da movimenti bancari e postali e una per entrate da movimenti bancari e postali, dove inserire le entrate

e le uscite giustificate transitate sui conti correnti bancari o postali o L/R (come, per esempio, regalie per ricorrenze o compravendita di titoli).

Dopo aver sviluppato la sommatoria delle varie entrate ed uscite con il reddito spendibile sarebbe opportuno inserire la colonna “Eccedenze entrate/uscite”, dove viene rilevato il singolo risultato per annualità secca.

Tuttavia non sarebbe corretto prendere come riferimento solo il risultato secco dell’annualità, quando da un punto di vista incrementale, negli anni precedenti, vi sono stati risultati positivi tra entrate ed uscite.

Sarebbe pertanto opportuno inserire una ulteriore colonna dove viene rilevato il cd. “risparmio incrementale”, partendo dal primo anno oggetto di osservazione, sino all’ultimo anno oggetto di osservazione.

Ad esempio, se nel primo anno di pericolosità sociale il risultato tra entrate ed uscite è positivo, tale saldo costituisce un risparmio utilizzabile nell’anno precedente, e così via per tutti gli altri anni.

Del resto, lo studio delle contabilità ci insegna che il patrimonio è un elemento statico che ha una sua “chiusura” a fine anno e una sua “riapertura” nell’anno successivo.

L’eventuale sperequazione “cumulata” comprova la presenza di un investimento non lecito, suscettibile della misura di sequestro/confisca.

2.3.4. Sperequazione patrimoniale e l'utilizzo dei dati ISTAT: un'analisi dettagliata

a cura di Natale Costanzo

L'accertamento del rapporto la sperequazione patrimoniale rappresenta una delle principali sfide nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. Questo fenomeno, che si manifesta attraverso una discrepanza evidente tra il patrimonio accumulato da un individuo o una famiglia e il reddito dichiarato ufficialmente, è un indicatore critico per individuare possibili fonti di reddito illecite.

In Italia, l'utilizzo dei dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) gioca un ruolo fondamentale nell'analisi e nella determinazione dei consumi familiari, soprattutto nei procedimenti di misure di prevenzione patrimoniale previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d.lgs. 159/2011).

In questa sede si tratterà il concetto di *sperequazione* patrimoniale tra le fonti e gli impieghi del proposto ed a questi fini, l'applicazione dei dati ISTAT nei contesti giuridici ed economici, offrendo un quadro esaustivo della situazione attuale e delle metodologie impiegate per garantire la trasparenza e l'equità nel sistema di giustizia.

Definizione e concetto di sperequazione patrimoniale

La sperequazione patrimoniale si riferisce alla mancanza di proporzionalità tra fondi disponibili ed impieghi da cui scaturisce tra il patrimonio posseduto da un individuo o una famiglia.

La sperequazione patrimoniale - che può sottendere l'esistenza di fonti di reddito non dichiarate o di origine illecita – è particolarmente rilevante in contesti legati alla criminalità organizzata, alla corruzione e all'evasione fiscale, dove può essere utilizzata come indicatore per identificare attività sospette.

1.1. Cause della sperequazione patrimoniale

Nei casi pratici, le principali cause della sperequazione patrimoniale possono essere molteplici e variegata, ma quella maggiormente pregnante è derivata da *attività illecite*: i proventi derivanti da attività criminali, come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e la corruzione, contribuiscono alla creazione di patrimoni che non trovano giustificazione nelle fonti di reddito legittime.

Al pari non possono trovare giustificazione tra le fonti di reddito legittime, le fonti disponibili derivanti da evasione fiscale.

1.2. Implicazioni della sperequazione patrimoniale

La sperequazione patrimoniale, sia dal punto di vista economico che giuridico, ha diverse implicazioni su tutte però deve evidenziarsi l'ingente formazione di patrimoni riconducibili alle consorterie criminali che, con un imponente volano vizioso alimenta la criminalità organizzata e la corruzione, aumentando i rischi per la sicurezza pubblica.

Il quadro normativo del d.lgs. 159/2011

Il d.lgs. 159/2011, noto come codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è un pilastro fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il decreto introduce una serie di misure preventive e repressive volte a colpire i patrimoni di origine illecita, con l'obiettivo di disarticolare le strutture economiche delle organizzazioni criminali.

2.1. Misure di prevenzione patrimoniali

Tra le misure più rilevanti previste dal decreto vi sono:

Sequestro e confisca di beni: il decreto prevede la possibilità di sequestrare e confiscare beni che risultino sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e alle attività economiche svolte dal soggetto interessato.

Inversione dell'onere della prova: in presenza di una evidente sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati, spetta al soggetto dimostrare la legittima provenienza dei beni.

Monitoraggio delle transazioni finanziarie: il decreto prevede strumenti per il monitoraggio e l'analisi delle transazioni finanziarie sospette, al fine di individuare flussi di denaro di origine illecita.

2.2. Applicazione pratica del d.lgs. 159/2011

L'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali richiede un'accurata analisi dei dati finanziari e patrimoniali dei soggetti coinvolti.

Questo include la raccolta di documentazione relativa ai redditi dichiarati, ai beni posseduti e alle transazioni finanziarie effettuate.

In questo contesto, l'utilizzo dei dati ISTAT diventa cruciale per una valutazione accurata dei consumi familiari e quindi per la "creazione" del rapporto di proporzionalità tra fonti ed impieghi. Gli operatori del settore, spesso privi di analitiche ed adeguate pezze di appoggio relative ai consumi familiari, attingono ai dati pubblicati dall'ISTAT afferenti ai consumi familiari per poi renderli in funzione delle circostanze fattuali dimostrabili quanto più aderenti alla realtà familiare oggetto dell'accertamento.

L'importanza dei dati ISTAT

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è l'ente pubblico italiano che si occupa della raccolta, dell'analisi e della diffusione di dati statistici relativi alla società italiana. I dati ISTAT sono fondamentali per comprendere le dinamiche economiche e sociali del paese e sono utilizzati in molteplici contesti, inclusi i procedimenti legali e le politiche pubbliche.

Tipologie di dati ISTAT utilizzati

Tra i principali dati ISTAT utilizzati per l'analisi della sperequazione patrimoniale vi sono:

Indagine sui consumi delle famiglie (ICF): questa indagine raccoglie informazioni dettagliate sulle spese delle famiglie italiane, suddivise per categoria di consumo e regione geografica. I dati comprendono spese per alimentazione, abbigliamento, abitazione, trasporti, comunicazioni, istruzione, tempo libero, cultura e servizi sanitari.

Rilevazione continua sulle forze di lavoro: fornisce informazioni sui redditi medi delle famiglie italiane, suddivisi per categoria professionale e area geografica. Questi dati sono essenziali per valutare la coerenza tra il reddito dichiarato e i consumi rilevati.

Conti economici nazionali: offrono una panoramica generale sull'andamento dell'economia italiana, inclusi i redditi e i consumi delle famiglie.

Metodologia di raccolta e analisi dei dati ISTAT

La metodologia di raccolta e analisi dei dati ISTAT si basa su indagini campionarie che coinvolgono un campione rappresentativo della popolazione italiana. I dati vengono raccolti attra-

verso questionari somministrati direttamente alle famiglie, interviste telefoniche e altre tecniche di rilevazione. I risultati delle indagini vengono poi elaborati statisticamente per fornire stime accurate e affidabili delle diverse variabili economiche e sociali.

Utilizzo dei dati ISTAT nei procedimenti di misure di prevenzione

L'utilizzo dei dati ISTAT nei procedimenti di misure di prevenzione è essenziale per determinare i consumi familiari e valutare la proporzionalità tra fonti di reddito e impieghi di risorse. Questa sezione descrive in dettaglio il processo di analisi e le applicazioni pratiche dei dati ISTAT in questo contesto.

Determinazione dei consumi familiari

Per determinare i consumi familiari, si utilizzano principalmente i dati provenienti dall'indagine sui consumi delle famiglie (ICF). Questo processo include diverse fasi:

Raccolta dei dati: vengono raccolti i dati relativi ai consumi medi delle famiglie italiane, suddivisi per tipologia di spesa e regione geografica.

Stima dei consumi: utilizzando i dati ISTAT, si stimano i consumi medi della famiglia del soggetto in esame, tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare e delle specificità regionali. Questa stima include tutte le principali categorie di spesa.

Adattamento ai casi specifici: i dati statistici vengono adattati al caso specifico tenendo conto di eventuali peculiarità, come la presenza di spese straordinarie o variazioni nel tenore di vita.

Confronto tra fonti ed impieghi

Il confronto tra fonti di reddito e impieghi di risorse è una fase cruciale nell'analisi della sperequazione patrimoniale. questo confronto permette di individuare eventuali discrepanze significative che potrebbero indicare la presenza di redditi non dichiarati o di origine illecita. il processo di confronto si articola in diverse fasi:

Raccolta delle fonti di reddito: si raccolgono tutte le informazioni relative ai redditi dichiarati dal soggetto, inclusi i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da attività imprenditoriali e da investimenti.

Analisi degli impieghi di risorse: si analizzano i dati relativi ai consumi e alle spese sostenute dal soggetto, utilizzando i dati ISTAT come riferimento per stimare le spese medie familiari.

Confronto e valutazione: si confrontano i redditi dichiarati con le spese stimate per verificare la coerenza tra le fonti di reddito e gli impieghi di risorse ed in caso di sproporzione significativa, si approfondisce l'analisi per identificare eventuali fonti di reddito non dichiarate o beni di origine illecita.

Esempio pratico di applicazione

Per illustrare, ancorché sommariamente, l'applicazione pratica dell'analisi della sperequazione patrimoniale utilizzando i dati ISTAT, consideriamo un caso ipotetico:

Caso studio: famiglia rossi

Reddito dichiarato: la famiglia rossi dichiara un reddito annuo di 50.000 euro.

Consumi stimati: utilizzando i dati ISTAT adeguatamente rettificati, si stima che la famiglia rossi abbia spese annuali pari a

60.000 euro, suddivise tra abitazione, alimentazione, trasporti, istruzione e tempo libero.

Raccolta dei dati: si raccolgono le dichiarazioni dei redditi, le visure catastali, gli estratti conto bancari e altre fonti di informazione finanziaria relative alla famiglia rossi.

Stima dei consumi: utilizzando i dati ISTAT, si stimano i consumi medi della famiglia rossi, tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare e delle specificità regionali.

Confronto tra fonti ed impieghi: si confrontano i redditi dichiarati (50.000 euro) con le spese stimate (60.000 euro).

Valutazione delle discrepanze: si evidenzia una discrepanza significativa tra il reddito dichiarato e le spese stimate, suggerendo la presenza di fonti di reddito non dichiarate o beni di origine illecita.

Redazione della relazione: si prepara una relazione dettagliata che esplica l'accertamento esperito, riporta i risultati dell'analisi, ed ove presente, evidenzia la sproporzione tra le fonti e gli impieghi.

Criticità e conclusioni soluzioni

Nonostante l'utilità dei dati ISTAT, vi sono alcune criticità nell'uso di queste informazioni per i procedimenti di misure di prevenzione giacché occorre, per singolo caso in esame, personalizzare l'analisi dei consumi in base alle caratteristiche specifiche della famiglia in esame (n. componenti) e quindi individuare l'area regionale di appartenenza, la più aderente composizione del paniere di spese, il corretto posizionamento del nucleo familiare nel percentile di riferimento tenendo in conto il livello di istruzione e di cultura.

Ritenendo solare che una corretta analisi del rapporto di proporzionalità patrimoniale rappresenta una sfida significativa nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, va da sé che l'utilizzo dei dati ISTAT per la determinazione dei consumi familiari e la valutazione della proporzionalità tra fonti di reddito e impieghi di risorse è uno strumento essenziale.

In relazione alle censure spesso rivolte all'utilizzo degli indici ISTAT per determinare l'ammontare delle spese annuali che, con adeguato margine di ragionevolezza, il proposto ed il relativo nucleo familiare ha dovuto sopportare, va ricordato che *"in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT"* (sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, rv. 282361 - 01, nella cui motivazione è stato precisato che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento).

CAPITOLO III – CASE STUDY

1. Case Study

a cura di Antonella Zinnarello, Giulio Curatola, Francesco Caridi, Valentina Rizzo

In quest'ultimo capitolo si svilupperà un case study. In particolare, lo scopo del presente lavoro è quello di fornire ai Consulenti Tecnici delle linee guida per lo svolgimento dell'incarico.

1.1. Operazioni preliminari

Prima di procedere alla valutazione della documentazione in atti, è apparso utile e necessario richiedere agli uffici competenti le informazioni utili allo svolgimento dell'incarico.

Dalle ricerche effettuate presso il Registro delle Imprese è risultato che l'interessato è -----

Il ctu dunque, immediatamente dopo la nomina, inviava una prima richiesta a mezzo email alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che -----

DITTA INDIVIDUALE P.I.

- Dichiarazione dei redditi anni -----
- Dichiarazioni IRAP -----;
- Dichiarazioni IVA -----;
- Versamenti F24 -----;

È stata altresì inviata richiesta di documenti reddituali relativi alla famiglia originaria e al coniuge.

L'esame svolto, quindi, sarà espressione e frutto della documentazione agli atti e successivamente acquisita.

1.2. Note metodologiche generali

L'incarico peritale e l'analisi compiuta per rispondere al quesito parte da uno studio approfondito della documentazione in atti, analizzando i processi che hanno dato luogo negli anni alla produzione dei redditi dichiarati ed al loro reimpiego.

Nella prima fase è stata analizzata la struttura dei quesiti, nella fattispecie per quanto riguarda lo scrivente, nella parte in cui si chiedeva *"...omissis. la ricostruzione del patrimonio dell'interessato, relativamente agli anni 2008 – 2018, il calcolo della spequazione annuale e di quella progressiva oltre che delle eventuali attività non denunciate al fisco, del reddito personale dell'interessato distinto da quello societario."*

Dall'analisi della copiosa documentazione esaminata, è apparso sin da subito che la capacità reddituale del soggetto avrebbe dovuto essere comparata attraverso lo studio di più documenti oltre i dati fiscali, ovvero considerando altresì ogni altra operazione acquisibile dai pubblici Uffici.

Per rispondere al quesito e favorire una migliore comprensione del caso di specie, attraverso un impatto anche visivo sulla capacità reddituale dei soggetti sviluppatasi negli anni, lo scrivente ha elaborato una serie di tabelle di sintesi quale strumento di analisi dei dati raccolti e delle informazioni contenute nelle memorie fornite dalle parti in causa.

Come meglio si specificherà nel corso della trattazione, la consulenza tecnica economico-reddituale prenderà in considerazione due ipotesi conclusive connesse alle valutazioni effettuate in ordine all'oggetto degli atti di accertamento notificati dall'ente Agenzia delle Entrate all'interessato

.....

È necessario precisare altresì che i redditi considerati saranno quelli relativi all'intero nucleo familiare che via via ha visto componente il sig.

1.3. Disamina delle categorie di reddito/entrate – cenni sulla situazione familiare

Al fine di rispondere al quesito posto dalle SS. VV. Ill.me, lo scrivente ritiene fondamentale analizzare preliminarmente in dettaglio le differenze intercorrenti tra:

- patrimonio;
- reddito;
- entrate di altra natura.

Il **patrimonio** può essere definito come l'insieme dei beni mobili e/o immobili, ovvero la **ricchezza**, che un soggetto possiede in un determinato momento.

Il **reddito** può essere definito come l'entrata netta, espressa in termini monetari, realizzata da un soggetto in un determinato periodo di tempo; rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo.

In tale grandezza, ai fini del calcolo della capacità reddituale, dovrebbero essere ricompresi anche i redditi fondiari, derivanti ovvero dal possesso di patrimonio immobiliare, pur essendo gli stessi da considerarsi quali "redditi figurativi"; nel caso di specie

verranno considerati solo i redditi che costituiscono entrate monetarie, ovvero nella fattispecie derivanti da eventuali locazioni attive immobiliari ad essi riferibili.

Per **entrate di altra natura**, nella presente trattazione, si farà riferimento ai componenti positivi di reddito ricompresi nella disponibilità del soggetto ma non prodotte da attività di lavoro (autonomo, impresa, dipendente) se esistenti.

Il nucleo familiare del sig. dalla nascita fino all'anno ---- risultava composto da:

- (padre)
- (madre)
- (sorella)
- (sorella)
-

Dal ---- e fino al ----- risultava composto da:

-
-
-

Il ----- contraeva matrimonio con Nel ----- nasceva la prima figlia e nel ----- la seconda figlia.

L'analisi pertanto terrà conto dei redditi del nucleo familiare esistente per ogni annualità nonché della spesa familiare annua differente in considerazione del numero e della condizione dei componenti.

1.3.1. Capacità reddituale

Orbene, la diversa natura dei redditi percepiti, rende necessario un approfondimento in merito ad ogni singola categoria di reddito/entrata.

REDDITI DI IMPRESA – LAVORO AUTONOMO

Per riepilogare i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa/lavoro autonomo, lo scrivente ha fatto riferimento, al **quadro RG/RF** del Modello Unico presentato per ogni esercizio dal ----- al -----.

Tab. a) redditi d'impresa

REDDITI DI IMPRESA - QUADRO RG - RF			
ANNO D'IMPOSTA	RICAVI + RIMANENZE FINALI	COSTI + RIMANENZE INIZIALI	REDDITO D'IMPRESA LORDO
2008	393.848,00 €	394.275,00 €	- 427,00 €
2009	778.041,00 €	768.253,00 €	9.788,00 €
2010	898.582,00 €	888.501,00 €	10.081,00 €
2011	877.920,00 €	866.558,00 €	11.362,00 €
2012	354.475,00 €		- 1.246,00 €
2013	362.562,00 €		- 8.913,00 €
2014	692.853,00 €	673.717,00 €	19.136,00 €
2015	315.495,00 €	295.527,00 €	19.968,00 €
2016	113.076,00 €	148.879,00 €	- 35.803,00 €
2017	89.679,00 €	126.237,00 €	- 36.558,00 €
2018	2.230,00 €	18.539,00 €	- 16.309,00 €

– REDDITI DA PARTECIPAZIONI

Come rappresentato nei paragrafi precedenti, risulta essere socio di due società di persone..... **p.i.** -----

I redditi imputati al socio per la quota rispettivamente del xx% e xx% sono i seguenti:

Tab. b) redditi da partecipazioni

REDDITI DA PARTECIPAZIONI - QUADRO RH		
ANNO D'IMPOSTA	QUOTA DI REDDITO	QUOTA DI REDDITO
	P.L. 25%	P.L. 50%
2007	- 3.673,00 €	- €
2008	2.161,00 €	- 120,00 €
2009	2.088,00 €	1,00 €
2010	1.456,00 €	- €
2011	2.959,00 €	- €
2012	3.623,00 €	- €
2013	2.776,00 €	- €
2014	- 40.178,00 €	- €
2015	- 9.326,00 €	- €
2016	- 36,00 €	- €
2017	- €	- €
2018	- €	- €

– **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

Dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta ---- e ----- risultano percepiti redditi derivanti da lavoro dipendente.

Tab. C) redditi da lavoro dipendente

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
ANNO D'IMPOSTA	REDDITO
2007	- €
2008	- €
2009	- €
2010	- €
2011	- €
2012	- €
2013	- €
2014	- €
2015	- €
2016	- €
2017	5.349,00 €
2018	3.209,00 €

– **ALTRE ENTRATE**

Nella citata categoria lo scrivente raggruppa tutte le entrate che non rientrano nell'ambito dell'attività lavorativa, bensì nella sfera personale come nel caso di specie le locazioni. Dagli atti risultanti all'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate risultano n.2 contratti di locazione con efficacia rispettivamente da ----- a ----- e da ----- a -----.

Tab. d) redditi da locazioni

REDDITI DA LOCAZIONI	
ANNO D'IMPOSTA	REDDITO
2007	- €
2008	- €
2009	2.160,00 €
2010	2.160,00 €
2011	- €
2012	- €
2013	- €
2014	- €
2015	- €
2016	- €
2017	- €
2018	- €

La tabella che segue fornisce la ricostruzione della capacità reddituale totale imputabile al sig. dal ----- al -----.

La stessa raggruppa tutti i redditi lordi percepiti in un unico esercizio solare ovvero i redditi da impresa, partecipazioni, lavoro dipendente, redditi diversi.

Tab. e) redditi XXXXXX

ANNO D'IMPOSTA	REDDITO D'IMPRESA LORDO	QUOTA DI	QUOTA DI REDDITO	REDDITO LOCAZIONI	REDDITO LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
		REDDITO P.I. 25%	P.I. 50%			
2008	- 427,00 €	2.161,00 €	- 120,00 €	- €	- €	2.161,00 €
2009	9.788,00 €	2.088,00 €	1,00 €	2.160,00 €	- €	14.036,00 €
2010	10.081,00 €	1.456,00 €	- €	2.160,00 €	- €	13.697,00 €
2011	11.362,00 €	2.959,00 €	- €	- €	- €	14.321,00 €
2012	- 1.246,00 €	3.623,00 €	- €	- €	- €	3.623,00 €
2013	- 8.913,00 €	2.776,00 €	- €	- €	- €	2.776,00 €
2014	19.136,00 €	- 40.178,00 €	- €	- €	- €	19.136,00 €
2015	19.968,00 €	- 9.326,00 €	- €	- €	- €	19.968,00 €
2016	- 35.803,00 €	- 36,00 €	- €	- €	- €	- €
2017	- 36.558,00 €	- €	- €	- €	5.349,00 €	5.349,00 €
2018	- 16.309,00 €	- €	- €	- €	3.209,00 €	3.209,00 €
TOTALE	70.335,00 €	15.063,00 €	0	4.320,00 €	8.558,00 €	98.276,00 €

– **ATTIVITA' NON DENUNCIATE AL FISCO**

Negli anni di imposta oggetto della consulenza *de qua* l'Agenzia delle Entrate ha effettuato degli accertamenti sulla posizione fiscale di in relazione agli aspetti contabili e fiscali della ditta individuale, aventi ad oggetto:

1. Avviso di accertamento n.---- ---- per l'anno ----: l'Agenzia delle Entrate a seguito delle verifiche contabili rettifica la deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito (costi per spese carburante) perché non idoneamente documentati (schede carburante nelle quali non risulta l'indicazione dei km. iniziali, finali e totali) pertanto indeducibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del TUIR. In considerazione di tale rettifica il reddito di impresa accertato sarebbe pari ad € ---- in luogo del reddito dichiarato pari ad € ----.

Lo scrivente, avendo valutato la *ratio* dell'atto emesso dall'Ufficio Controlli ritiene -----.

2. Avviso di accertamento n. ----- per l'anno -----: l'Agenzia delle Entrate dietro Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza di ----- a seguito di una verifica fiscale, richiedeva l'esibizione della documentazione contabile per l'anno -----. Dall'esame della documentazione esibita, è emerso che la ditta ha annotato sul registro IVA acquisti schede per carburante per autotrazione per l'importo di € -----. Tale importo, confluito interamente nella dichiarazione dei redditi, risulta in proporzione ai ricavi, ed ai costi specifici primari dell'attività notevolmente elevato (xxxx% sui ricavi) determinando tra l'altro una bassa redditività dell'attività di impresa, inferiore alle retribuzioni erogate ai dipendenti.

Inoltre, gran parte delle schede carburante prodotte all'AdE riportano numeri di targa di automezzi di proprietà di altri soggetti. In tale specifico caso lo scrivente non potendo verificare la bontà dei dati contabili nonché l'effettivo sostenimento della spesa effettuerà l'analisi della situazione reddituale considerando sia il costo indicato in dichiarazione che quello inferiore rettificato dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di accertamento (rispettivamente € -----,00 ed € -----).

3. Avviso di accertamento n.----- per l'anno -----: l'Agenzia delle Entrate allo scopo di controllare la composizione del rigo RG22 "altri componenti negativi" pari ad € ----- chiedeva l'esibizione dei documenti e le scritture giustificative delle partite contabili ad esso riferibili; la ditta però non dava seguito alla richiesta. Anche in tal caso lo scrivente ritiene di dover effettuare il calcolo del reddito da impresa tenendo conto della duplice ipotesi,

ovvero una che riconosca la spesa dedotta in contabilità ed una seconda ipotesi che non la riconosca.

Tab. a ipotesi B - redditi d'impresa XXXXXX

REDDITI DI IMPRESA - QUADRO RG - RF			
ANNO D'IMPOSTA	RICAVI + RIMANENZE FINALI	COSTI + RIMANENZE INIZIALI	REDDITO D'IMPRESA LORDO
2008	393.848,00 €	394.275,00 €	- 427,00 €
2009	778.041,00 €	768.253,00 €	9.788,00 €
2010	898.582,00 €	824.726,45 €	73.855,55 €
2011	877.920,00 €	866.558,00 €	11.362,00 €
2012	354.475,00 €		- 1.246,00 €
2013	362.562,00 €		- 8.913,00 €
2014	692.853,00 €	563.561,00 €	129.292,00 €
2015	315.495,00 €	295.527,00 €	19.968,00 €
2016	113.076,00 €	148.879,00 €	- 35.803,00 €
2017	89.679,00 €	126.237,00 €	- 36.558,00 €
2018	2.230,00 €	18.539,00 €	- 16.309,00 €

Tab. e BIS) ipotesi B - redditi complessivi XXXXXX.

ANNO D'IMPOSTA	REDDITO D'IMPRESA LORDO	QUOTA DI REDDITO P.I.		REDDITO LOCAZIONI	REDDITO LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
		25%	50%			
2008	- 427,00 €	2.161,00 €	- 120,00 €	- €	- €	2.161,00 €
2009	9.788,00 €	2.088,00 €	1,00 €	2.160,00 €	- €	14.036,00 €
2010	73.855,55 €	1.456,00 €	- €	2.160,00 €	- €	77.471,55 €
2011	11.362,00 €	2.959,00 €	- €	- €	- €	14.321,00 €
2012	- 1.246,00 €	3.623,00 €	- €	- €	- €	3.623,00 €
2013	- 8.913,00 €	2.776,00 €	- €	- €	- €	2.776,00 €
2014	129.292,00 €	- 40.178,00 €	- €	- €	- €	129.292,00 €
2015	19.968,00 €	- 9.326,00 €	- €	- €	- €	19.968,00 €
2016	- 35.803,00 €	- 36,00 €	- €	- €	- €	- €
2017	- 36.558,00 €	- €	- €	- €	5.349,00 €	5.349,00 €
2018	- 16.309,00 €	- €	- €	- €	3.209,00 €	3.209,00 €
TOTALE	244.265,55 €	15.063,00 €	0	4.320,00 €	8.558,00 €	272.206,55 €

1.3.2 Capacità reddituale famiglia

Le tabelle che seguono forniscono la ricostruzione della capacità reddituale imputabile alla famiglia d'origine di.....

La stessa raggruppa tutti i redditi percepiti in un unico esercizio solare nonché tra le “entrate di altra natura”, tra cui nello specifico il riscatto di polizze ovvero il rimborso della polizza vita ----
----- in data ----- e il rimborso di buoni postali in data
----- in favore di.....

Tab. f) redditi

REDDITI		
ANNO D'IMPOSTA	REDDITO	ALTRE ENTRATE
2008	11.793,00 €	32.329,20 €
2009	12.665,00 €	26.174,37 €
2010	15.473,00 €	- €
2011	14.547,00 €	- €

Tab. g) redditi -----

REDDITI	
ANNO D'IMPOSTA	REDDITO
2008	6.767,00 €
2009	6.750,00 €
2010	6.746,00 €
2011	7.682,00 €

Si precisa che gli altri familiari non risultano nel periodo considerato percettori di redditi, oltre che fuoriusciti dal nucleo familiare per aver contratto matrimonio nel ----.

1.3.3. Capacità reddituale Sig. XXXX

La tabella seguente riepiloga i redditi percepiti da, moglie dell'interessato.

Tab. h) redditi

REDDITI ,	
LAVORO DIPENDENTE	
ANNO D'IMPOSTA	REDDITO
2012	10.094,64 €
2013	8.770,05 €
2014	8.821,05 €
2015	8.985,33 €
2016	9.904,28 €
2017	9.783,75 €
2018	9.613,27 €

1.4 Disamina delle categorie degli impieghi/uscite

Al fine di analizzare le categorie degli impieghi/uscite del periodo preliminarmente, lo scrivente, ha redatto una tabella di sintesi considerando:

- i versamenti tributari e contributivi effettuati con modello F24 anno per anno e risultanti dalla banca dati

dell’Agenzia delle Entrate (definiti “altri impieghi”), senza tener conto dei versamenti effettuati con l’utilizzo dei crediti tributari disponibili poiché non hanno originato una uscita finanziaria;

- gli investimenti effettuati anno per anno.
- **IMPOSTE SUI REDDITI DI IMPRESA/FONDIARI (RITENUTE IRPEF – ADDIZIONALI – ICI/IMU)**

Nella tabella seguente sono indicate rispettivamente le imposte versate (IRPEF, Addizionali regionale e comunale) sui redditi da lavoro autonomo (precedentemente indicati al loro valore lordo).

Tab. i) imposte sui redditi – f24

F24	
ANNUALITA'	IMPORTO
2008	574,00 €
2009	626,30 €
2010	143,50 €
2011	2.925,99 €
2012	6.371,08 €
2013	579,00 €
2014	2.046,61 €
2015	1.820,66 €
2016	1.077,79 €
2017	328,00 €
2018	- €

- **INVESTIMENTI**

Nella citata categoria vengono esposte tutte le uscite che non rientrano nell'attività lavorativa, quindi già contabilizzate tra i costi aziendali, bensì nella sfera personale della famiglia quali gli investimenti in proprietà immobiliari.

Dagli accertamenti esperiti presso la banca dati ipotecaria e catastale, è emerso -----

– IMMOBILI

Nel periodo di interesse si evidenziano due operazioni di acquisto di proprietà immobiliari di seguito meglio specificate:

1. In data ----- con atto n.----- rep. part. n.----
----- il sig. acquistava la
piena proprietà dei terreni siti in
.....:

- Catasto terreno – foglio X particella X consist. 5 are 25 ca.;
- Catasto terreno – foglio X particella X consist. 20 are 95 ca.;
- Catasto terreno - foglio X particella X consist. 7 are 35 ca.;

per € -----.

2. In data ----- con atto n.----- -- rep. part. m. ----- il sig. --
----- acquistava dei terreni siti in
.....:

- **Immobile 1** - diritto di proprietà della quota 1/1 - Catasto terreno - foglio X particella X consist. 6 are 45 ca.;

- **Immobile 2** - diritto di proprietà della quota 1/2 - Catasto terreno – foglio X particella X consistenza 2 are 50 ca

Per € -----.

Tab. I) Investimenti

INVESTIMENTI	
ANNUALITA'	IMPORTO
2008	- €
2009	18.000,00 €
2010	4.500,00 €
2011	- €
2012	- €
2013	- €
2014	- €
2015	- €
2016	- €
2017	- €
2018	- €

Di seguito si riporta il risultato delle indagini catastali effettuate:

Titrovi in [Home portale](#) / Risultanze Catastali

Riepilogo

Data: 23/06/2022 11:02:50
 Provincia: REGGIO CALABRIA
 Tipo soggetto: Persona fisica
 Ult. Aggiornamento: 23/06/2022
 Codice fiscale:
 Catasto: Fabbricati

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di [Contact Center](#) o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolarietà	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1000/1000	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.			2	SANTILARIO DELLO IONIO(RC)	Cat.F3			Euro
Proprietà per 1000/1000	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.			16	SANTILARIO DELLO IONIO(RC)	Cat.F3			Euro
Proprietà per 1000/1000	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.			18	SANTILARIO DELLO IONIO(RC)	Cat.A3	02	4 vani	Euro 117,75
Proprietà per 1000/1000	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.			22	SANTILARIO DELLO IONIO(RC)	Cat.A3	02	4 vani	Euro 117,75

Trovi in: [Home portale](#) / Risultanze Catastali

Riepilogo

Data: 23/06/2022 11:04:31
Provincia: REGGIO CALABRIA
Tipo soggetto: Persona fisica
Ult.Aggiornamento: 20/05/2013
Codice fiscale:
Catasto: Fabbricati

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di [Contact Center](#) o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolari	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	1		SANTILARIO DELLO IONIO(RO) ,	Cat.A/4	01	3.5 vani	Euro: 54,23
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	3		SANTILARIO DELLO IONIO(RO) ,	Cat.A/2	02	10.5 vani	Euro: 704,96
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	4		SANTILARIO DELLO IONIO(RO) ,	Cat.A/2	02	10.5 vani	Euro: 704,96
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	5		SANTILARIO DELLO IONIO(RO) ,	Cat.A/2	01	2 vani	Euro: 113,82

Trovi in: [Home portale](#) / Risultanze Catastali

Riepilogo

Data: 23/06/2022 11:05:43
Provincia: REGGIO CALABRIA
Tipo soggetto: Persona fisica
Ult.Aggiornamento: 23/06/2022
Codice fiscale:
Catasto: Terreni

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di [Contact Center](#) o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolari	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario	Altri Dati
Proprietà per 1/2	ARDORE Sez.	1	1		VIVETO	01	3520	Euro: 35,45	Euro: 12,73	
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	1		AGRUMETO	01	525	Euro: 25,22	Euro: 7,86	
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	1		AGRUMETO	01	2095	Euro: 97,59 (*)	Euro: 31,38	
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	1		AGRUMETO	01	735	Euro: 35,30	Euro: 11,61	
Proprietà per 1/2	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	1		AGRUMETO	01	250	Euro: 12,01	Euro: 3,74	
Proprietà per 1/1	SANTILARIO DELLO IONIO Sez.	1	1		AGRUMETO	01	605	Euro: 29,06	Euro: 8,86	

– BENI MOBILI REGISTRATI

Per quanto concerne i beni mobili registrati, -----

1.4.1 Uscite

La tabella che segue fornisce la ricostruzione delle uscite imputabili al sig. dal ----- al -----.

La stessa raggruppa tutti gli impieghi di liquidità effettuati nell'arco di tempo considerato ovvero -----

Tab. m) uscite complessive XXXXXXXX

USCITE COMPLESSIVE			
ANNUALITA'	F24	INVESTIMENTI	TOTALE
2008	574,00 €	- €	574,00 €
2009	626,30 €	18.000,00 €	18.626,30 €
2010	143,50 €	4.500,00 €	4.643,50 €
2011	2.925,99 €	- €	2.925,99 €
2012	6.371,08 €	- €	6.371,08 €
2013	579,00 €	- €	579,00 €
2014	2.046,61 €	- €	2.046,61 €
2015	1.820,66 €	- €	1.820,66 €
2016	1.077,79 €	- €	1.077,79 €
2017	328,00 €	- €	328,00 €
2018	- €	- €	- €

1.5. Costo della vita – indice base Istat

Tutto quanto sopra analizzato, una considerazione a parte merita la quantificazione di quella parte di uscite economico finanziarie in mancanza delle quali sarebbero inevitabilmente

venute meno le condizioni per la sussistenza della famiglia stessa e che ovviamente devono essere computate in diminuzione delle disponibilità complessive della famiglia. A tal fine vengono utilizzate usualmente le statistiche pubblicate annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica sulla Spesa Media Familiare (*rectius*: l'indagine statistica campionaria che viene pubblicata annualmente su "I consumi delle famiglie"). Attesa la presumibile spesa necessaria per vivere, nella tabella redatta dallo scrivente sulla scorta dei dati estrapolati dal sito internet della banca dati ISTAT sul **costo della vita degli anni** -----, vengono considerati i dati forniti attraverso la selezione del territorio di riferimento (-----) e del numero dei componenti della famiglia (5 per l'anno -----, 3 fino al -----, da 2 a 4 negli anni successivi)

VALORI ISTAT											
Tipo dato spesa media mensile familiare (in euro correnti)											
Misura valori medi											
Territorio Sud											
Numero componenti della famiglia											
periodo											
to tale mensile											
to tale annuale											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2.958,39	2.365,51	2.399,03	2.380,24	1.905,87	2.275,08	2.233,36	2.208,54	2.588,81	2.587,98	2.760,26
	35.500,68	28.386,12	28.788,36	28.562,88	22.870,44	27.300,96	26.800,32	26.502,48	31.065,72	31.055,76	33.123,12

*Fonte <http://dati.istat.it>

1.6 Conclusioni e sintesi quesito

A seguito di tutte le operazioni effettuate -----
----- lo scrivente nel presente pa-
ragrafo indicherà i valori di avanzo/disavanzo -----
-----.
In sintesi, -----
-----.

Tab. n) Analisi fonti e impieghi – IPOTESI 1

ANALISI FONTI E IMPIEGHI IPOTESI 1												
ANNO	REDDITI	REDDITI	REDDITI	REDDITI	DISINVESTIMENTI	INVESTIMENTI	ALTRI IMPIEGHI	AVANZO/DISAVANZO LORRO SU BASE ANNUA	COSTO DELLA VITA	AVANZO/DISAVANZO 20 ANNUALE NETTO - ANALISI DI COERENZA COMPLESSIVA	AVANZO/DISAVANZO 0 ANNUALE NETTO - ANALISI DI COERENZA PROGRESSIVA	
	A	B	C	D								E
2008	2.161,00€	11.793,00€	6.767,00€	- €	32.329,20€	- €	574,00€	52.476,20€	35.500,00€	16.975,20€	16.975,20€	
2009	14.038,00€	12.665,00€	6.750,00€	- €	26.174,37€	18.000,00€	626,30€	40.999,07€	28.386,12€	12.612,95€	29.588,49€	
2010	13.697,00€	15.473,00€	6.746,00€	- €	- €	4.500,00€	143,30€	31.272,30€	28.788,35€	2.484,44€	32.072,61€	
2011	14.327,00€	14.547,00€	7.682,00€	- €	- €	- €	2.292,59€	33.624,01€	28.562,28€	5.061,13€	37.133,74€	
2012	3.623,00€	- €	- €	10.094,64€	- €	- €	6.371,08€	7.346,56€	22.870,44€	15.523,33€	21.899,86€	
2013	2.776,00€	- €	- €	8.770,65€	- €	- €	579,00€	10.967,05€	27.300,95€	16.333,34€	5.275,95€	
2014	13.136,00€	- €	- €	8.821,65€	- €	- €	2.046,61€	25.510,44€	26.800,32€	893,89€	4.386,07€	
2015	13.968,00€	- €	- €	8.985,33€	- €	- €	1.820,66€	27.123,67€	26.502,48€	620,12€	5.016,26€	
2016	- €	- €	- €	3.994,28€	- €	- €	1.077,79€	8.808,49€	31.065,27€	22.239,23€	17.222,97€	
2017	5.349,00€	- €	- €	9.783,75€	- €	- €	328,00€	14.804,75€	31.065,76€	16.231,01€	33.473,98€	
2018	3.200,00€	- €	- €	8.613,27€	- €	- €	- €	12.822,27€	33.123,12€	20.300,85€	53.774,83€	
TOTALE	96.278,00€	54.478,00€	27.965,00€	65.972,37€	58.383,57€	22.500,00€	16.492,93€	286.182,01€	319.956,94€	-	-	

Tab. o) Analisi fonti e impieghi – IPOTESI 2

ANALISI FONTI E IMPEGHI POTENI 2												
ANNO	REDDITI	REDDITI	REDDITI	REDDITI	DISINVESTIMENTI	INVESTIMENTI	ALTRI IMPEGHI	AVANZO/DISAVANZO LONDO SU BASE ANNUA	H=A+B+C+D+E+F+G	I	AVANZO/DISAVANZO ANNUALE NETTO - ANALISI DI COERENZA COMPLESSIVA	AVANZO/DISAVANZO ANNUALE NETTO - ANALISI DI COERENZA PROGRESSIVA
	A	B	C	D							E	F
2008	2161,00€	11.793,00€	6.767,00€	- €	32.329,20€	- €	574,00€	52.475,20€	35.590,68€	16.975,52€	16.975,52€	
2009	14.036,00€	12.665,00€	6.750,00€	- €	26.174,37€	78.000,00€	626,30€	40.999,07€	28.386,12€	12.612,95€	29.588,47€	
2010	77.471,55€	15.473,00€	6.746,00€	- €	- €	4.580,00€	143,50€	95.047,05€	28.789,36€	66.258,69€	95.847,16€	
2011	14.321,00€	14.547,00€	7.882,00€	- €	- €	- €	2.325,39€	33.634,01€	28.582,88€	5.051,13€	100.398,29€	
2012	3.623,00€	- €	- €	10.094,64€	- €	- €	6.371,08€	7.346,56€	22.870,44€	15.522,88€	85.384,41€	
2013	2.776,00€	- €	- €	8.770,05€	- €	- €	579,00€	10.907,05€	27.390,96€	16.333,91€	69.050,50€	
2014	128.292,00€	- €	- €	8.821,05€	- €	- €	2.046,61€	136.065,44€	26.800,32€	109.265,12€	178.316,62€	
2015	19.989,00€	- €	- €	8.985,33€	- €	- €	1.820,66€	71.132,67€	26.302,48€	630,19€	178.946,81€	
2016	- €	- €	- €	9.904,20€	- €	- €	1.077,79€	8.826,49€	31.065,72€	22.239,23€	156.707,50€	
2017	5.349,00€	- €	- €	9.783,73€	- €	- €	338,00€	14.804,73€	31.065,70€	16.231,01€	140.656,57€	
2018	3.209,00€	- €	- €	9.613,27€	- €	- €	- €	12.822,27€	33.123,12€	20.300,85€	120.155,72€	
TOTALE	272.266,55€	54.478,00€	27.945,00€	65.973,27€	58.583,57€	22.580,00€	16.492,93€	440.112,56€	319.956,84€			

Ritiene pertanto il sottoscritto che la risposta alla parte sostanziale del quesito posto: "...se ed in che termini si possa ravvisare la sproporzione tra le risorse economiche di ----- ed

i beni e le attività al medesimo riconducibili durante l'arco temporale che intercorre dall'anno al", possa essere la seguente:

vi è sproporzione tra le risorse economiche di ----- e dei suoi familiari conviventi ed i beni e le attività al medesimo riconducibili durante il periodo in esame. La quantificazione numerica, annuale e progressiva è sinteticamente esposta nelle tabelle sopra riportate.

Con quanto sopra esposto e con i relativi allegati il sottoscritto ritiene di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli.

Rimane a disposizione del Collegio per tutti i chiarimenti e le integrazioni che lo stesso dovesse ritenere necessari ai fini del procedimento in esame.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**

PUBBLICAZIONE CURATA DALLA
COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC
"DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA E CONSULENZE TECNICHE"

